

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	11
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	21
DIFESA (IV)	»	26
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	29
FINANZE (VI)	»	49
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	60
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	74
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	101
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	113
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	122
AFFARI SOCIALI (XII)	»	141
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	152

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 48.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i>	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	164
<i>INDICE GENERALE</i>	»	165

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. Emendamenti C. 3273 Governo	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	4
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	7
Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002. C. 3236 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	4
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	8
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	4
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	9
Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato C. 3007 Bergamini ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	5
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	10
AVVERTENZA	5

COMITATO DEI NOVE

Martedì 13 aprile 2010.

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.
Emendamenti C. 3273 Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 13 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003.

C. 3211 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Raffaele VOLPI (LNP) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002.

C. 3236 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.

C. 3259 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, illu-

stra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.

Testo unificato C. 3007 Bergamini ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, illustra il testo unificato delle proposte di legge C. 3007 Bergamini ed abbinate, che reca disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio, verificatosi la notte del 29 giugno 2009 causando la morte di 32 persone.

Rileva che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordina-

mento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Si sofferma quindi sul fatto che, al comma 2 dell'articolo 1, si prevede che ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime sia attribuita una somma determinata in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità.

Sotto il profilo della legislazione generale dello Stato, evidenzia come – al medesimo comma 2, nella parte che riguarda le somme da attribuire alle famiglie delle vittime – sembrerebbe opportuno specificare se si intenda attribuire una somma eguale a ciascuna famiglia ovvero, nel rispetto della soglia minima di 200.000 euro già stabilita, prevedere la possibilità di assegnare somme differenti alle singole famiglie, da determinare in relazione a specifici parametri, individuati dalla legge, come avviene nel caso di lesioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Bor-

ghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis Governo.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di in-

dossare gli indumenti denominati burqa e niqab.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta e C. 3205 Vassallo.

ATTI COMUNITARI

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).

COM(2010) 61 def.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003 (C. 3211 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3211 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002 (C. 3236 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3236 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002»,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione *ad interim* nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006 (C. 3259 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3259 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione *ad interim* nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con

Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio (Testo unificato C. 3007 Bergamini ed abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3007 Bergamini ed abb., recante « Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio »,

considerato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

tenuto conto che, al comma 2 dell'articolo 1, si prevede che ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime sia attribuita una somma determinata in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità,

rilevato pertanto che, sotto il profilo della legislazione generale dello Stato, al medesimo comma 2 nella parte che ri-

guarda le somme da attribuire alle famiglie delle vittime, sembrerebbe opportuno specificare se si intenda attribuire una somma eguale a ciascuna famiglia ovvero – nel rispetto della soglia minima di 200.000 euro già stabilita – prevedere la possibilità di assegnare somme differenti alle singole famiglie, da determinare in relazione a specifici parametri, individuati dalla legge, come avviene nel caso di lesioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

al comma 2 dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se si intenda attribuire una somma eguale a ciascuna famiglia delle vittime ovvero – nel rispetto della soglia minima di 200.000 euro già stabilita – prevedere la possibilità di assegnare somme differenti alle singole famiglie, determinando, in tale caso, i parametri cui fare riferimento, come previsto al medesimo comma 2 nel caso di lesioni.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Andrea Zoppini, Professore di istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi Roma Tre, in relazione all'esame della proposta di legge C. 1090 Vietti, recante la riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute	11
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002. C. 3236 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e altri Stati, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13

SEDE REFERENTE:

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	15
Disposizioni in favore delle vittime di delitti contro la persona o commessi mediante violenza alle persone. C. 2779 Bitonci (<i>Esame e rinvio</i>)	15
Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	17
Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi. C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO (<i>Proposta di testo unificato del relatore</i>)	20

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 aprile 2010.

Audizione di Andrea Zoppini, Professore di istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi

Roma Tre, in relazione all'esame della proposta di legge C. 1090 Vietti, recante la riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002.

C. 3236 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto

Jean Leonard TOUADI (PD), *relatore*, osserva come il Trattato per l'assistenza giudiziaria con il Cile, stipulato a Roma il 28 ottobre 1998, sia finalizzato a rafforzare la cooperazione italo-cilena nella lotta alla criminalità, ampliando l'ambito d'intervento dell'Accordo del 16 ottobre 1992, riguardante le specifiche materie del terrorismo, della criminalità organizzata e della droga.

Con riferimento al contenuto dell'accordo, composto da 19 articoli, segnala, in particolare, l'articolo I e l'articolo VII. L'articolo I definisce i confini dell'obbligo dell'assistenza reciproca per i procedimenti penali condotti da una Autorità giudiziaria nella Parte richiedente. Nella mutua assistenza oggetto dell'Accordo in esame sono ricomprese la notifica di documenti, l'interrogatorio di indagati, il trasferimento di persone private della libertà a fini probatori, l'informazione sui precedenti penali; non è compresa invece l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, così come l'esecuzione di condanne. L'articolo VII illustra invece i contenuti della rogatoria che, in base all'articolo VIII avrà esecuzione secondo la

legge della Parte richiesta. La richiesta deve essere evasa prontamente: delle eventuali difficoltà deve essere immediatamente informata la Parte richiedente. Il disegno di legge di ratifica, infine, reca un contenuto tipico che non pone particolari questioni rientranti negli ambiti di competenza di questa Commissione.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e altri Stati, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.

C. 3259 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Jean Leonard TOUADI (PD), *relatore*, rileva come l'accordo relativo all'istituzione di uno spazio aereo comune europeo (ECAA) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, oltre all'Islanda e alla Norvegia, da un lato, e gli Stati dei Balcani occidentali, dall'altro, costituisce un significativo superamento della precedente – e tuttora vigente – dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo esso prevede l'allineamento progressivo delle parti contraenti ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente.

Passando al contenuto dell'accordo in esame, osserva come esso si componga di un preambolo, 34 articoli e 5 allegati e 9 protocolli.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, particolare rilievo assume l'articolo 12, dedicato alla protezione della navigazione aerea da illecite interferenze: le parti si impegnano ad attuare tutte le relative norme e meccanismi di controllo quali indicati nell'allegato I, fornendosi reciprocamente a richiesta tutta l'assistenza necessaria alla prevenzione di ogni atto illecito di sequestro, o di attentati alla sicurezza della navigazione aerea e dei relativi impianti e servizi. Ancor più stringente è l'impegno delle parti a fornirsi tutta l'assistenza necessaria in caso di messa in atto di sequestri o attentati alla navigazione aerea.

In base all'articolo 15, ciascuna parte si impegna a garantire la tutelabilità presso i propri tribunali nazionali dei diritti derivanti dall'accordo in esame: quando tuttavia sia in gioco la stessa possibilità di effettuare i servizi aerei previsti dall'accordo, le istituzioni della Comunità europea intervengono esercitando i poteri loro conferiti in base alle norme riportate nell'allegato I. Sulle decisioni adottate dalle istituzioni comunitarie è in tal caso competente in via esclusiva la Corte di giustizia delle Comunità europee.

Gli articoli da 18 a 22 riguardano la costituzione di un Comitato misto, le sue competenze e le misure di salvaguardia che le parti possano adottare. Il comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti, ha il compito di gestire l'accordo e l'attuazione di esso. Al comitato possono essere demandate controversie sull'applicazione e l'interpretazione dell'accordo: se il comitato non giunge a una decisione entro quattro mesi, le parti possono adire la Corte di giustizia secondo le procedure di cui all'allegato IV, per una decisione definitiva e vincolante.

Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione reca un contenuto tipico che non pone particolari questioni rientranti negli ambiti di competenza di questa Commissione.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, ricorda preliminarmente come il Consiglio europeo e la Commissione europea abbiano più volte ribadito il ruolo e l'importanza della cooperazione tra amministrazioni doganali nella lotta al crimine organizzato e alla criminalità transfrontaliera, che approfitta delle grandi possibilità offerte dalle libertà previste nell'ambito dell'Unione europea per realizzare i propri fini. Ciò è coerente con quanto stabilito dal Trattato di Lisbona, che individua tra i settori prioritari per l'Unione europea quello della giustizia e della sicurezza, per affrontare problemi come la lotta contro il terrorismo e la criminalità.

Lo strumento chiave per tale cooperazione è costituito dal regolamento (CE) n. 515/97, che prevede la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola. Tale regolamento prevede l'assistenza e la cooperazione nell'individuazione e nella ricerca delle infrazioni alle disposizioni doganali comunitarie.

Nell'ambito degli strumenti giuridici di cooperazione in materia doganale si colloca la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e resa esecutiva dalla

legge 30 luglio 1998, n. 291, che ha previsto la creazione di un Sistema informativo doganale (SID).

In tale contesto, il Protocollo alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, composto da 5 articoli, prevede la creazione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, allo scopo di consentire alle autorità di uno Stato membro che svolgono indagini su persone o imprese di conoscere se autorità di altri Stati membri hanno svolto o stanno svolgendo indagini sugli stessi soggetti, attraverso un'informazione sull'esistenza di fascicoli di indagine.

Come evidenziato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge in esame, è di tutta evidenza l'importanza di tale banca dati per le indagini antifrode: l'amministrazione dello Stato membro che sta svolgendo indagini su persone o società per infrazioni della normativa doganale sarà in grado di conoscere, in tempo reale, se analoghe indagini sono in corso o sono state svolte in altri Paesi dell'Unione, al fine di conoscerne gli esiti e di contattare gli investigatori. Tutto ciò rappresenterà un indubbio ausilio alla conduzione delle investigazioni, soprattutto in considerazione delle sfide che la criminalità transfrontaliera propone.

Per quanto attiene al nostro Paese, l'autorità responsabile dell'archivio in parola dovrà essere individuata nell'Agenzia delle dogane, in qualità di amministrazione doganale italiana. L'accesso dovrà essere garantito anche al Corpo della guardia di finanza, in qualità di polizia economico-finanziaria, nonché alle altre Forze di polizia sulla base delle singole competenze da ultimo stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006.

Nello specifico, le autorità nazionali competenti in materia di indagini doganali inseriscono nel sistema i dati delle indagini concernenti persone o società a carico delle quali è stato aperto un fascicolo di indagine in quanto: 1) sono state sospettate di commettere o di avere commesso, a norma della legge nazionale, una violazione grave della legge doganale, direttamente o tramite altri soggetti; 2) sono state

oggetto di constatazione di una violazione grave; 3) sono state oggetto di una sanzione amministrativa o penale.

Esistono, peraltro, limiti alla registrazione dei dati nel caso in cui la registrazione possa arrecare pregiudizio all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato membro, soprattutto in materia di dati personali.

Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione reca un contenuto tipico che non pone questioni rientranti negli ambiti di competenza di questa Commissione.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Manlio CONTENUTO (PdL) sottolinea la particolare importanza del Protocollo in esame nella lotta contro le frodi, soprattutto intracomunitarie. Segnala peraltro talune questioni interpretative che, a suo parere, potrebbero sorgere dalla lettura dell'articolo 12 A, laddove si dispone che l'elenco delle violazioni gravi delle leggi nazionali, ivi previsto, comprenda solo le violazioni punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi oppure con una ammenda non inferiore, nel massimo, a 15.000 euro. Segnala, inoltre, ulteriori questioni interpretative che potrebbero derivare dalla formulazione dell'articolo 12 E, che stabilisce i tempi di conservazione dei dati dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali. Auspica che le questioni sollevate possano essere risolte tramite circolari ministeriali di natura interpretativa.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, ritiene che l'articolo 12 A non presenti particolari problemi interpretativi e che l'articolo 12 E ponga una questione di carattere pratico, sulla quale potrebbe essere utile un ulteriore approfondimento nel corso dell'esame in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo avere ricordato come non sussistano margini per emendare o comunque interpretare il Protocollo in questione in termini

restrittivi, evidenzia come i rilievi dell'onorevole Contento forniscano degli importanti elementi di riflessione che potranno essere approfonditi nel corso dell'esame in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.05.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 novembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che all'esito della Conferenza dei Presidenti di gruppo svoltasi giovedì 8 aprile scorso, la proposta di legge in esame è stata inserita nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 26 aprile prossimo. Ricorda altresì che l'esame del provvedimento è stato avviato dalla Commissione il 18 dicembre 2008 e che già più volte la Commissione ha chiesto il differimento dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Pertanto la Commissione ha programmato i propri lavori in maniera tale da rispettare il calendario dell'Assemblea e, quindi, di non chiedere un nuovo rinvio.

Si è quindi proceduto, nella giornata odierna, all'audizione del professore Zop-

pini, esperto della materia. In precedenza era stato audito il Professor Rescigno.

Entro giovedì prossimo si concluderà l'esame preliminare ed il termine per gli emendamenti sarà fissato a lunedì 19 aprile. Gli emendamenti saranno quindi esaminati nella seduta di martedì 20 aprile per poter così trasmettere il testo alle Commissioni competenti per il parere e concluderne l'esame entro giovedì 22 aprile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in favore delle vittime di delitti contro la persona o commessi mediante violenza alle persone.

C. 2779 Bitonci.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola MOLTENI (LNP), *relatore*, osserva come la proposta di legge in esame sia volta a colmare alcune gravi lacune nell'ordinamento giuridico italiano, evidenziate dalle vicende di cronaca relative a reati commessi con violenza sulle persone, che negli ultimi anni hanno coinvolto anche cittadini italiani all'estero, e non colmate dai recenti interventi in tema di violenza sulle donne, giacché non è stata prevista alcuna forma di aiuto alle persone offese dal reato nei casi in cui non sia possibile ottenere dal reo o da terzi alcuna forma di risarcimento.

Ricorda che nell'ordinamento italiano non esiste una normativa generale sostanziale a tutela di tutte le vittime dei reati, mentre sono state nel tempo adottate misure e forme di assistenza, sostegno e informazione a favore di alcune vittime di « specifici » illeciti (in particolare, terrorismo e criminalità organizzata) o di vittime « qualificate » in ragione della riconducibilità della lesione subita all'espletamento

di funzioni istituzionali da parte di dipendenti pubblici (le vittime del dovere).

La proposta di legge in oggetto si pone, pertanto, come principale obiettivo, la concessione di un indennizzo alle vittime di reati commessi con violenza sulle persone, troppo spesso donne, che abbiano provocato la morte o gravi lesioni personali alla vittima, nei casi in cui non sia possibile, per le persone offese, ottenere dal reo il risarcimento dei danni subiti.

Come precisato nella relazione illustrativa, l'indennizzo, essendo un'elargizione di natura solidaristica, non potrà essere calcolato nella stessa misura del risarcimento che sarebbe astrattamente spettato alle persone offese in relazione alle proprie caratteristiche soggettive, quanto sulla base oggettiva del reddito della vittima del reato.

La proposta di legge in esame, inoltre, si pone l'obiettivo di estendere l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, senza limitazione di reddito, anche per le spese connesse ad eventuali processi celebrati all'estero per violenze sessuali commesse all'estero ai danni di cittadini italiani, così come già accade per le violenze commesse in Italia.

Nello specifico, la proposta di legge si compone di 13 articoli.

L'articolo 1 dispone la concessione di un indennizzo a favore delle vittime di taluni reati. Da un punto di vista oggettivo, la disposizione fa riferimento a delitti contro la persona o commessi mediante violenza alle persone, in Italia o all'estero ed esclude la concessione dell'indennizzo nel caso di conseguimento di un risarcimento dal reo o da terzi. Da un punto di vista soggettivo la disposizione richiede che la vittima del reato sia cittadino italiano, nel caso di delitti commessi in Italia, e cittadino italiano residente in Italia, nel caso di delitti commessi all'estero. Nel caso di morte della vittima, beneficiari sono: il coniuge non legalmente separato ovvero il separato che al momento della morte della vittima godeva di un assegno di mantenimento, il convivente da almeno tre anni, i figli e, in mancanza dei sopra indicati beneficiari, i genitori.

In base all'articolo 2, l'indennizzo non è dovuto (e, se conseguito, deve essere restituito) nel caso in cui la vittima o, nel caso di morte, gli altri beneficiari siano autori del reato o, abbiano contribuito con la loro condotta alla commissione o all'aggravamento delle conseguenze del reato. Tali cause di esclusione devono essere accertate con sentenza passata in giudicato.

L'importo dell'indennizzo (cumulabile in base all'articolo 3 con altri trattamenti pensionistici) viene diversamente determinato dall'articolo 4 in relazione al tipo di invalidità conseguente al reato o al fatto che da esso derivi la morte; esso, in ogni caso, viene ricollegato al reddito percepito dalla vittima del reato (o, nel caso di mancata percezione di un reddito, alla retribuzione mensile media mensile degli impiegati rilevata dall'ISTAT). Nel caso di danni di tipo psichico necessitanti di adeguate terapie derivanti da taluni reati a sfondo sessuale, sono inoltre posti a carico dello Stato i relativi trattamenti.

L'articolo 5 delinea la procedura applicabile per la concessione dell'indennizzo. La domanda, corredata della necessaria documentazione, deve essere presentata alla direzione territoriale dell'economia e finanze competente per territorio, nel termine di 2 anni dal deposito – da parte del GUP – del decreto che dispone il giudizio, della sentenza di non luogo a procedere ovvero del decreto di archiviazione. La decisione sulla richiesta e la determinazione dell'importo dell'indennizzo deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della domanda. Tale decisione spetta al Ministero dell'economia e delle finanze, che, per verificare la sussistenza dei necessari presupposti, può acquisire informazioni e anche disporre accertamenti medico-sanitari.

Se la vittima o i beneficiari si trovino in situazione di documentato disagio economico, l'articolo 6 prevede che, prima della conclusione del procedimento di cui all'articolo 5, possa essere concessa una provvisoria nella misura massima dell'ottanta per cento dell'importo dell'indennizzo.

L'articolo 7 prevede che sia contro la decisione sulla domanda di indennizzo sia contro quella sull'erogazione della provvisoria è ammesso ricorso al TAR.

L'articolo 8 dispone la surrogazione legale dello Stato nei diritti del beneficiario dell'indennizzo in relazione al risarcimento del danno derivante dal reato.

L'articolo 9 prevede il recupero (parziale o totale) degli importi indennizzati da parte del Ministero dell'economia nel caso di assoluzione dell'imputato perché « il reato non sussiste » e nel caso in cui le lesioni subite siano di entità inferiore a quanto dichiarato. L'indennizzo, in quest'ultima ipotesi, è ridotto proporzionalmente al minor danno accertato dalla sentenza.

L'articolo 10 prescrive obblighi di informazione alle autorità di pubblica sicurezza e al PM nei confronti delle vittime dei reati circa la possibilità di richiedere l'indennizzo. Analoga informazione è data dal GUP e dal giudice del dibattimento alle parti civili costituite in giudizio.

L'articolo 11 interviene sul comma 4-ter dell'articolo 76 del Testo unico delle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 115/2002) in materia di gratuito patrocinio, con la finalità, indicata nella relazione illustrativa, di estendere l'accesso « al patrocinio a spese dello Stato senza limitazione di reddito anche per le spese connesse ad eventuali processi celebrati all'estero per violenze sessuali commesse all'estero ai danni di cittadini italiani, così come già accade per le violenze commesse in Italia ».

Sotto il profilo tecnico-giuridico osserva, peraltro, che proprio per realizzare la predetta finalità sarà necessario valutare l'opportunità di riformulare la novella come comma aggiuntivo (comma 4-*quater*) all'articolo 76 piuttosto che come comma sostitutivo del vigente comma 4-*ter*.

L'articolo 12 demanda ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'adozione delle relative disposizioni di esecuzione.

L'articolo 13 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In virtù della norma transitoria, essa si applica in relazione ai reati commessi entro i due anni antecedenti alla sua entrata in vigore.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento, sono stati svolti interventi e, in particolare, l'onorevole Contento ha richiesto al Governo di fornire una serie di dati utili per comprendere l'effettivo impatto applicativo della disciplina in esame. Avverte quindi che il sottosegretario Caliendo le ha comunicato che i dati richiesti dall'onorevole Contento saranno resi disponibili alla Commissione in occasione della seduta convocata per la giornata di domani.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che per avere un quadro completo dell'impatto del provvedimento sia necessario conoscere anche i dati relativi alle piante organiche ed alla copertura effettiva degli uffici di esecuzione penale esterna.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO si riserva di rendere disponibili in tempi brevi anche i dati richiesti dall'onorevole Ferranti.

Lorenzo RIA (UdC) sottolinea come il proprio gruppo condivida le finalità e gli obiettivi del provvedimento, poiché il sovraffollamento delle carceri, anche in relazione alla funzione rieducativa della pena, sono questioni che devono essere affrontate con la massima urgenza e senza ricorrere, come è accaduto in passato, a colpi di spugna. Ritiene che la strada maestra per affrontare e risolvere la questione sia e rimanga quella del cosiddetto « Piano carceri », ma osserva come a tale proposito l'impegno assunto dal Governo non si sia concretizzato. Ritiene altresì che la stessa presentazione del disegno di legge in esame sia una conseguenza dell'evidente ritardo nell'emanazione del « Piano carceri ».

Considera particolarmente significativo il dato emerso nel corso della precedente seduta, nella quale sono emerse posizioni contrarie e sostanzialmente coincidenti, espresse dalla Lega e dall'Italia dei Valori. In particolare, ritiene del tutto singolare la posizione espressa dall'onorevole Di Pietro, posto che l'Italia dei Valori ha presentato al Senato una proposta di legge in materia di messa alla prova, per molti aspetti analoga a quella oggi in esame presso questa Commissione. Teme quindi che tali posizioni, che provengono dall'interno degli schieramenti contrapposti, possano sensibilmente condizionare tanto l'iter parlamentare quanto il contenuto del provvedimento.

Si riserva di intervenire all'esito dell'esame dei dati che saranno forniti dal Governo e delle eventuali audizioni che saranno svolte.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella giornata di domani è convocato l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e che in quella sede i gruppi potranno, tra l'altro, presentare le eventuali richieste di audizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.

C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2010.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, presenta una proposta di testo unificato (*vedi allegato*).

Nell'illustrare la proposta, sottolinea come la stessa rappresenti un punto di mediazione tra le tre proposte di legge in oggetto e sia il frutto di una consultazione con colleghi di maggioranza e di opposizione. Si prevede in particolare che, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione. In caso di presenza di figli minori, il termine è invece di due anni.

Manlio CONTENUTO (PdL) esprime apprezzamento per la proposta di testo unificato presentata del relatore, ricordando come si tratti di introdurre nella disciplina del divorzio una modifica molto attesa. Con riferimento all'articolo 2, ritiene peraltro opportuno verificare se sia necessario, intervenire anche sull'articolo 2647 del codice civile, in materia di trascrizione, al fine di sciogliere ogni eventuale dubbio sull'opponibilità dello scioglimento della comunione tra i coniugi, conseguente al provvedimento presidenziale con il quale si autorizzano i coniugi medesimi a vivere separati.

Maurizio PANIZ (PdL) rileva come l'intervento contenuto nell'articolo 2 legittimi senz'altro la trascrizione del provvedimento presidenziale e come ciò renda superfluo modificare il quadro normativo relativo alla trascrizione.

Donatella FERRANTI (PD) esprime apprezzamento per la capacità di mediazione dimostrata dal relatore, riservandosi di intervenire nel merito del provvedimento nel corso delle precedenti sedute.

Cinzia CAPANO (PD) condivide l'impianto e l'impostazione della proposta di testo unificato del relatore. Ritiene, peraltro, che, in considerazione dei tempi processuali estremamente lunghi, la mera riduzione dei termini per la presentazione della domanda di divorzio possa rivelarsi sostanzialmente inefficace. A suo parere, infatti, sarebbe necessario introdurre un meccanismo processuale che consenta di presentare la domanda di divorzio già in pendenza del procedimento di separazione.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sottolinea come il termine dovrebbe essere di due anni non solo in presenza di figli minori ma anche in caso di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda come nel corso della seduta del 12 gennaio 2010 sia stato delimitato con precisione l'oggetto dell'esame, che riguarda esclusivamente la riduzione della durata della separazione giudiziale e come, in ragione di tale delimitazione, la Commissione abbia respinto la proposta dell'onorevole Bernardini di abbinare la proposta di legge n. 248 a prima firma Farina Coscioni. L'introduzione del meccanismo processuale cui faceva riferimento l'onorevole Capano, analogamente a quanto sarebbe accaduto con l'abbinamento della citata proposta di legge, determinerebbe

un ampliamento dei confini oggettivi del presente esame in sede referente, essendo necessaria a tal fine un'apposita deliberazione della Commissione.

Maurizio PANIZ (PdL) con riferimento al primo rilievo dell'onorevole Capano, si richiama a quanto testé osservato dal Presidente. Quanto al secondo rilievo, ritiene che si attribuirebbe una eccessiva discrezionalità al giudice se si demandasse allo stesso di valutare l'autosufficienza economica del figlio maggiorenne.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI si riserva di approfondire la proposta di testo unificato presentata dal relatore e di intervenire compiutamente sul merito della stessa. Con riferimento all'osservazione dell'onorevole Capano, peraltro, rileva che la previsione di un termine più ampio in presenza di figli minori si giustifica in relazione all'esigenza di dedicare una particolare attenzione all'aspetto psico-affettivo degli stessi. Tale esigenza non sussiste invece per i figli maggiorenni, pur se privi di reddito.

Ritiene inoltre che il provvedimento potrebbe essere l'occasione per risolvere la questione, tuttora controversa in giurisprudenza, degli effetti della riconciliazione sul regime patrimoniale della famiglia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.
C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici.**

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

ART. 1.

1. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « in caso di presenza di figli

minori, il termine di cui al periodo precedente è di due anni »

ART. 2.

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sugli esiti della III Riunione dell'Osservatorio parlamentare e di Governo per il monitoraggio dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali, svoltasi il 18 marzo 2010	21
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione del Commissario Generale dell' <i>United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East</i> (UNRWA), Filippo Grandi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	22
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	23
<i>ALLEGATO (Emendamento approvato)</i>	25
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione <i>ad interim</i> nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	23
Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002. C. 3236 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	24
Sui lavori della Commissione	24

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 12.50.

Sugli esiti della III Riunione dell'Osservatorio parlamentare e di Governo per il monitoraggio dello

stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali, svoltasi il 18 marzo 2010.

Furio COLOMBO, *presidente*, svolge le comunicazioni in titolo ringraziando i colleghi Mario Barbi, Renato Farina ed Enrico Pianetta, che hanno preso parte alla riunione dell'Osservatorio, confermando così il loro costante impegno nei lavori di questo Comitato. Nel ricordare che la

riunione dell'Osservatorio si è tenuta nel quadro dei lavori connessi alla *Universal Periodic Review* sull'Italia da parte del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni e a pochi giorni di distanza dall'audizione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani, signora Pillay, sottolinea che la riunione ha costituito un'occasione utile per un dialogo informale e diretto, al riparo da pressioni mediatiche, tra Governo e Parlamento, tenuto conto dei rispettivi diversi ambiti di competenza istituzionale. Segnala che la riunione, alla quale hanno preso parte colleghi senatori ed esponenti dei Dicasteri degli Esteri, degli Interni, della Giustizia e del Lavoro, competenti sui diversi dossier, ha trattato i seguiti del processo di *Universal Periodic Review*, nonché i contenuti della visita in Italia dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani. Sono inoltre stati affrontati i lavori parlamentari in tema di diritti umani: dall'istituzione della Commissione nazionale sui diritti umani all'introduzione del reato di tortura, all'attuazione dello Statuto della Corte Penale Internazionale e alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta di esseri umani. Ulteriori temi hanno riguardato l'impegno della rete diplomatica italiana in tema di rispetto dei diritti umani; la condizione dei detenuti italiani in Paesi esteri e la libertà religiosa.

Mario BARBI (PD) osserva che l'Osservatorio rappresenta una sede informale di lavoro da cui può derivare impulso al percorso, peraltro già avviato, di produzione normativa connesso agli adempimenti internazionali dell'Italia in campo umanitario, soprattutto laddove tale percorso non preveda oneri finanziari.

Furio COLOMBO, *presidente*, ritenendo che il nostro Paese abbia adesso un compito considerevole da affrontare, alla luce delle numerose raccomandazioni formulate dalle Nazioni Unite all'Italia e da adempiere entro il prossimo mese di giugno, ricorda che l'audizione dell'Alto Commissario per i diritti umani ha fatto emergere una discrepanza tra la percezione che

il Governo italiano ha circa il buon esito del proprio impegno in tema di diritti umani, e le lacune evidenziate dalla signora Pillay rispetto allo stato di tutela dei diritti umani in Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 13.05.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione del Commissario Generale dell'*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA), Filippo Grandi.

(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Svolge quindi un breve intervento introduttivo.

Filippo GRANDI, *Commissario Generale dell'*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA)*, svolge una relazione sui temi dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Margherita BONIVER (PdL) e Mario BARBI (PD).

Filippo GRANDI, *Commissario Generale dell'*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near**

East (UNRWA), replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Finanze, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea, nonché della Commissione Bilancio che ha tuttavia apposto una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Avverte pertanto che il relatore, onorevole Pianetta, ha predisposto l'emendamento 2.1 volto al recepimento di tale condizione (*vedi allegato*).

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, illustra il proprio emendamento 2.1 segnalando che esso recepisce la condizione

apposta al parere favorevole della V Commissione.

La Commissione approva quindi l'emendamento del relatore 2.1.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera inoltre di conferire il mandato al relatore, onorevole Pianetta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione *ad interim* nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Lavoro e Politiche dell'Unione europea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Tempestini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002.

C. 3236 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa e Bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Osvaldo Napoli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Sui lavori della Commissione.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) segnala l'opportunità che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione svolga approfondimenti

istruttori sulla situazione a Cuba, in considerazione delle allarmanti notizie diffuse dagli organi di informazione sulla condizione dei dissidenti politici e, in generale, sull'emergenza umanitaria e politica in tale Paese in relazione alla morte del dissidente Orlando Zapata Tamayo, deceduto nel mese di febbraio dopo ottantotto giorni di sciopero della fame nelle carceri del regime.

Paolo CORSINI (PD) si associa alla proposta della collega Nirenstein ritenendo che la questione rappresenti materia di interesse anche per il Comitato permanente sui diritti umani, costituito presso la Commissione. In merito alle più recenti notizie sulla condizione dei dissidenti cubani, ritiene che per la prima volta si possono cogliere segnali del venire meno del consenso granitico che ha finora caratterizzato il gruppo di intellettuali vicini al regime castrista, tra i quali sono emerse in questi giorni voci critiche sulla questione.

Stefano STEFANI, *presidente*, nel ricordare che la questione è stata posta anche in occasione dell'ultima Conferenza dei presidenti delle Commissioni esteri dei Paesi membri dell'Unione europea, svolta nel mese febbraio a Madrid nell'ambito del semestre di presidenza spagnola dell'Unione europea, condivide l'opportunità che la Commissione svolga approfondimenti su quanto sta accadendo a Cuba e segnala che la prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà valutarne la forma più appropriata.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003 (C. 3211 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del Protocollo di cui all'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. 1. Il Relatore.

(Approvato)

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002. C. 3236 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 26

SEDE LEGISLATIVA:

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu (*Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3269-ter*) 27

COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu 28

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002.

C. 3236 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco GIDONI (LNP), *relatore*, osserva che il Trattato in esame s'inserisce in un

quadro di generale rafforzamento della collaborazione fra l'Italia e i paesi dell'America latina nelle attività di prevenzione e lotta contro il crimine e ha lo scopo di estendere a tutta la materia penale la reciproca assistenza giudiziaria fra Italia e Cile, già in atto limitatamente alla lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga, ai sensi dell'Accordo con il Cile del 16 ottobre 1992.

In particolare, rileva come con il presente Trattato, che si compone di 19 articoli, le Parti s'impegnino a prestare l'assistenza più ampia riguardo la notificazione degli atti giudiziari, l'interrogatorio di indagati e di imputati, le attività di acquisizione probatoria, il trasferimento di persone a fini probatori e le informazioni di carattere penale. Osserva, inoltre, come esuli dal Trattato l'esecuzione di provvedimenti di condanna e di quelli restrittivi della libertà.

Per quanto riguarda le parti di competenza della Commissione Difesa, segnala gli articoli II e III. L'articolo II precisa che l'assistenza viene prestata anche per fatti che non costituiscono reato nella parte richiesta. Ai sensi del successivo articolo III, tuttavia, l'assistenza giudiziaria può essere rifiutata in alcune ipotesi espressamente previste, tra cui vi è quella che prevede che tale rifiuto possa essere opposto nel caso in cui la parte richiesta consideri il fatto per cui si procede alla stregua di reato politico o di reato esclusivamente militare.

Il disegno di legge di ratifica, invece, è composto da quattro articoli. I primi due contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in esame e il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3, che contiene la norma di copertura finanziaria, prevede che all'onere, valutato in 30.890 euro annui a partire dal 2010, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione. Per altro, segnala che le risorse da utilizzare ai fini della copertura finanziaria, ovviamente, dovrebbero essere attinte da economie di spesa derivanti dagli oneri amministrativi concernenti la citata legge di ratifica e non dal contributo erogato dall'Italia ai fini della lotta alla desertificazione.

L'articolo 4, infine, dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, poiché ritiene che per gli aspetti di competenza della Commissione Difesa il provvedimento non presenti profili problematici, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA concorda con le valutazioni formulate dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 13 aprile. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu.

(Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3269-ter).

La Commissione prosegue la discussione dei provvedimenti in titolo, rinviata nella seduta dell'8 aprile 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Avverte, altresì, che è stata assegnata, in sede legislativa, la proposta di legge C. 3269-ter Cicu che, vertendo sulla stessa materia dei progetti di legge in esame, deve intendersi ad essi abbinata.

Ricorda, quindi, che al termine della seduta si riunirà immediatamente il Comitato ristretto incaricato di definire una proposta di testo base da sottoporre all'esame della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 13 aprile 2010.

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	29
Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato C. 3007 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	31
Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Nuovo testo unificato C. 2100 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica depositata dal rappresentante del Governo</i>)	38
Sui lavori della Commissione	37

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 aprile 2010. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.

C. 3273-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame emendamenti e conclusione – Parere*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, fa presente che il

provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione bilancio in quanto reca disposizioni di carattere esclusivamente ordinamentale prive di profili finanziari. Segnala, poi, che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, il quale non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone, pertanto, di esprimere un parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda sulla neutralità finanziaria delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.**Testo unificato C. 3007 e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del testo risultante dall'unificazione degli atti Camera C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo e C. 3198 Poli, che reca disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. In particolare, segnala che il provvedimento dispone che al Presidente della giunta regionale della Toscana, in qualità di Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza determinatosi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio il 29 giugno 2009, sia assegnata la somma di 10 milioni di euro per speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime e di coloro che hanno riportato lesioni gravi e gravissime. Fa, inoltre, presente che è assegnata l'ulteriore somma di 10 milioni di euro per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro.

Per quanto attiene agli effetti finanziari del provvedimento, osserva preliminarmente che le norme non indicano l'esercizio finanziario cui sono imputate le somme stanziare, che peraltro si deve ritenere sia quello relativo all'anno in corso. Rileva, inoltre, che le stesse non consentono di stabilire con esattezza come operi il limite massimo di spesa con riguardo alle due diverse categorie di agevolazioni previste. Osserva, infatti, che in base al disposto del comma 2 dell'articolo 1, il limite di 10 milioni costituisce l'unico parametro di riferimento per le elargizioni dirette ai soggetti colpiti da lesioni gravi e gravissime, mentre, per le somme destinate alle famiglie delle vittime, opererebbe anche il limite minimo di 200.000 euro, da

corrispondere ad ogni singola famiglia avente diritto. In mancanza della definizione di un limite massimo di erogazioni da applicare a ciascuna delle predette categorie di benefici, andrebbe quindi verificata la compatibilità della definizione di un importo minimo di 200.000 euro, stabilito dal comma 3 dell'articolo 1, rispetto al tetto complessivo di spesa autorizzato. A tali fini, sarebbe a suo avviso utile disporre anche di indicazioni circa il numero dei potenziali beneficiari, con particolare riguardo ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime. Al riguardo, osserva, comunque, che il numero delle vittime del disastro di Viareggio può ritenersi un dato acquisito. A tale proposito, ricorda che, da ultimo, in un'audizione svoltasi il 2 febbraio 2010 presso la 8a Commissione del Senato l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Spa ha ribadito che le vittime dell'incidente sono trentadue, mentre segnala che non è stato altrettanto immediato il reperimento di dati con riferimento alle vittime di lesioni gravi o gravissime, che comunque, ad oltre nove mesi dal disastro, appaiono agevolmente identificabili. Non ha, invece, osservazioni da formulare riguardo all'esenzione da ogni imposta e tassa per le elargizioni disposte dal comma 1 dell'articolo 1, atteso che le relative entrate non dovrebbero risultare scontate nelle previsioni di bilancio. Sul punto giudica, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo. Con riferimento all'assegnazione di 10 milioni di euro al completamento degli interventi di ricostruzione conseguenti al disastro ferroviario, osserva che anche qualora le risorse per il completamento degli interventi di ricostruzione dovessero essere assegnate al comune di Viareggio, l'impiego di tali risorse non dovrebbe comportare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto ai sensi dell'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nel saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative

spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

Con riferimento alla copertura finanziaria contenuta nell'articolo 2 del provvedimento, segnala che tale disposizione prevede che all'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante utilizzo del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992. Al riguardo, con riferimento alle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria, ricorda che le risorse del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente sono iscritte nel capitolo 3003 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo del quale è previsto l'utilizzo rechi le necessarie disponibilità. Con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992, relative al Fondo relativo agli investimenti di pertinenza del Dipartimento della Protezione civile, si ricorda che le stesse sono iscritte nel capitolo 7447 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel segnalare che, da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il capitolo del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità, ritiene comunque che il Governo dovrebbe chiarire se l'utilizzo delle suddette risorse possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Segnala, inoltre, che, trattandosi di risorse di conto capitale, al fine di evitare una dequalificazione della spesa, appare necessario che tali risorse vengano destinate al completamento degli interventi di ricostruzione e per il finan-

ziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rappresentare che il Governo non ha ancora potuto completare l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento, si impegna a fornire entro breve termine i chiarimenti richiesti dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD), nel sottolineare l'opportunità del provvedimento in esame, evidenzia come a distanza di molti mesi dal disastro ferroviario di Viareggio dovrebbe essere estremamente agevole per il Governo effettuare una precisa quantificazione degli indennizzi da riconoscere ai familiari delle vittime e ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime. In ogni caso, sottolinea che il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 appare suscettibile di determinare ingiustificate disparità di trattamento tra i familiari delle vittime, in quanto si prevede che a ciascuna famiglia sia attribuita una somma non inferiore a 200.000 euro, senza chiarire se questo debba verificarsi anche quando ad un solo nucleo familiare sia riconducibile più di una vittima.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, anche alla luce del recentissimo disastro ferroviario in Alto Adige, invita il rappresentante del Governo a voler verificare se, come ritiene probabile, alle vittime di tali incidenti già spettino altri risarcimenti, eventualmente dovuti in forza di contratti di assicurazione stipulati dai soggetti gestori dei servizi ferroviari. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede consultiva un nuovo testo del disegno di legge C. 2424 e abbinati e che, nella seduta del 29 ottobre scorso, ha deliberato di chiedere al Governo una relazione tecnica. Al riguardo, segnala che la relazione tecnica non è mai pervenuta e, nel frattempo, la Commissione di merito ha proceduto alla redazione di un ulteriore nuovo testo oggi all'esame della Commissione.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 6, riguardanti agevolazioni per incentivare l'attività di impresa di lavoratori che percepiscono trattamenti di ammortizzatori sociali, osserva che le medesime appaiono recare maggiori oneri non quantificati a carico della finanza pubblica, sia con riferimento alla corresponsione dell'indennità sia con riferimento all'accredito figurativo. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo, con particolare riferimento agli aspetti di seguito indicati. In primo luogo, rappresenta come la fruizione dell'indennità appaia dare luogo ad oneri che si configurano come aggiuntivi e non ricompresi negli stanziamenti attualmente previsti. Infatti, rispetto alla normativa vigente, che prevede il versamento in un'unica soluzione delle mensilità ancora non godute, la norma in esame dispone la corresponsione dell'indennità per un periodo di diciotto mesi, indipendentemente da quante mensilità siano già state percepite. Sottolinea, inoltre, che la norma non specifica la data a decorrere dalla quale va calcolato il predetto periodo di diciotto mesi, potendosi quindi determinare un'estensione della fruizione del beneficio anche in caso di prossima scadenza delle indennità in godimento. Segnala che un ulteriore fattore di incertezza in merito alla quantificazione degli effetti finanziari è costituito dall'indeterminatezza dell'ammontare dell'indennità: non appare, infatti, chiaro a quale parametro essa debba essere commisurata, se al trattamento percepito al 1°

luglio 2009 o se ad un diverso valore di riferimento, atteso che la norma riguarda il trattamento cui il lavoratore ha diritto e non quello già in godimento. Ritiene che non contribuisca a chiarire tale aspetto il richiamo all'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, che fa riferimento a trattamenti di natura ed entità differenziati, limitandosi ad appostare le risorse per il rifinanziamento degli stessi. Quanto alla contribuzione figurativa, rappresenta che si determinerebbero maggiori oneri a carico dell'INPS in relazione all'estensione di diciotto mesi del periodo di godimento dei trattamenti.

Segnala inoltre che la norma sulla contribuzione figurativa può comportare maggiori oneri a carico dello Stato per l'obbligo di integrazione al minimo previsto dalla normativa vigente: si fa riferimento, in particolare, ai trattamenti liquidati secondo il sistema retributivo e misto che, in base ad una contribuzione figurativa pari solo al 50 per cento del dovuto, risultassero inferiori al minimo INPS. Nel caso invece dei trattamenti liquidati secondo il sistema contributivo, rappresenta che tale norma potrebbe risultare inefficace in quanto la normativa vigente prevede la commisurazione dell'ammontare del trattamento pensionistico da liquidare ai contributi versati, fermo restando un limite minimo al di sotto del quale la pensione non può essere liquidata.

Con riferimento ai contributi obbligatori non pensionistici, ritiene che la norma appare suscettibile di ridurre la tutela obbligatoria dei lavoratori, ad esempio contro la malattia, per la maternità, per gli assegni familiari. Ritiene che andrebbero chiariti i riflessi della disposizione a carico dell'INPS qualora ricorrano le predette circostanze.

Circa le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, in materia di agevolazioni per l'assunzione dei lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali ritiene necessario chiarire se i lavoratori assunti continuerebbero o meno a percepire il trattamento in godimento. In ogni caso, osserva che la norma potrebbe comportare oneri non quantificati con riferimento alla

contribuzione figurativa a carico dell'INPS per le mensilità ulteriori rispetto agli ammortizzatori sociali spettanti a normativa vigente. Sul punto ritiene necessario acquisire elementi di valutazione da parte del Governo. Segnala, tra l'altro, che la norma non specifica il parametro a cui deve essere rapportato l'ammontare della contribuzione figurativa.

Con riferimento all'articolo 1, comma 9, relativo all'iscrizione alle liste di mobilità, ritiene necessario un chiarimento in merito alla possibilità che l'iscrizione alle liste di mobilità, prevista dalla norma in esame, comporti o meno il percepimento della relativa indennità, evidenziando che, nel caso in cui essa fosse dovuta, la disposizione comporterebbe maggiori oneri non quantificati.

Ritiene inoltre opportuno che si chiarisca se l'iscrizione nelle liste di mobilità dopo soli diciotto mesi per i dipendenti assunti dal neo imprenditore, che ha un obbligo di assunzione per almeno ventiquattro mesi, sia prevista limitatamente al caso di chiusura dell'impresa.

Circa le disposizioni di cui all'articolo 2, concernenti i finanziamenti agevolati, in merito al comma 1, rinvia alle osservazioni svolte sull'articolo 1, con riferimento sia ai profili di quantificazione dell'onere, sia a quelli applicativi della norma.

Con riferimento, invece, al comma 4, osserva che non appare chiaro a quale trattamento stipendiale la norma faccia riferimento. Nel caso in cui ci si riferisca al trattamento di mobilità, quest'ultimo potrebbe non risultare sufficiente a garantire il debito residuo, considerando, tra l'altro, la sua natura temporanea. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di carattere finanziario ritiene opportuno che il Governo confermi che il richiamo – di cui al comma 2 – all'utilizzo del fondo speciale antiusura gestito dai Confidi debba intendersi nel senso di prevedere anche per le imprese oggetto della disciplina in esame la possibilità di ricorrere all'utilizzo delle disponibilità dello stesso. In tal caso, chiede che il Governo chiarisca se tale

disposizione trova attuazione nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 1996, dal momento che l'articolo 3-bis della proposta include anche l'articolo 2 tra quelli da applicare in coerenza, anche sotto il profilo finanziario, con quanto previsto dall'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter del decreto-legge n. 78 del 2009 e dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Sottolinea che tale chiarimento appare opportuno anche in considerazione del fatto che il suddetto Fondo non ha uno stanziamento iniziale di bilancio. Il relativo capitolo, il capito n. 1618 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, infatti, viene rifinanziato in corso d'anno con i proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 385 e 386 della legge finanziaria per il 2006.

Ricorda che il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura è stato istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996 con una dotazione limitata agli anni 1996, 1997 e 1998. Successivamente, l'articolo 145, comma 25, della legge n. 388 del 2000 ha disposto che il Fondo possa essere finanziato, per gli anni 2001 e 2002, a valere le disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Infine, l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 272 del 2005 ha previsto che il Fondo per la prevenzione dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, possa essere finanziato mediante le somme del Fondo unificato di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive di cui all'articolo 18-bis della legge n. 44 del 1999, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario.

Ricorda che le risorse relative al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive di cui all'articolo 18-bis della legge n. 44 del 1999 sono iscritte nel capitolo n. 2341 del Ministero

dell'interno che reca, per l'anno 2010, uno stanziamento pari a euro 5.937.940. Il suddetto stanziamento viene incrementato in corso d'anno in attuazione di disposizioni previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 3, relativo al regime fiscale, rileva, in primo luogo, che le disposizioni dell'articolo in esame appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi, non quantificati, per il bilancio dello Stato. Ritiene, quindi, necessario acquisire elementi informativi che consentano di valutarne l'ammontare e la relativa distribuzione temporale.

Sottolinea che l'introduzione di un regime fiscale agevolato in materia di imposte sul reddito, IRAP ed IVA potrebbe determinare un effetto di minore entrata con riguardo ai soggetti che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della proposta in esame, pur in assenza di incentivi, avrebbero comunque intrapreso un'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Evidenzia che la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto di un'apparecchiatura informatica determina, inoltre, una nuova spesa per il bilancio dello Stato in riferimento a tutti i soggetti che vi accederanno.

Ai fini della valutazione della sussistenza di un profilo di onerosità, rappresenta che andrebbe altresì chiarita la portata innovativa della disposizione che estende alle nuove imprese il credito d'imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, previsto dall'articolo 2 della legge n. 244 del 2007. Ricorda che l'assegnazione delle risorse stanziare per la concessione di tale credito per gli anni 2008, 2009 e 2010 si è già conclusa ed, attualmente, in base al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2008, possono rinnovare l'istanza i soggetti precedentemente non ammessi al finanziamento per esaurimento dei fondi, le cui domande saranno ammesse al beneficio nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito di rinunce ovvero di decadenza per il venir meno di taluni requisiti. Fa presente che l'estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 ai soggetti che si avvalgono

del regime agevolato sembra, quindi, doversi intendere come una nuova agevolazione, suscettibile, pertanto, di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non quantificati dalla proposta di legge. Sottolinea, inoltre, che andrebbero normativamente indicati sia i termini, iniziale e finale, del periodo di riferimento nel quale devono essere effettuate le assunzioni incrementali, sia i periodi d'imposta di fruizione del credito d'imposta.

Rileva, altresì, che l'articolo 3-*bis* della proposta di legge include anche l'articolo 3 in esame fra le norme la cui applicazione dovrebbe avvenire, per il profilo finanziario, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi da 7 ad 8-*ter* del decreto legge n. 78 del 2009, nonché dall'articolo 19 del decreto legge n. 185 del 2008. Evidenzia che non è chiaro, tuttavia, se tale rinvio debba intendersi nel senso che gli effetti onerosi recati dall'articolo in esame trovino copertura negli stanziamenti disposti dalle norme richiamate, peraltro già preordinati a definite finalizzazioni. Segnala che, ove la norma dell'articolo 3-*bis* debba intendersi in tal senso, occorrerebbe osservare che gli oneri connessi ad agevolazioni fiscali, in considerazione dei meccanismi automatici di fruizione, appaiono in genere difficilmente riconducibili, in assenza di meccanismi che ne regolino l'accesso, a limiti preordinati di spesa, quali si configurano gli stanziamenti previsti dalle norme dei decreti legge richiamati.

Segnala, infine, che l'efficacia delle disposizioni in materia di IVA e di obblighi contabili è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria. Andrebbe in proposito chiarito se, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato, tale clausola debba essere estesa alle altre agevolazioni fiscali previste.

Con riferimento all'articolo 3-*bis*, relativo al coordinamento normativo e finanziario, osserva che la natura degli interventi fiscali, di cui agli articoli 2 e 3, che presuppone generalmente una fruizione in maniera automatica dei benefici previsti, non sembrerebbe coerente con la copertura recata dall'articolo 19 del decreto-

legge n. 185 del 2008, qualificata come limite di spesa. In proposito ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

In merito ai profili di carattere finanziario ravvisa l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine al coordinamento normativo tra le disposizioni contenute nel presente provvedimento e quanto disposto dall'articolo 1, commi 7, 8, 8-*bis* e 8-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2009, che sembra doversi riferire solo alle disposizioni di cui all'articolo 1 e non anche a quelle relative agli articoli 2 e 3 come previsto dal testo della disposizione. A tal proposito rileva che solo le disposizioni di cui all'articolo 1 sembrano sovrapporsi a quelle di cui al suddetto decreto-legge. Ritiene altresì opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in merito alla circostanza che la disposizione in esame sembra costituire la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 dei quali non è, tuttavia, fornita, alcuna quantificazione ed al fatto che le disposizioni di cui all'articolo 2, pur recando una autonoma copertura, sono anche indicate tra quelle da attuare, sotto il profilo finanziario, nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 3-*bis*. Con riferimento alla particolare natura delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, ricorda che, in forza delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8-*bis* e 8-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono state iscritte in bilancio risorse solo per l'anno 2009 e con effetti limitati ai saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

Ritiene, quindi, che le predette risorse, rinvenute, comunque, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, possano essere utilizzate solo per interventi di analoga natura quali quelle di cui all'articolo 1. Con riferimento, invece, alle risorse di cui all'articolo 19 del suddetto decreto-legge n. 185, ricorda che le stesse sono iscritte nel Fondo per l'occupazione ed hanno natura permanente e potrebbero, quindi, essere utilizzate per le disposizioni di cui all'articolo 3 che presentano effetti finanziari per esercizi successivi all'anno 2010.

A tale riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle suddette risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse e se le risorse che costituivano limiti di spesa possano essere utilizzate per interventi quali quelli, in particolare di cui all'articolo 3, che sembrano determinare l'insorgere di diritti soggettivi.

Con riferimento all'articolo 4, relativo alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ritiene necessario un chiarimento sui motivi posti alla base della limitazione al 31 dicembre 2010 dell'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori autonomi. Ciò al fine di escludere effetti finanziari dovuti alla disapplicazione delle relative sanzioni per violazioni di tali obblighi accertati dopo la predetta data.

Con riferimento all'articolo 5, in materia di esonero dal rispetto delle disposizioni del codice ambientale, osserva che l'esonero medesimo dall'iscrizione all'Albo potrebbe comportare il venire meno per l'Albo stesso delle entrate derivanti dai diritti di iscrizione, finalizzate al finanziamento dell'attività della struttura in materia di tutela ambientale e gestione dei rifiuti; tale attività potrebbe interessare anche i rifiuti prodotti dalle imprese costituite ai sensi del provvedimento in esame.

Con riferimento agli altri esoneri disposti dalla norma in esame, ritiene necessario un chiarimento in merito agli eventuali profili finanziari.

Infine, in relazione al complesso delle disposizioni, ritiene che andrebbero chiariti i profili di compatibilità con l'ordinamento comunitario, al fine di escludere l'eventuale applicazione di sanzioni.

Circa le disposizioni in materia contributiva di cui all'articolo 6, commi 3 e 4-*bis*, osserva che esse sembrano comportare oneri non quantificati di natura previdenziale e contributiva.

Fa presente, inoltre, che le richiamate disposizioni recate dal comma 3 non trovano copertura nelle risorse previste dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, in quanto il precedente articolo 3-*bis*

ne limita l'efficacia agli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento in esame. Ricorda quindi che l'abrogazione disposta dal comma 4-*bis* comporta l'applicazione ai soci lavoratori del regime contributivo dei lavoratori autonomi, anziché di quello attualmente applicato dei lavoratori dipendenti, con la conseguente riduzione delle aliquote contributive. Sottolinea che la corrispondente riduzione delle entrate contributive a carico dell'INPS determina quindi effetti finanziari che andrebbero quantificati e coperti.

Circa l'articolo 6-*bis*, recante ulteriori disposizioni in materia di inquadramento previdenziale, osserva che le disposizioni sembrano determinare oneri non quantificati e non coperti.

In particolare, con riferimento al comma 1, che determina sostanzialmente effetti analoghi al precedente articolo 6, comma 4-*bis*, rinvia a quanto già osservato. Per quanto concerne il successivo comma 2, osserva che l'estinzione del contenzioso comporta la soccombenza, di fatto, dell'INPS soprattutto con riferimento ai provvedimenti già definiti e in relazione ai quali l'Istituto avrebbe introitato sia i contributi previdenziali dovuti sia le sanzioni e gli interessi, che potrebbero essere già scontati nelle relative previsioni di bilancio. In proposito ritiene che dovrebbero essere acquisiti elementi da parte del Governo.

Anche alla luce degli esposti rilievi, ritiene opportuno che la Commissione, come già avvenuto in occasione dell'esame del precedente nuovo testo della proposta di legge in esame, deliberi di richiedere al Governo un'apposita relazione tecnica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda sull'opportunità di predisporre una relazione tecnica, impegnandosi, a nome del Governo, a depositarla in tempi rapidi.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, propone di richiedere al Governo di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento, entro il termine ordinario di

trenta giorni previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

La Commissione concorda con la proposta del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Nuovo testo unificato C. 2100 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, chiede se il Governo abbia predisposto la relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI illustra la relazione tecnica, che deposita agli atti della Commissione (*vedi allegato*).

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, alla luce della relazione tecnica illustrata dal rappresentante del Governo, chiede di rinviare alla seduta di domani il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di approfondire i contenuti della medesima. Fa comunque presente, con riferimento all'articolo 2 che, trattandosi di norme in materia previdenziale, la relativa quantificazione, ai sensi della vigente disciplina contabile, dovrebbe essere effettuata su base decennale e non triennale come viene fatto nella relazione tecnica presentata dal Governo.

Massimo VANNUCCI (PD) fa notare che la Commissione, nella seduta pomeridiana dell'11 marzo 2010, aveva stabilito, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, come termine per la presentazione della relazione tecnica il 18 marzo 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

Sui lavori della Commissione.

Massimo VANNUCCI (PD), nell'esprimere il proprio compiacimento per la tempestiva convocazione dell'audizione informale di rappresentanti dell'UNCEM nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00287, della quale è primo firma-

tario, ribadisce l'esigenza, già segnalata nella seduta del 30 marzo 2010, di assicurare la presenza alle audizioni di un rappresentante del Governo che partecipi in modo costante alle sedute dedicate alla discussione della risoluzione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che provvederà ad informare il Governo dell'esigenza manifestata dall'onorevole Vannucci.

La seduta termina alle 12.35.

ALLEGATO

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Nuovo testo unificato C. 2100 e abb.

**RELAZIONE TECNICA DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO
ISPettorato GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO VII

133
—
3

Roma,

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 8 APR. 2010
Prot. n. 1E-3909

Prot. N. 30403
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati: 2
Risposta a nota n. 1E-3808 del 2/04/2010

All'Ufficio legislativo – Economia
Sede

OGGETTO: A.C. 2100 ed abbinati. Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Relazione tecnica. Integrazione.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesto Ufficio legislativo ha trasmesso la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 04/UL/2164/L del 1° aprile 2010, concernente la Relazione tecnica agli articoli 1 (Garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi) e 3 (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali) del provvedimento di cui all'oggetto. Trattasi di Relazione tecnica che integra quella, contenuta nella precedente nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 04/UL/1670/L del 17 marzo 2010, riferita alle disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2 e 3 (Automatismo delle prestazioni per i lavoratori parasubordinati) e dall'articolo 4 (Misure previdenziali in favore degli operai agricoli) del provvedimento medesimo.

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente quanto segue.

Articolo 1 - Prevede l'istituzione di una prestazione da erogare ai dipendenti di imprese insolventi in relazione a situazioni di difficoltà economico-finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.

Nella Relazione tecnica si ipotizza un avanzo del Fondo di garanzia pari a 100 milioni di euro annui, che consentirebbe un accesso annuo al beneficio di poco più di 9.100 lavoratori.

Al riguardo, si fa presente che l'avanzo indicato non costituisce idonea forma di copertura per nuove ragioni di spesa, in quanto, come più volte rappresentato, da ultimo con nota n. 24233 del 19 marzo 2010, i saldi positivi del predetto Fondo di garanzia presso l'Inps sono già scontati a legislazione vigente sia nell'ambito della Gestione prestazioni temporanee dell'Inps sia nel Conto economico delle Pubbliche amministrazioni.

Inoltre, si rammenta che l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982 ha istituito il predetto Fondo di garanzia, con la specifica finalità di "sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile". Successivamente, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 ha previsto l'esonero dal versamento contributivo al predetto Fondo, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, nonché al Fondo per il TFR istituito presso la Tesoreria dello Stato dalla legge finanziaria 2007. Conseguentemente, attualmente il predetto contributo non è versato da tutti i datori di lavoro di imprese con almeno 50 dipendenti, nonché da una quota annualmente crescente di datori di lavoro di imprese con meno di 50 dipendenti. Ciò determina un flusso decrescente di contribuzione al Fondo, mentre permane la funzione di garanzia del medesimo Fondo su tutti gli accantonamenti di TFR riferiti ad annualità precedenti al 2007 (oltre che, ovviamente, a quelli successivi a tale data per le imprese presso cui sono ancora effettuati gli accantonamenti annuali).

Per quanto sopra, sia la Relazione tecnica sia la clausola di copertura sono verificate negativamente. Pertanto, si ribadisce il parere contrario all'ulteriore corso della disposizione.

Articolo 3 - Prevede, limitatamente al biennio 2010 – 2011, che il trattamento ordinario di integrazione salariale può essere corrisposto per un periodo massimo di 78 settimane anziché di 52 settimane, con copertura finanziaria nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 19 del decreto – legge 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

Nella Relazione tecnica l'onere derivante dalla disposizione è stimato in circa 300 milioni di euro in ragione d'anno.

Al riguardo, si fa preliminarmente presente che, come più volte segnalato, da ultimo con nota n. 24233 del 19 marzo 2010, la disposizione comporta l'introduzione di diritti soggettivi, in ordine ai cui oneri risulta inidonea la copertura finanziaria

proposta, che fa riferimento a risorse predeterminate come limite di spesa e legislativamente finalizzate ad interventi già attuati e in corso di erogazione. L'utilizzo di tali risorse presupporrebbe quanto meno la completa soppressione degli istituti, già in erogazione nel corso del 2010, finanziati dalle risorse cui si farebbe riferimento (ammortizzatori sociali per i lavoratori a progetto e potenziamento dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi, anche nel settore dell'artigianato e dell'apprendistato in genere, non tutelati dalla cassa integrazione). Ciò, peraltro, in palese contrasto con quanto indicato per l'anno 2010 all'articolo 2, comma 1, dello stesso provvedimento in esame, nel quale si fa viceversa espressamente riferimento ad un pieno utilizzo delle medesime risorse, con particolare riguardo all'estensione della tutela degli ammortizzatori sociali per i lavoratori a progetto.

Ciò premesso, si fa poi presente che la quantificazione degli oneri evidenziata nella Relazione tecnica risulta sottostimata, in quanto la stessa adotta una ripartizione circa l'utilizzo delle attuali durate massime per trattamento ordinario di integrazione salariale basata su tassi di ricorso riferiti all'anno di competenza 2008, che non risulta significativo rispetto all'attuale situazione (2009-2010) e al comportamento delle imprese ad utilizzare pienamente le durate massime legali consentite.

Per quanto sopra esposto, la Relazione tecnica è verificata negativamente. E' altresì verificata negativamente la copertura finanziaria proposta dalla disposizione in esame.

* * *

Posto quanto sopra circa gli articoli 1 e 3, si segnala poi che la Relazione tecnica (sia la Relazione originaria sia l'attuale integrazione) non considera la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del provvedimento, che prevede che possono essere modificati i requisiti di accesso e rideterminata la misura del trattamento di sostegno al reddito previsto per i collaboratori in regime di monocommittenza dall'articolo 19, comma 2, del decreto - legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.


Al riguardo, si fa presente che la disposizione comporta una copertura finanziaria per l'anno 2010 in quanto si fa riferimento all'utilizzo di risorse dell'esercizio finanziario 2009 che è chiuso ed i cui effetti finanziari sono già inglobati nei saldi di finanza pubblica.

Si ribadisce pertanto il parere contrario sulla disposizione medesima, espresso da ultimo con nota n. 24233 del 19 marzo 2010.

In via di sintesi, con riferimento alle Relazioni tecniche originaria ed integrativa unitamente considerate, di cui rispettivamente alle allegate note del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n.04/UL/1670/L del 17 marzo 2010 e prot. n. 04/UL/2164/L del 1° aprile 2010:

- è **positivamente verificata**, sia sotto il profilo della quantificazione degli oneri sia sotto il profilo della copertura finanziaria, la parte della Relazione tecnica riferita alle disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2 e 3;
- è altresì **positivamente verificata** la parte della Relazione tecnica riferita alle disposizioni recate dall'articolo 4, che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- è **negativamente verificata** la Relazione tecnica, sia sotto il profilo della quantificazione degli oneri sia sotto il profilo della copertura finanziaria, riferita all'articolo 1 e all'articolo 3, nonché per l'assenza della quantificazione ed indicazione della relativa copertura con riferimento all'articolo 2, comma 1.

Il Ragioniere Generale dello Stato



in_lps.04.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0001670.17-03-2010

Al. 1



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
UFFICIO LEGISLATIVO



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 17/03/2010
Prot. 04 / UL / 0001670 / L

Prot.

Roma, 17 marzo 2010

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Ufficio Legislativo economia

c. p. c. al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Ufficio Legislativo finanze
- Ragioneria Generale dello Stato

ROMA

Oggetto: A.C. 2100 e abbinati, Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.

In riscontro alle note di codesto Ufficio, rispettivamente prot. n. 1E - 3003 del 10 marzo u.s. e prot. n. 1E - 3075 dell'11 marzo u.s., si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si condividono le osservazioni formulate dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle note prot. n. 21576 del 10 marzo u.s. e prot. n. 22646 del 15 marzo u.s. relativamente alle singole disposizioni del provvedimento in oggetto e, conseguentemente, i pareri in esse espressi.

Ciò premesso, con riferimento ai singoli articoli, sulla base degli elementi forniti dall'INPS; per quanto di competenza, si osserva:

- art. 1. La previsione non si armonizza né con lo scopo né con il necessissimo di funzionamento del Fondo di garanzia, il quale, in ottemperanza alla direttiva comunitaria 80/987/CE (ora 2008/94/CE), presuppone l'insolvenza del datore di lavoro. La previsione che il datore di lavoro debba trovarsi in particolare difficoltà economico-finanziaria, riconosciuta per ogni singolo caso in sede governativa, non si concilia con la definizione comunitaria di datore di lavoro insolvente contenuta nell'art. 2 della citata direttiva. Al riguardo si segnala che lo

Straso Italiano ha l'obbligo di comunicare alla Commissione ed agli altri Stati membri le procedure di insolvenza che danno titolo all'intervento del Fondo di garanzia. La prestazione inoltre non è equivalente a quella prevista in caso di insolvenza del datore di lavoro, in questo caso infatti verrebbero corrisposti tutti i crediti di lavoro non pagati dal datore di lavoro, a condizione che quest'ultimo, nei dodici mesi precedenti la data del decreto ministeriale di autorizzazione, sia stato inadempiente per almeno 4 mensilità di retribuzione.

- art. 2. Con riferimento al comma 1 recante una disposizione finalizzata al potenziamento dell'indennità di reinserimento in favore dei collaboratori in regime di monocommitenza, nei limiti delle risorse stanziare per tale misura a legislazione vigente, si esprime parere favorevole. Con riferimento ai commi 2 e 3, come si evince dall'allegata scheda fornita dall'INPS, i maggiori oneri derivanti dalla disposizione risultano coperti dal maggiore gettito contributivo conseguente all'applicazione dell'aliquota aggiuntiva prevista. Tuttavia, in considerazione degli effetti negativi sul costo del lavoro conseguenti all'incremento di aliquota previsto, in particolare nell'attuale fase congiunturale, si esprime il parere contrario di questa Amministrazione.


- art. 3. In via preliminare, si sottolinea quanto già osservato dal MEF - UL e RGS in ordine alla circostanza che la disposizione introduce di fatto il diritto soggettivo all'automatica estensione a 78 settimane per la concessione della cassa integrazione ordinaria, non essendo prevista sul piano procedimentale alcuna novità che introduca uno schema concessorio concretamente vincolato al rispetto di risorse definite e predeterminate. Per la copertura dell'intervento la disposizione fa riferimento a risorse già finalizzate, a legislazione vigente, ad interventi definiti nell'ambito dell'articolo 19, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, in favore dei lavoratori a progetto e per il potenziamento dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi, anche con riferimento a settori non tutelati dalla cassa integrazione, attuati ed in corso di attuazione. Infine, con riferimento ai lavoratori a progetto, si sottolinea la contraddittorietà del provvedimento che, all'articolo 2, comma 1, mira invece ad una piena utilizzazione delle predette risorse finalizzate in particolare all'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito in favore dei predetti lavoratori. Per quanto sopra, si esprime pertanto il parere contrario di questa Amministrazione.

- art. 4. Con riferimento all'articolo in questione l'INPS, con nota del 16 marzo u.s., prot. 0000083, ha rappresentato quanto segue. La proposta ha lo scopo

di rendere più efficiente ed efficace la procedura di accertamento e riscossione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro agricoli per la manodopera dipendente occupata, attraverso la previsione della notifica collettiva degli elenchi mediante modalità telematiche, l'abolizione degli elenchi trimestrali e l'istituzione degli elenchi di variazione, sempre notificati con modalità telematiche, in luogo delle notifiche individuali cartacee. Elemento qualificante delle proposte è la previsione contenuta nei commi 1 e 3 per la quale l'Istituto provvede a compilare e notificare gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli "on line", secondo modalità operative stabilite dall'ente medesimo, sul proprio sito istituzionale aderendo in tal modo a quanto richiesto dalle parti sociali nell'Avviso comune sottoscritto il 23 giugno 2009. In questo modo, pur rimanendo invariata l'efficacia costitutiva dei rapporti di lavoro ai fini del diritto delle prestazioni previdenziali e assistenziali, tutto il sistema di accertamento diventa più efficiente ed efficace a seguito della velocizzazione degli adempimenti amministrativi assicurati con sistemi telematici e non più della carta, anche in linea con la riforma, di imminente attuazione, del "Codice dell'amministrazione digitale" che, appunto, prevede il passaggio dalla carta all'elettronica. Per quanto sopra, la disposizione avendo carattere esclusivamente organizzativo, in quanto sostituisce alla procedura cartacea di pubblicazione degli elenchi modalità di pubblicazione in forma telematica, non determina alcun riflesso né sul gettito contributivo né sulle prestazioni previdenziali relative ai lavoratori agricoli. All'attuazione della disposizione in argomento l'Istituto previdenziale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IL VICE CAPO UFFICIO LEGISLATIVO

(dot. Edoardo Gambacini)



MISURE STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO E PER LA TUTELA DI DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORATORI
Art. 2 - Misure in favore dei collaboratori in regime di intercomunale

A. C. 2105 e AMB.

Scinza dei maggiori oneri e della relativa aliquota contributiva connessa all'applicazione del comma 1:

2. l'articolo 2116 del codice civile si intende applicabile anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché versino in regime di mensocomunicazione e non siano titolari dell'obbligo di versamento contributivo. All'occorrenza di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante le maggiori entrate provenienti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3.

3. l'aliquota applicativa di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, è incrementabile fino alla misura di 0,25 punti percentuali.

Anno	Maggiori oneri pensionistici (a)		Maggiori oneri prestazioni temporanee (b)		Totale maggiori oneri (a+b)		Contribuenti alla Gestione separata che versano l'aliquota aggiuntiva di cui all'art. 7 del decreto 12 luglio 2007		Aliquota aggiuntiva (%)
	Numero pensionati	Oneri lordi	Numero prestazioni	Oneri lordi	Numero contribuenti	Redditi complessivi (euro)			
Anno 2010	340	420.000	1.800	4.320.000	2.140	4.740.000	1.107.918	17.693.700.000	0,03%
Anno 2011	530	960.000	1.800	4.500.000	2.330	5.460.000	1.104.000	17.971.400.000	0,03%
Anno 2012	750	1.230.000	1.800	4.500.000	2.550	5.730.000	1.114.026	18.514.000.000	0,03%

N.B. Ai fini della stima degli oneri, sono state considerate le prestazioni pensionistiche contributive (non le supplementari) e le prestazioni temporanee (malattia, maternità, ASPI) stimata per il preventivo 2010 della gestione separata, ipotizzando che il 5% della suddette prestazioni sia interessata all'automaticità delle prestazioni.

Ita è stato favorevole l'eventuale recupero di contributi da parte dell'INPS.

(*) Il maggior gettito contributivo è ovviamente pari al maggior onere previsto per ciascuna anno nella colonna (a+b).

AL 2



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Ufficio Legislativo

Prot.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 1 APR. 2010
Prot. n. 1E-3766



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 01/04/2010
Prot. 04 / UL / 0002184 / L

Roma,

Al Ministero dell'economia e delle
finanze

- Ufficio Legislativo economia

alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri

- Dipartimento per i rapporti
con il Parlamento

e.p.s.i.

al Ministero dell'economia e delle
finanze

- Ragioneria Generale dello
Stato

LORO SEDI

Oggetto: AC 2100 ed abbinati - Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori - Relazione tecnica al testo unificato

Ad integrazione di quanto già trasmesso con nota Prot. 04/UL/0001670/L del 17 marzo u.s., ed a riscontro della nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio Legislativo economia, Prot. 1E - 3696 del 30 marzo u.s., si trasmettono le schede tecniche, predisposte dall'INPS, relativamente all'art. 1 ("Garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi") ed all'art. 3 ("Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali") del testo unificato.

IL VICE CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Dott. Edoardo Gambacciani)

IPOTESI DI TESTO DEL RELATORE**Art. 1.***(Garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi).*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, e nei limiti delle disponibilità complessive del Fondo medesimo, ad erogare ai lavoratori, dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non erogati da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, a condizione che non siano state corrisposte almeno quattro mensilità nei dodici mesi precedenti alla data di emanazione del decreto di cui al comma 4.

4. L'erogazione delle somme di cui al comma 3 al netto delle trattative previdenziali e assistenziali è riconosciuta ai lavoratori sulla base di specifici accordi in sede governativa stipulati, in relazione a ciascuna delle imprese interessate, con le parti sociali e approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. A seguito dell'erogazione delle somme di cui al comma 3, l'INPS subentra al lavoratore, a qualunque titolo, nel rapporto di credito con l'impresa, limitatamente agli importi ad esso erogato.

Stima numero medio annuo lavoratori potenziali beneficiari

Retribuzione lorda annua 2010 (Programma Stabilità Italia 2010)	27.262
Trattamento medio lordo (6 mensilità)	12.116
Importo ritenute previdenziali e assistenziali INPS a carico lavoratore	1.150
Trattamento medio netto previsto dall'ipotesi in esame	10.966
Sulla base di un avanzo medio, ipotizzato pari a 100 milioni di euro l'anno, il numero dei lavoratori potenziali beneficiari del trattamento in esame risulta:	9.119

Inps - Coordinamento Generale Statistico Attuariale

IPOTESI DI TESTO DEL RELATORE

Art. 3.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. Limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere corrisposto per un periodo massimo complessivo di 78 settimane.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

Stima onere medio annuo biennio 2010-2011

Integrazioni salariali ordinaria industriale
 ipotesi di incremento del limite massimo di fruizione da 52 a 78 settimane nel biennio

Numero settimane autorizzate di competenza	Numero unità produttive che hanno fruito 2008	Numero ore autorizzate 2008 (*)	Stima ore fruita	Percentuale di ricorso dopo la 52ª settimana	Numero ore fruita per ulteriori 26 settimane
meno di 40	19.925	87.534.784	27.457.452	20%	3.745.748
da 40 a 50	66	1.781.976	1.781.976	90%	801.899
più di 50	11	838.542	838.542	100%	416.771
Totale	20.002	90.156.272	40.073.000		4.964.408

Cfr. note n. 30403/2010

Numero settimane autorizzate di competenza	Importo medio orario 2010 (euro)			
	Prestazione	Copertura figurativa	ANF	TOTALE
da 1 a 26	5,25	4,4	0,29	9,94

Incremento ore fruita a stima 2010: **500%**

Numero settimane autorizzate di competenza	Oneri complessivi per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (euro)			
	Prestazione	Copertura figurativa	ANF	TOTALE
meno di 40	117.991.000	98.688.000	8.518.000	223.397.000
da 40 a 50	25.280.000	21.170.000	1.995.000	47.625.000
più di 50	13.128.000	11.003.000	725.000	24.856.000
Totale oneri per ciascun anno	156.378.000	131.981.000	8.638.000	296.978.000
Totale biennio 2010 e 2011	312.758.000	262.122.000	17.276.000	592.156.000

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato al senat e per gli effetti dall'art. 17 c. 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196

quantificazione oneri positiva negativa
 copertura finanziaria positiva negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Conto

8 APR. 2010

(*) Archivio DCS/IT riferito alle settimane di competenza in cui è stata effettivamente ridotta o sospesa l'attività.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato C. 3007 ed abbinato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 ed abbinato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	50
Sui lavori della Commissione	59
ERRATA CORRIGE	59

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.

Testo unificato C. 3007 ed abbinato.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla IX Commissione

Trasporti, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul testo unificato delle proposte di legge C. 3007 Bergamini (PdL), C. 3171 Velo (PD) e C. 3198 Poli (UdC), recante « Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

L'articolo 1, comma 1, assegna al commissario delegato nominato in occasione del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 la somma di 10 milioni di euro per erogare speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime e di coloro che, a causa del disastro, hanno riportato lesioni gravi e gravissime, nonché la somma di 10 milioni di euro per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro.

Ai sensi del comma 2 i soggetti beneficiari delle predette elargizioni sono in-

dividuiati, d'intesa con il commissario delegato, dal sindaco del Comune di Viareggio, che determina anche la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.

La disposizione specifica che a ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma non inferiore a euro 200.000, mentre ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito dell'importo complessivo stabilito, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità.

Il comma 3 stabilisce l'ordine secondo il quale sono assegnate e corrisposte le elargizioni, le quali spettano, in primo luogo, al coniuge superstite (escluso il coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato) e ai figli a carico; quindi, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai figli anche non a carico; ai genitori; a fratelli e sorelle conviventi a carico; a soggetti conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento; al convivente *more uxorio*.

Il comma 4 stabilisce che i provvedimenti di elargizione sono adottati dal commissario delegato, in conformità con l'atto del sindaco del Comune di Viareggio che individua i beneficiari.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 5, il quale prevede che le predette elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

L'articolo 2 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge, quantificati in 20 milioni di

euro per l'anno 2010, ai quali si provvede, per 10 milioni di euro, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, e, per i restanti 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al servizio di protezione civile di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Alberto FLUVI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

Nuovo testo C. 2424 ed abbinate.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XI Commissione Lavoro, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul nuovo testo della proposta di legge C. 2424 Antonino Foti (PdL), recante interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione di merito, alla quale è stata abbinata la proposta di legge C. 3089 Jannone (PdL).

Al riguardo ricorda innanzitutto che la Commissione aveva già avviato l'esame, in sede consultiva, sulla precedente versione del provvedimento trasmessa dalla XI Commissione, senza peraltro giungere all'espressione del parere. In tale occasione

lui stesso ed il rappresentante del Governo avevano formulato una serie di rilievi sul contenuto di alcune disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Passando quindi ad illustrare le modifiche rispetto al testo trasmesso in precedenza dalla Commissione di merito, segnala in primo luogo come siano state apportate alcune innovazioni alla misura sperimentale indicata dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, comma 1.

Tale misura è costituita, in sostanza, dalla corresponsione, in favore dei lavoratori dipendenti i quali fruiscano di trattamenti di indennità di disoccupazione, di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di cassa integrazione salari straordinaria e di mobilità, nonché di contratti di solidarietà, e che avviino un'attività d'impresa, di un'indennità mensile pari al 50 per cento del trattamento cui hanno diritto, nonché dall'erogazione di una quota del trattamento in unica soluzione, in forma capitalizzata, da parte della Cassa depositi e prestiti.

In questo contesto la XI Commissione ha specificato, al comma 1 dell'articolo 1, che la predetta misura sperimentale è alternativa all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis ed 8-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009, le quali già contemplano la possibilità che i trattamenti di sostegno al reddito possono essere utilizzati dal lavoratore destinatario per intraprendere un'attività di lavoro autonomo o un'attività di impresa.

Tale integrazione risponde all'esigenza, da lui stesso segnalata nel corso dell'esame in sede consultiva presso la VI Commissione, di assicurare il coordinamento tra le norme dell'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2009 e quelle recate dall'intervento legislativo in esame, al fine di evitare sovrapposizioni e contraddizioni.

Inoltre la Commissione di merito ha chiarito che la nuova indennità mensile si applica per il biennio 2010-2011 e spetta per la durata, prevista dalla legislazione vigente, dei trattamenti cui essa si sostituisce.

In connessione con le predette modifiche, al comma 1 dell'articolo 2 è stata ridotta dal 50 al 25 per cento la quota residua del trattamento che viene erogata in unica soluzione al lavoratore in forma capitalizzata.

Ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, i quali stabiliscono che la quota di indennità corrisposta mensilmente al lavoratore è posta a carico della Gestione prestazioni temporanee dell'INPS, e che i periodi durante i quali essa è fruita sono coperti da contribuzione figurativa a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali della stessa INPS, ferma restando la facoltà, per gli interessati, di integrare la contribuzione figurativa versando la quota corrispondente al restante 50 per cento dell'indennità, si è specificato che, qualora il lavoratore già fruisca dei trattamenti di integrazione salariale al momento in cui presenta la domanda per accedere alla nuova misura sperimentale, l'indennità mensile prevista dal comma 1 dell'articolo 1 è erogata solo per il periodo residuo, fino al termine massimo di fruizione del trattamento previsto dalla legislazione vigente.

Per quanto riguarda il comma 9, ai sensi del quale i lavoratori che si sono avvalsi della misura di cui all'articolo 1, comma 1, nonché i lavoratori da essi assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa, possono, al termine della fruizione della misura, iscriversi nelle liste di mobilità, la Commissione di merito ha precisato che tale possibilità spetta nel caso in cui essi decidano di non proseguire l'attività imprenditoriale o lavorativa a causa di comprovate difficoltà di natura economica o finanziaria, ovvero di un evento improvviso o imprevisto che renda impossibile mantenere l'attività stessa.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, al comma 2 dell'articolo 2, il quale prevede che le imprese costituite dai lavoratori che accedono alla misura sperimentale dei cui all'articolo 1, comma 1, possano avvalersi, ai fini dei finanziamenti bancari, delle garanzie dei Fondi speciali antiusura costituiti dai confidi e dalle fondazioni per la

prevenzione del fenomeno dell'usura, la XI Commissione ha specificato che la misura si applica per il biennio 2010-2011.

La Commissione di merito ha inoltre soppresso, accogliendo un rilievo espresso dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in sede consultiva presso la VI Commissione, la previsione secondo cui la garanzia è prestata indipendentemente dal rifiuto di una domanda di finanziamento assistita da garanzia.

È stata altresì soppressa la precedente versione del comma 4, la quale prevedeva, per i soggetti che abbiano utilizzato le predette garanzie e si avvalgano della possibilità, prevista dal comma 9 dell'articolo 1, di iscriversi nelle liste di mobilità, che essi fossero tenuti alla cessione del quinto dello stipendio nei confronti delle banche che hanno erogato i finanziamenti in loro favore.

In luogo di tale previsione la XI Commissione ha invece previsto che, nel caso in cui i soggetti che hanno chiesto la fruizione della misura sperimentale interrompano la propria attività d'impresa per le ragioni indicate dal comma 9 dell'articolo 1, e tornino a percepire redditi da lavoro dipendente, essi sono tenuti ad effettuare la cessione del quinto dello stipendio, in favore dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti ai sensi dell'articolo 2. In caso di inadempienza si applicano le previsioni relative al recupero dei crediti di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Sempre con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala come l'articolo 3, il quale reca una serie di disposizioni tributarie specifiche per i soggetti che si avvalgano della misura sperimentale introdotta dall'articolo 1, abbia subito rilevanti modifiche rispetto al testo precedentemente trasmesso, sul quale sia lui stesso sia il rappresentante del Governo avevano formulato numerosi rilievi nel corso dell'esame presso la VI Commissione.

Per tali soggetti si prevede innanzitutto, al nuovo comma 1, l'applicazione del regime tributario dei contribuenti minimi di

cui ai commi da 96 a 116 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), qualora sussistano i presupposti, le condizioni ed i requisiti previsti da tale disciplina. In sostanza, dunque, la norma si limita a ribadire quanto già previsto dalle citate disposizioni della legge n. 244.

In proposito ricorda che il predetto regime semplificato dei contribuenti minimi prevede, in estrema sintesi: l'esclusione dei contribuenti minimi dalla soggettività passiva ai fini IRAP; l'applicazione – anche per le imprese – del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito; l'assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva; l'estensione dell'ambito applicativo del regime di franchigia IVA di cui all'articolo 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; l'esclusione dell'applicazione degli studi di settore; la riduzione degli adempimenti contabili.

Il comma 2, il quale riprende il contenuto del comma 7 del precedente testo, prevede che ai soggetti che si avvalgono del regime tributario speciale si applicano le disposizioni in materia di credito d'imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della predetta legge n. 244 del 2007.

Al riguardo osserva, richiamando le considerazioni in merito espresse dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in sede consultiva sulla precedente versione del testo, come le disposizioni richiamate della legge n. 244 abbiano istituito, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito di imposta per ciascun lavoratore assunto nell'anno 2008, in favore dei datori di lavoro che incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise; dal momento che la predetta disciplina agevola le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008, il credito d'imposta non potrebbe applicarsi ai datori di lavoro che si avvalgono del regime di cui all'articolo 3, in quanto si tratta di soggetti che

avviano un'attività successivamente all'ambito temporale di applicazione delle predette disposizioni agevolative.

Il comma 3, che riprende il contenuto del comma 8 della precedente formulazione del testo, stabilisce che i soggetti fruitori del regime speciale possono farsi assistere, negli adempimenti tributari, dal competente ufficio delle entrate, munendosi in tal caso di un'apparecchiatura informatica da utilizzare per la connessione con il sistema informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

In connessione con tale previsione il comma 4, il quale riprende il contenuto del comma 9 del precedente testo, riconosce a tali soggetti un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione dei versamenti tributari e contributivi, pari al 40 per cento «della parte del prezzo unitario di acquisto dell'apparecchiatura» per un importo non superiore a 400 euro, spettante anche in caso di acquisizione dell'apparecchiatura attraverso locazione finanziaria. La disposizione specifica che l'agevolazione spetta anche qualora i beni siano acquisiti in locazione finanziaria, nel qual caso il credito d'imposta è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo di imposta, fino a concorrenza dell'importo di 400 euro.

Per quanto riguarda la formulazione del comma 4, richiamando le considerazioni già espresse sia da lui stesso sia dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in sede consultiva, ribadisce come non risulti chiara la nozione di «40 per cento della parte del prezzo unitario», atteso che l'indicazione della percentuale sembra sufficiente ad identificare la quota del prezzo di acquisto per la quale è fruibile il credito d'imposta: appare pertanto preferibile indicare che il credito spetta nella misura del 40 per cento del prezzo di acquisto dell'apparecchiatura e dei relativi accessori, per un importo massimo non superiore a 400 euro.

Inoltre appare opportuno precisare se, nell'ipotesi di acquisizione mediante loca-

zione finanziaria, il limite di 400 euro si riferisca all'ammontare del credito fruibile per ogni anno in cui si corrisponde il canone di locazione, ovvero costituisca il limite massimo complessivo fruibile del credito.

Il comma 5, che riprende sostanzialmente, con alcune modifiche, il comma 10 della precedente versione del testo, stabilisce che i soggetti i quali si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono dedurre dall'imposta sul reddito, nel primo biennio di attività, le somme erogate per la partecipazione a corsi di formazione professionale e di apprendimento, purché documentate e coerenti con gli obiettivi e l'attività svolta dall'impresa, nel limite massimo di 5.000 euro.

La Commissione di merito ha al riguardo corretto, accogliendo un rilievo in tal senso espresso sia da lui stesso sia dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in sede consultiva presso la VI Commissione, la precedente formulazione del testo, che faceva erroneamente riferimento alla deducibilità dall'imposta, ed ha ridotto da un triennio ad un biennio l'ambito temporale di applicazione del beneficio.

Richiamando le considerazioni già espresse in occasione dell'esame in sede consultiva del precedente testo, ribadisce al riguardo l'opportunità di chiarire se il limite massimo dell'agevolazione di 5.000 euro riguardi a ciascun anno del primo biennio di attività, ovvero costituisca un limite complessivo per l'intero biennio.

Il comma 6, introdotto dalla Commissione di merito, prevede che con decreto del Ministro dell'economia siano definite le modalità applicative delle disposizioni recate dall'articolo 3, compresa l'individuazione dei meccanismi di decadenza dai benefici tributari, nonché delle misure atte a verificare eventuali abusi.

Evidenzia in merito come la modifica raccolga un'indicazione in tal senso espressa dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in sede consultiva presso la VI Commissione.

Il comma 7 subordina l'efficacia dei benefici tributari recati dall'articolo 3 alla

preventiva notifica alla Commissione europea, ai fini della verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Al riguardo rileva come la previsione risponda all'esigenza, segnalata sia da lui stesso sia dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Finanze, di assicurare il coordinamento di tutte le norme tributarie recate dall'intervento legislativo con la disciplina comunitaria.

All'articolo 4, comma 3, il quale prevede, per i lavoratori dipendenti delle imprese, l'applicazione delle misure generali di tutela in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro indicate dall'articolo 15 del già citato decreto legislativo n. 81, nonché l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 del medesimo decreto n. 81, la XI Commissione ha specificato che tale previsione vale per il biennio 2010-2011.

L'articolo 5 ha subito anch'esso rilevanti modifiche da parte della Commissione di merito.

Il comma 1 prevede che le imprese avviate avvalendosi delle misure di cui all'articolo 1 sono tenute, per il biennio 2010-2011, al solo obbligo di registrazione dei rifiuti pericolosi, il quale, ai sensi del comma 2, è assolto compilando e conservando per 18 mesi copia dei formulari di identificazione dei rifiuti previsti ai fini del loro trasporto dall'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il comma 1 esonera inoltre le medesime imprese dall'applicazione dell'articolo 189 del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale riguarda gli obblighi di comunicazione al catasto dei rifiuti ai fini dello svolgimento di attività nel campo della raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti.

Il comma 3 stabilisce che qualora le citate imprese svolgano, ai sensi del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 156, operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ovvero effettino operazioni di raccolta e trasporto, nella misura di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, dei propri rifiuti

pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, esse possono iscriversi nell'Albo dei gestori ambientali mediante comunicazione al competente Comitato regionale (che costituisce titolo abilitativo all'avvio dell'attività di trasporto), semplicemente indicando i dati dell'impresa, la tipologia dei rifiuti, il tipo e la targa dei mezzi utilizzati.

In tale contesto segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la norma secondo cui l'iscrizione all'Albo è esente dalla relativa tassa di concessione governativa e dal diritto annuale.

All'articolo 6 la XI Commissione ha soppresso il comma 4-*bis*, il quale intendeva abrogare l'articolo 2, terzo comma, del regio decreto n. 1422 del 1924, secondo il quale le società cooperative assumono la qualifica di datori di lavoro anche nei riguardi dei soci impiegati in lavori assunti dalle medesime società cooperative.

All'articolo 7, comma 1, il quale stabilisce, tra l'altro, che i soci delle cooperative artigiane hanno titolo all'iscrizione nella gestione previdenziale degli artigiani e che la base imponibile per il calcolo dei contributi da versare a tale gestione è costituito dal trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge n. 142 del 2001, recante la disciplina del trattamento economico dei soci lavoratori delle cooperative, la Commissione di merito ha specificato che tale previsione opera in deroga al disposto del già citato articolo 2, terzo comma, del regio decreto n. 1422 del 1924, ai sensi del quale le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti.

È rimasto invece fermo, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'ultimo periodo del comma, il quale prevede che, «ai fini dell'imposta sui redditi» si applica l'articolo 50 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n. 917 del 1986, recante l'elencazione dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.

Al riguardo, riprendendo le considerazioni già espresse da lui stesso e dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in sede consultiva, ribadisce come non risulti del tutto chiara la portata della disposizione, la quale sembra comunque voler ribadire la previsione di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *a*), del TUIR, la quale prevede che i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, di quelle agricole e delle cooperative della piccola pesca, nel limite dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, sono equiparati fiscalmente a quelli di lavoro dipendente, a condizione che le cooperative stesse siano iscritte nei registri della cooperazione, e che esse osservino i principi di mutualità stabiliti dalla legge ed indicati nei rispettivi statuti.

Appare inoltre opportuno valutare se tale previsione non si ponga in contraddizione con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, laddove è previsto che dal rapporto di lavoro in qualsiasi forma instaurato dal socio lavoratore di cooperativa derivano i relativi effetti di natura fiscale.

In ogni caso la norma dovrebbe essere integrata nel senso di specificare che il regime tributario applicabile a tali redditi è quello di cui alla predetta lettera *a*) dell'articolo 50, comma 1, del TUIR.

Segnala altresì come, qualora il rapporto di lavoro sia instaurato in forma autonoma, il relativo reddito dovrebbe essere determinato ai sensi dell'articolo 54 del TUIR.

La Commissione di merito ha inoltre aggiunto un comma 3, ai sensi del quale le disposizioni recate dall'articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012.

L'articolo 8, introdotto dalla Commissione di merito, reca, al comma 1, la copertura finanziaria degli oneri determinati dagli articoli 1, 2 e 3 quantificata in 3,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011: ad essi si provvede

mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 7, 8, 8-*bis* e 8-*ter* del decreto-legge n. 78 del 2009.

Il comma 2 individua invece la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, valutati in 8,8 milioni di euro a decorrere dal 2012 a valere sulle disponibilità del Fondo speciale di parte corrente.

Anche in questo caso le modifiche apportate dalla Commissione di merito sono valse a colmare una lacuna del precedente testo, che non individuava esplicitamente alcuna forma di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.

L'articolo 9, anch'esso inserito dalla Commissione di merito, stabilisce che il Governo presenti, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, una relazione sull'attuazione delle misure sperimentali di cui all'articolo 1, individuando in tale sede anche possibili modifiche ed integrazioni, nonché valutazioni circa l'estensione di tali misure ad altre categorie, quali i lavoratori socialmente utili.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA, con riferimento all'articolo 2 del nuovo testo, i cui commi 2, 3 e 4 recano, richiamando l'articolo 15 della legge n. 108 del 1996, alcune agevolazioni creditizie in favore delle imprese costituite avvalendosi dello strumento di sostegno di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, rileva come la disposizione di cui al predetto articolo 15 della legge n. 108 del 1996 non consenta di agevolare lo *start-up* delle imprese, essendo finalizzata ad assistere, con la garanzia di fondi pubblici, piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, già esistenti ed operative. Peraltro, la misura prevista sembra costituire un aiuto di Stato rientrante nella categoria « *de minimis* » ai sensi di quanto previsto dai Regolamenti CE nn. 69/2001 e 1998/2006.

Esprime quindi talune perplessità circa la formulazione dell'articolo 3.

In via preliminare, osserva come le disposizioni agevolative ivi previste appaiano contrarie alla disciplina comunitaria, in quanto selettive; infatti, pur non

individuando uno specifico settore di attività o una determinata area territoriale, prevedono il riconoscimento delle agevolazioni fiscali soltanto per una specifica categoria di beneficiari (i lavoratori dipendenti individuati dal comma 2 dell'articolo 1), i quali, al verificarsi delle condizioni richiamate dal medesimo comma 2, avviano un'attività di impresa. Tale previsione non sembra peraltro inquadrabile nell'ambito del Regolamento generale in materia di esenzione per categoria (CE) n. 800/2008.

In particolare, con riferimento al comma 1 dell'articolo 3, il quale detta uno speciale regime fiscale di favore per le imprese avviate avvalendosi dello strumento di sostegno di cui al comma 1 dell'articolo 1, consentendo a tali soggetti di optare per il regime (cosiddetti « minimi ») di cui all'articolo 1, commi da 96 a 116, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), rileva come i presupposti oggettivi per poter esercitare l'opzione per il regime agevolato, cui rimanda il comma 1, siano quelli previsti dall'articolo 1, comma 96, della citata legge finanziaria per il 2008.

Ai sensi di tale comma, sono considerati contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione che: 1) nell'anno solare precedente, non hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 30.000 euro; non hanno effettuato cessioni all'esportazione; non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente; 2) nel triennio solare precedente, non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratto di appalto e locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Il regime dei contribuenti minimi, in sostanza, consente alle persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, di usufruire di un regime agevolato che esonera il contribuente da quasi tutti gli obblighi previsti ai fini IVA dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, lo esenta dall'Irap, lo esclude dall'applicazione degli studi di settore, lo esonera dalla tenuta delle scritture

contabili ai fini delle imposte sui redditi. Al reddito, determinato secondo un principio di cassa, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari, al 20 per cento. Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo è determinato come differenza tra i ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese sostenute nello stesso periodo; concorrono al reddito inoltre le plusvalenze e le minusvalenze. I contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge, tra cui i contributi previdenziali ed assistenziali, si deducono dal reddito.

Segnala, quindi, come il regime dei « minimi », che si intende estendere ai sensi del comma 1, sia un regime « naturale », cui si aderisce non per opzione ma, per le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, come nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, semplicemente comunicando, nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, di presumere la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma. Qualora, infatti, i contribuenti che si qualificano per l'applicazione del regime dei minimi intendano applicare il regime ordinario, l'articolo 1, comma 110, della legge n. 244 del 2007, prevede espressamente l'esercizio di una opzione in tal senso, valevole sia ai fini dell'IVA sia ai fini delle imposte sui redditi.

Pertanto, i titolari delle attività di impresa di cui al comma 1 dell'articolo 1, qualora ne ricorrano i presupposti oggettivi, sarebbero già naturalmente contribuenti « minimi », senza la necessità di esercitare alcuna opzione. La predetta previsione normativa di cui al comma 1 dell'articolo 3 risulta, pertanto, superflua.

Esprime quindi una valutazione negativa sul comma 2, il quale estende, mediante un rinvio all'articolo 2, commi da 539 a 547 della legge finanziaria per il 2008, ai soggetti che optano per il regime fiscale di cui al comma 1 dell'articolo 3, il « bonus assunzione » previsto per le aree svantaggiate delle regioni Calabria, Cam-

pania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo dell'Unione europea, agli aiuti a finalità regionale.

Evidenzia preliminarmente come la naturale collocazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 nel regime dei contribuenti minimi e il richiamo di cui all'articolo 3, comma 1 del presente schema normativo ai presupposti, le condizioni previste e i requisiti richiesti dalla normativa vigente del regime dei « minimi », comportino l'incongruenza del comma 2 rispetto al requisito di assenza di spese per il lavoro dipendente, prevista come condizione per l'accesso e la permanenza nel regime dei contribuenti « minimi ».

Inoltre, osserva come il credito d'imposta per l'occupazione di cui si chiede l'estensione, pari a 333 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, aumentato a 416 euro in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di « lavoratore svantaggiato », in estrema sintesi, spettati per l'intero triennio 2008-2010 ai datori di lavoro che nel 2008 abbiano incrementato i propri dipendenti, con contratto a tempo indeterminato. Per la misura e la verifica annuale, a pena di decadenza, di detto incremento, occorre fare riferimento al numero dei lavoratori mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007. La spettanza del credito relativo agli anni successivi a quello in cui si è verificato l'incremento (2008) è subordinata al mantenimento del livello di occupazione e all'invio della prevista comunicazione annuale all'Agenzia delle entrate, da parte dei beneficiari, attestante il rispetto delle condizioni.

In merito, rileva quindi come il comma in esame non possa intervenire come mera « estensione » dell'ambito applicativo della misura di cui alla legge finanziaria per il 2008 – i cui requisiti per la fruizione si sono già perfezionati entro il 2008 –, sostanziandosi in concreto in una nuova misura, peraltro con un diverso ambito soggettivo e temporale, rispetto alla quale

è necessario individuare, quali elementi essenziali, il periodo di riferimento per la verifica della sussistenza dell'incremento occupazionale, nonché la durata del beneficio.

Fa inoltre presente che la disciplina di cui ai commi da 539 a 547 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 e il relativo decreto ministeriale di attuazione, sono stati emanati in conformità al Regolamento (CE) n. 2204/2002 (riguardante gli aiuti di Stato all'occupazione che possono essere concessi in regime di esenzione da notifica) e ai presupposti di ammissibilità ivi previsti. La validità del predetto regolamento è cessata il 30 giugno 2008 e i suddetti aiuti in esenzione da notifica sono ora regolati dal regolamento (CE) n. 800/2008, sensibilmente diverso rispetto al precedente in merito ai presupposti di ammissibilità.

Esprime quindi alcuni rilievi critici relativamente ai commi 3 e 4 dell'articolo 3.

In particolare il comma 3 prevede – analogamente a quanto stabilito per il cosiddetto « tutoraggio », di cui beneficiano i soggetti che usufruiscono del regime delle nuove iniziative produttive di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000 – la possibilità, per i soggetti interessati, di farsi assistere negli adempimenti tributari dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 4 riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un credito di imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, per un importo non superiore a 400 euro e nella misura del 40 per cento del prezzo unitario relativo all'acquisto, anche in locazione finanziaria, dell'apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, di cui al comma 3.

Al riguardo rileva come tali previsioni non appaiano del tutto coerenti con il regime dei cosiddetti « contribuenti minimi », per i quali non è prevista l'attività di « tutoraggio », poiché gli adempimenti tributari previsti a loro carico sono sensibilmente ridotti. Essi, infatti, sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'IVA e dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture con-

tabili anche ai fini delle imposte sui redditi, limitandosi a numerare e conservare le fatture di acquisto e a certificare i corrispettivi.

In merito al comma 5, il quale consente di dedurre dal reddito imponibile, nei limiti di un massimale di 5.000 euro nel primo biennio di attività, le spese sostenute per la partecipazione dei titolari, di attività di impresa, ovvero del personale dipendente, a corsi di formazione professionale e di apprendimento, purché documentate e coerenti con gli obiettivi e l'attività svolta dall'impresa, evidenzia come la disposizione susciti perplessità analoghe a quelle già espresse in relazione al comma 2. Infatti, la naturale collocazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 nel regime dei contribuenti minimi e il richiamo di cui all'articolo 3, comma 1, ai presupposti, alle condizioni previste e ai requisiti richiesti dalla normativa vigente del regime dei « minimi », comportano l'incongruenza del comma 5 rispetto al requisito di assenza di spese per il lavoro dipendente, prevista come condizione per l'accesso e la permanenza nel regime dei contribuenti minimi.

In relazione al comma 7, il quale rimette alla Commissione europea la valutazione relativa alla possibile distorsione della concorrenza provocata dalle misure in esame, subordinando l'efficacia del regime di aiuti, alla preventiva autorizzazione comunitaria, ricorda, ferme restando le contrarietà evidenziate in via preliminare, che il regime derogatorio è stato autorizzato in sede comunitaria fino al 31 dicembre 2010 e che il Dipartimento delle finanze ha tempestivamente trasmesso alla Commissione europea la richiesta di proroga del regime.

Per le ragioni appena illustrate, ritiene opportuna la soppressione dell'articolo 3.

In subordine, qualora non si provvedesse alla soppressione, segnala che la richiesta di autorizzazione comunitaria deve tener conto della procedura attualmente in corso, per la richiesta di proroga di autorizzazione alla Commissione europea, del regime dei minimi. Pertanto, nelle more della concessione di detta proroga,

considerando che gli interventi per agevolare la libera imprenditorialità in parola sono previsti per il periodo 2010-2011, sarebbe opportuno riformulare il comma 7 nel modo seguente: « Le misure di cui al comma 1, per quanto concerne l'applicazione del regime fiscale di cui all'articolo 1, commi da 96 a 116, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono subordinate limitatamente all'anno 2011, alla previa autorizzazione del Consiglio della proroga oltre il 31 dicembre 2010 della Decisione del Consiglio 2008/737/CE del 15 settembre 2008; in assenza della citata proroga, le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto per l'anno 2011. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, le misure di cui al presente articolo sono preventivamente notificate alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità comunitaria delle stesse, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità Economica Europea; in assenza della relativa autorizzazione da parte della Commissione europea, le disposizioni di cui al presente articolo non hanno effetto. ».

Infine, in merito all'articolo 7, comma 1, del provvedimento, evidenzia l'opportunità di modificarne il testo, specificando quale lettera dell'articolo 50 del TUIR si intende applicare al trattamento economico corrisposto ai soci delle cooperative artigiane.

A tal fine, propone di indicare espressamente la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR, concernente i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, riformulando l'ultimo periodo del comma 1 nel seguente modo: « In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ».

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene opportuno, anche alla luce dei rilievi espressi dal relatore e dal Sottosegretario sul provvedimento, approfondirne ulteriormente il contenuto. Nessun altro chie-

dendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, richiama l'attenzione della Commissione sulla disomogeneità, evidenziata anche nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo, dell'articolo 7 della proposta di legge C. 2699, volto a istituire un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo, rispetto alla restante parte del provvedimento, che affronta il diverso tema della prevenzione delle frodi legate al furto d'identità.

A tale riguardo, invita a considerare l'opportunità che la Commissione deliberi di proporre all'Assemblea lo stralcio del predetto articolo 7, al duplice fine di consentire una più spedita prosecuzione dell'*iter* della proposta di legge C. 2699, già approvata in un testo unificato dal Senato, e di affrontare il tema della prevenzione delle frodi nel settore assicurativo con un provvedimento *ad hoc*, del quale potrebbe essere richiesto, eventualmente, il trasferimento alla sede legislativa.

Alberto FLUVI (PD) non comprende le ragioni che dovrebbero indurre la Commissione a proporre lo stralcio dell'articolo 7 della proposta di legge C. 2699, dal momento che il Presidente dell'ISVAP, in una recente audizione, lo scorso 11 febbraio, ha dichiarato che la nuova Banca dati sinistri in materia di contrasto alle frodi nel settore assicurativo sarà pienamente operativa entro l'anno in corso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva come l'operatività della Banca dati sinistri, che sarà alimentata e consultata dalle imprese assicurative e dalle loro strutture

liquidative, secondo le nuove e più semplici modalità stabilite dal regolamento emanato in materia dall'ISVAP nel giugno del 2009, non riguardi i diversi problemi relativi alla gestione complessiva del sistema antifrode nel settore assicurativo, alla verifica degli indici di anomalia rilevati dalle compagnie, nonché alla segnalazione degli stessi all'autorità giudiziaria per il seguito di competenza di quest'ultima.

Alberto FLUVI (PD), nel prendere atto delle considerazioni svolte dal Presidente, ritiene tuttavia opportuno procedere a una più approfondita riflessione in merito alla prospettata ipotesi di stralcio.

Francesco BARBATO (IdV) esprime condivisione e apprezzamento in ordine al percorso procedurale ipotizzato dal Presidente, rilevando come sia necessario affrontare al più presto il problema dei falsi sinistri, che interessa in modo particolare il Mezzogiorno e che determina un incremento dei costi delle polizze. A tale proposito, ritiene che un provvedimento *ad hoc* in materia di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo consentirebbe di dare una prima, concreta risposta alle esigenze dei consumatori, peraltro senza intaccare in alcun modo le competenze in materia dell'ISVAP.

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 306 dell'8 aprile 2010, a pagina 47, seconda colonna, decima riga, le parole « Zeller 25.10, » sono soppresse.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01947 Garagnani: Iniziative normative sul sistema di selezione del personale docente universitario	60
5-02443 Giulietti: Sulla situazione dell'istituto IMAIE	61
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	64
5-02469 Vannucci: Sul riconoscimento del titolo di restauratore ai laureati di alcuni corsi di studio presso le Università di Urbino, Palermo e Torino	62
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	63
5-02474 De Pasquale: Sulla chiusura dei forum « Conosci e commenta la riforma », presenti sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ex Indire)	62
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	66
5-02500 Contento: Richiesta di contributi per servizi scolastici da parte del comune di Valvasone (PN) e di piccoli enti locali	62
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	67
5-02505 Scarpetti: Chiarimenti in ordine alla denominazione dei diplomi rilasciati dall'Istituto tecnico commerciale « F. Pacini » di Pistoia	62
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	68
5-02552 Zampa: Sulla contestazione studentesca della scuola secondaria di secondo grado di Bologna	62
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	69
5-02556 Ghizzoni: Sulla circolare del Miur relativa a collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente	63
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	71
5-02581 Siragusa: Sull'attivazione dei licei musicali e coreutici, in particolare in Sicilia ..	63
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	73
AVVERTENZA	63

INTERROGAZIONI

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.30.

5-01947 Garagnani: Iniziative normative sul sistema di selezione del personale docente universitario.

Valentina APREA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'interrogazione in titolo, si intende vi abbia rinunciato.

5-02443 Giulietti: Sulla situazione dell'istituto IMAIE.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe GIULIETTI (Misto), replicando, si dichiara insoddisfatto non solo della risposta ricevuta ma dell'atteggiamento tenuto dal Governo sulla vicenda connessa all'istituto IMAIE, di cui ha già avuto modo di segnalare l'estrema delicatezza alla Presidente Aprea e ai colleghi della Commissione. Si tratta dell'utilizzo di rilevanti somme accumulate, non riscosse, relative a diritti già acquisiti dagli artisti. Ricorda al proposito che l'IMAIE è un ente mutualistico che opera non solo per i grandi artisti e interpreti ma anche per piccoli operatori e diversi soggetti precari del settore artistico. Si tratta di una consistente parte del mondo della spettacolo che richiede un intervento puntuale del Governo. Occorre quindi che l'Esecutivo si impegni a riferire in Commissione, quanto prima, sulle modalità con cui intende agire per porre fine a tale annosa vicenda. Aggiunge che i provvedimenti, preannunciati come definitivi, continuano invece ad essere posticipati, ritenendo quindi necessario chiarire se le date indicate nella risposta fornita dal Governo, come ad esempio quella del 19 aprile 2010, sia da considerarsi effettiva. Non è chiaro inoltre che cosa il Governo intenda per un « primo parziale riparto delle somme spettanti agli artisti aventi diritto » e se verrà pagato tutto il dovuto agli aventi diritto. Prende atto che nella risposta viene delineata una soluzione in tre punti, che offre peraltro motivi di riflessione, come ad esempio, quando il Governo parla di « idonee forme di controllo » da applicarsi al costituendo istituto. Si chiede, però, da chi possano venire operate tali forme di controllo, in quanto l'IMAIE non è un istituto controllato dal settore pubblico.

Aggiunge quindi che rappresentanti di organizzazioni sindacali del settore e di altre associazioni di categoria hanno più volte richiesto al Governo di essere con-

sultati su tale grave questione. Vi sono per esempio associazioni di giovani che agiscono anche sulla rete, tramite *blog* e che vanno sentite in quanto direttamente interessate alla vicenda. Ribadisce quindi l'esigenza che il Governo riferisca alla Commissione al più presto sulla questione, superando le soluzioni assunte a livello extraparlamentare, per riportare invece nelle sedi proprie il dibattito relativo. Sottolinea, infine, l'esigenza di creare una corsia preferenziale sull'annoso tema delle tariffe postali agevolate per l'editoria. Ricorda infatti che su tale questione sono state approvate all'unanimità in Commissione alcune risoluzioni e un parere che recava indicazioni precise al Governo in materia; indicazioni delle quali purtroppo non si è tenuto alcun conto. Rileva, al riguardo, che vi è una allarmante, progressiva riduzione del ruolo della Commissione, invitando la Presidente Aprea ad adoperarsi presso il Governo per avere i dovuti chiarimenti sulle citate vicende.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL), sottoscrivendo l'interrogazione n. 5-02443 a firma dell'onorevole Giulietti, ricorda che la vicenda IMAIE rappresenta una situazione estremamente imbarazzante, in quanto concerne fondi consistenti, fermi da due anni nelle casse dell'ente. Sottolinea che non sono rispettati i pagamenti dovuti agli attori europei che hanno lavorato in produzioni italiane, con la conseguenza che i corrispondenti istituti mutualistici di altri paesi stanno congelando i pagamenti dovuti agli attori italiani che hanno partecipato a produzioni europee. Ricorda come si continui a procrastinare il provvedimento riguardante l'IMAIE, stigmatizzando il fatto per cui un provvedimento di facile e rapida adozione continua a non essere portato in Consiglio dei Ministri. Rammenta che ci sono migliaia di giovani lavoratori e di precari interessati dai pagamenti ancora in sospeso, sui quali gli risulta siano in corso indagini anche da parte della magistratura. Si associa quindi alla richiesta fatta dal collega Giulietti alla Presidente della Commissione

di adoperarsi per favorire una sollecita soluzione della vicenda.

Valentina APREA, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal collega Giulietti, ritiene che i rappresentanti del Governo interessati potranno assumere sicuramente le decisioni al riguardo, e la relativa responsabilità delle medesime. Ringrazia, in ogni caso, i colleghi Giulietti e Barbareschi per aver presentato l'interrogazione in discussione, che conferma la gravità della situazione riguardante l'IMAIE. Assicura che rappresenterà personalmente al ministro Bondi e al sottosegretario Giro gli elementi emersi nel corso della discussione, allo scopo di ricevere risposte adeguate al riguardo.

5-02469 Vannucci: Sul riconoscimento del titolo di restauratore ai laureati di alcuni corsi di studio presso le Università di Urbino, Palermo e Torino.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta. Ringrazia il Governo della nota ricevuta in cui si assicura che il decreto interministeriale riguardante il titolo di restauratore sta per avere una definizione, ricordando come su questo tema si sia trovata una soluzione con il decreto « mille-proroghe » che veniva a sua volta a sanare una paradossale situazione che permetteva di espletare la professione solo ai laureati prima del 2004. Aggiunge peraltro che vi sono ulteriori adempimenti da portare a conclusione in tempi già stabiliti, come quelli della costituzione della commissione tecnica e della tabella inerente l'attività formativa, che ancora risultano non compiuti. Sollecita quindi il rappresentante del Governo ad intervenire in modo che siano rispettati i termini temporali già definiti.

5-02474 De Pasquale: Sulla chiusura dei forum « Conosci e commenta la riforma », presenti sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ex Indire).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta, pur ribadendo di non condividere le modalità generali della riforma. Dà atto al Governo che la risposta chiarisce che l'oscuramento del sito, oggetto dell'atto ispettivo, è stato momentaneo e causato da motivi tecnici.

5-02500 Contento: Richiesta di contributi per servizi scolastici da parte del comune di Valvasone (PN) e di piccoli enti locali.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manlio CONTENUTO (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta per la quale ringrazia il rappresentante del Governo.

5-02505 Scarpetti: Chiarimenti in ordine alla denominazione dei diplomi rilasciati dall'Istituto tecnico commerciale « F. Pacini » di Pistoia.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta.

5-02552 Zampa: Sulla contestazione studentesca della scuola secondaria di secondo grado di Bologna.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Sandra ZAMPA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, la quale peraltro ribadisce quanto già espresso nell'interrogazione, dando solo atto del pieno diritto degli studenti all'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e della critica. Ritiene che la risposta fornita in occasione delle manifestazioni studentesche svolte a Bologna, in seguito all'approvazione dei regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, non sia stata costruttiva. Gli studenti non avrebbero dovuto essere minacciati con lo spettro della perdita dell'anno scolastico ma, più utilmente, si sarebbe dovuto offrire loro la possibilità di svolgere assemblee, prevedendo la partecipazione degli stessi docenti.

5-02556 Ghizzoni: Sulla circolare del Miur relativa a collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, ritenendola per alcuni versi irritante. Ricorda come nell'atto ispettivo da lei presentato si chiedesse il motivo dell'adozione della circolare inerente la domanda di personale a comando presso enti e istituti, senza contemplare più la possibilità di indicare l'ordine di priorità in merito all'assunzione di tale personale. Sottolinea che tradizionalmente, e fino alla circolare dello scorso anno, tale indicazione di priorità era stata sempre prevista e considerata come attuazione dell'autonomia da parte degli enti, al fine del raggiungimento dei propri scopi istituzionali. A fronte di tale richiesta, evidenzia che il Governo, invece, non solo non ha

chiarito quali siano stati i motivi che hanno portato alla « sparizione » dell'ordine di priorità inerente il personale da richiedere in comando dagli enti interessati, ma invita addirittura il deputato interrogante a non preoccuparsi della situazione, in quanto comunque agli enti verrà fornito il personale necessario. Nel merito, ritiene che, alla fine, l'ultima parola spetterà agli uffici del ministero, con l'ennesimo colpo all'autonomia degli istituti. Nel metodo, stigmatizza ancora una volta la risposta che offende le prerogative parlamentari.

5-02581 Siragusa: Sull'attivazione dei licei musicali e coreutici, in particolare in Sicilia.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.

Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.

ALLEGATO 1

5-02443 Giulietti: Sulla situazione dell'istituto IMAIE**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole Giulietti con la quale chiede informazioni sull'attuale situazione e sulle iniziative che si intendono intraprendere in favore dell'IMAIE.

Voglio anzitutto premettere, così come già detto in occasione della risposta all'interpellanza urgente n. 2-00524 fornita in Aula Camera in data 14 gennaio 2010, che il Ministero per i beni e le attività culturali ha prestato grande attenzione alle vicende dell'IMAIE, in considerazione del fatto che, nonostante la natura privata dell'Istituto, le attività ad esso demandate dalla legge hanno indubbia rilevanza pubblicistica. Infatti, l'IMAIE:

a) incassa e ripartisce i proventi maturati dagli artisti interpreti esecutori quale conseguenza della pubblica diffusione di registrazioni fonografiche o di opere cinematografiche od audiovisive;

b) incassa e ripartisce i proventi di pertinenza della detta categoria derivanti dalla cosiddetta copia privata;

c) utilizza le somme di cui sopra, per le quali non sono stati individuati gli aventi diritto, in attività di studio, di ricerca, di formazione e di sostegno professionale della categoria.

Nella consapevolezza della delicatezza e dell'importanza del ruolo da svolgersi nel descritto contesto, e a seguito delle note vicende che hanno determinato da parte del Prefetto di Roma l'adozione del provvedimento di estinzione dell'Istituto, il

Ministero ha ipotizzato una nuova soluzione legislativa, volta a:

1) istituire un nuovo istituto con autonomia privatistica cui affidare le predette attività, nel quale è assicurata agli artisti la presenza della loro associazione di categoria;

2) garantire il miglior assolvimento da parte del costituendo Istituto delle finalità pubblicistiche, mediante la previsione di idonee forme di controllo, soprattutto nel primo periodo di operatività dello stesso, ovvero sino alla costituzione degli organi associativi e nella fase immediatamente successiva;

3) mantenere il medesimo livello occupazionale con riguardo al lavoratori dipendenti dell'istituto estinto.

La predisposizione dello schema del nuovo disegno normativo è stata grandemente agevolata dalla collaborazione prestata dai commissari liquidatori nominati, all'esito del provvedimento di estinzione, dal Presidente del Tribunale di Roma, nonché dagli elementi emergenti dal loro efficace lavoro.

In particolare, la celere ricognizione della situazione creditoria e debitoria dell'Istituto ha permesso di prevedere già per il 19 aprile 2010 il deposito dello stato passivo della liquidazione, rendendo possibile, subito dopo, e previo parere favorevole del Presidente del Tribunale di Roma, un primo parziale riparto delle somme spettanti agli artisti aventi diritto.

ALLEGATO 2

5-02469 Vannucci: Sul riconoscimento del titolo di restauratore ai laureati di alcuni corsi di studio presso le Università di Urbino, Palermo e Torino

TESTO DELLA RISPOSTA

La procedura per la definizione del Decreto Interministeriale Ministero Istruzione, Università e Ricerca e Ministero Beni e Attività Culturali riguardante la laurea magistrale a ciclo unico, abilitante per il Restauro, che ha come fonte normativa l'articolo 9, comma 9, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e l'articolo 1, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 87/2009, è al momento in fase conclusiva.

Infatti, a seguito di un incontro con il MIBAC, avvenuto a fine febbraio, l'Amministrazione ha provveduto ad apportare alcune modifiche alla bozza di provvedimento per raggiungere al più presto il necessario concerto.

Per quanto riguarda le tre Università di Urbino, Palermo e Torino che hanno già attivato dei percorsi, in via sperimentale, della laurea triennale della classe 41 e della laurea specialistica della classe 12/S,

prevedendo una parte pratica delle attività formative, si fa presente che nel citato provvedimento, tenuto conto del valore legale dei titoli e dell'autonomia universitaria in materia di valutazione dei singoli *curricula* formativi, è prevista una norma che consente alle Università che istituiranno la nuova classe di laurea magistrale a ciclo unico, il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dagli studenti iscritti negli attuali corsi di studio, al fine di consentire loro il conseguimento del titolo abilitante.

In merito, infine, alla costituzione della Commissione Tecnica indicata dal citato Decreto Ministeriale n. 87/2009, che valuterà il possesso dei requisiti relativi ai futuri percorsi abilitanti, si fa presente che è in via di definizione l'istruttoria preordinata all'emanazione del Decreto Interministeriale di costituzione.

ALLEGATO 3

5-02474 De Pasquale: Sulla chiusura dei forum « Conosci e commenta la riforma », presenti sul sito istituzionale dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ex Indire)

TESTO DELLA RISPOSTA

L’Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla notizia riportata su alcune testate giornalistiche, in particolare dal quotidiano l’« Unità », circa l’oscuramento dello spazio creato nel sito e dedicato ai commenti di insegnanti e operatori scolastici sulla riforma dell’istruzione scolastica di secondo grado, da parte dell’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica avvenuto il 4 febbraio 2010.

A tale riguardo, sono stati già forniti chiarimenti dal Direttore generale dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS) con un apposito comunicato stampa.

Come precisato nel suddetto comunicato stampa, « Lo spazio dedicato era funzionale alla raccolta di opinioni e riflessioni provenienti dalla base, allo scopo di raccogliere suggerimenti e proposte finalizzate al miglioramento dei Regolamenti che sarebbero andati in approvazione. Molti suggerimenti sono stati accolti ed alcuni insegnanti, autori di proposte interessanti, sono stati chiamati a collaborare nei gruppi che hanno operato a livello ministeriale. In seguito all’approvazione dei Regolamenti avvenuta lo scorso 4 febbraio da parte del Consiglio dei Ministri, la funzione del Forum è venuta

naturalmente a cessare. È sembrato inutile e ingannevole lasciare uno spazio a proposte delle quali non si sarebbe più potuto tenere conto. »

Per quanto riguarda l’oscuramento momentaneo del sito si è trattato di un problema tecnico, durato per poco tempo, connesso alla fase di montaggio del nuovo regolamento. Dopo di che il sito è tornato disponibile e i commenti prodotti sono stati ripristinati visibili in sola lettura.

Vorrei anche precisare che, come già sperimentato in occasione della revisione del regolamento sui licei, è già iniziata una vasta consultazione sulle Indicazioni nazionali sugli obiettivi specifici di apprendimento dei licei, che sta coinvolgendo associazioni professionali e disciplinari, esperti, accademici, sindacati, insegnanti, forum degli studenti e la pubblica opinione. Sul sito <http://nuovilicei.indire.it> è possibile, fino al 23 aprile, commentare dette Indicazioni. La bozza del testo è consultabile sia per ogni singola disciplina che per ogni tipo di liceo. I risultati del dibattito saranno valutati da una Commissione appositamente nominata che avrà altresì il compito di procedere all’armonizzazione delle Indicazioni nazionali del primo ciclo dell’Istruzione.

ALLEGATO 4

5-02500 Contento: Richiesta di contributi per servizi scolastici da parte del comune di Valvasone (PN) e di piccoli enti locali**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione a quanto rappresentato nell'atto in discussione circa la richiesta di contributo avanzata dal Comune di Valvasone per l'acquisto di arredamento scolastico per la scuola media « Erasmo di Valvasone », faccio presente quanto segue.

Va premesso che, con decreto ministeriale n. 264 dell'8 giugno 1998, sono stati a suo tempo indicati criteri e modalità per la presentazione delle richieste di forniture di arredamento per le scuole elementari e per le scuole secondarie di primo grado.

Con lo stesso decreto sono state, fra l'altro, impartite disposizioni relativamente alle richieste degli enti locali finalizzate alla concessione di contributi per forniture dirette di arredamento, ai sensi delle leggi n. 675 del 1° giugno 1942 e n. 106 del 17 febbraio 1968; a tale riguardo, è stato precisato che possono essere concessi contributi ai comuni, nei limiti dello stanziamento di bilancio, per arredare le scuole dell'obbligo ove i comuni stessi non siano in condizione di far fronte agli oneri imposti in materia e in tutti quegli altri casi in cui gli uffici scolastici territoriali ne ravvisino la necessità od opportunità.

Con le annuali circolari, poi, viene ricordato che le richieste per ottenere dette provvidenze devono pervenire, come previsto dal suddetto decreto, entro il 30 aprile.

Per l'anno 2009, al quale si riferisce la richiesta presentata dal Comune di Valva-

sone, per sopperire alle necessità delle istituzioni scolastiche delle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma, in base alle disposizioni dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009 e della successiva ordinanza n. 3813 del 29 settembre 2009 ed in relazione alle esigenze rappresentate dall'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, le risorse destinate agli arredi scolastici sono state assegnate alle suddette istituzioni scolastiche abruzzesi.

Per l'anno 2010, è stata emanata la circolare n. 27 del 12 marzo 2010, nella quale si raccomanda ai direttori degli Uffici scolastici regionali di valutare opportunamente le singole richieste considerando quelle per le quali esistono accertate carenze qualitative e quantitative, atteso che le risorse finanziarie disponibili, ammontanti a 427.705,00 euro, non consentono interventi generalizzati atti a sopperire a tutte le esigenze della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Pertanto, qualora dovesse pervenire da parte dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia richiesta di fabbisogno per sopperire alle esigenze di arredo della scuola secondaria di primo grado di Valvasone, la richiesta stessa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e le esigenze rappresentate dagli altri uffici scolastici regionali, sarà oggetto della massima attenzione da parte del Ministero.

ALLEGATO 5

5-02505 Scarpetti: Chiarimenti in ordine alla denominazione dei diplomi rilasciati dall'Istituto tecnico commerciale « F. Pacini » di Pistoia**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione segnalata nell'atto in discussione, riguardante la denominazione dei diplomi che verranno rilasciati agli allievi frequentanti gli indirizzi sperimentali funzionanti presso l'Istituto tecnico commerciale « F. Pacini » di Pistoia, ha trovato soluzione.

Infatti, a seguito degli equivoci che in proposito erano insorti, la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale è intervenuta fornendo i necessari chiarimenti con nota n. 1916 in data 19 febbraio 2010,

nella quale è stata confermata la corrispondenza dei titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi di studio sperimentali attivi presso l'Istituto « Pacini ».

Detti percorsi di studio, come previsto dai regolamenti di riordino dell'istruzione secondaria superiore, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, confluiranno dall'anno scolastico 2010-2011 nei corrispondenti indirizzi di « Liceo linguistico » e « Liceo scientifico – opzione scienze applicate ».

ALLEGATO 6

**5-02552 Zampa: Sulla contestazione studentesca
della scuola secondaria di secondo grado di Bologna**

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'atto in discussione vengono espresse critiche in merito alla nota stampa emessa il 9 febbraio scorso dall'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, con riferimento alle manifestazioni studentesche che si sono svolte a Bologna in seguito all'approvazione dei regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali; in particolare, secondo quanto affermato nell'interrogazione, dal comunicato trasparirebbero « elementi di forte compressione del diritto all'organizzazione studentesca di forme di contestazione autogestite ».

Innanzitutto, vorrei ribadire quanto già fatto più volte presente in questa sede, riferendo a proposito di atti di sindacato ispettivo riguardanti manifestazioni contrarie ai provvedimenti di politica scolastica promossi dal Governo.

Siamo aperti al confronto dialettico e all'ascolto delle diverse posizioni, anche critiche, che sui provvedimenti proposti si possono avere; ciò nel convincimento che dall'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e dal legittimo esercizio del diritto di critica, nei modi consentiti dall'ordinamento, possano scaturire elementi di crescita e di arricchimento culturale nell'interesse di tutti e, in primo luogo, nell'interesse della scuola che – va ricordato – secondo la definizione datane nello Statuto delle studentesse e degli studenti è, innanzitutto, « luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica » nonché « una comunità di dialogo, di ricerca, di

esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. »

Coerentemente con quanto sopra, riteniamo che per migliorare la scuola sia importante il dialogo con gli studenti, oltre che con i genitori, per ascoltarne le opinioni liberamente espresse, senza strumentalizzazioni, e per comprenderne i problemi e le esigenze.

Risulta funzionale a tale obiettivo il suddetto Statuto delle studentesse e degli studenti – frutto di un lungo confronto che ha coinvolto tutte le componenti della scuola, in primo luogo gli studenti, attraverso le loro associazioni e le loro rappresentanze istituzionali – le cui norme sostanziano la cittadinanza studentesca, ne legittimano il sistema di rappresentanza e di partecipazione indicando, altresì, diritti e doveri.

In merito, poi, alla richiesta di indicazioni sui regolamenti di riordino della scuola del secondo ciclo, faccio presente che, per consentire agli studenti che terminano quest'anno la frequenza del primo ciclo d'istruzione di orientarsi nelle scelte della tipologia di scuola secondaria superiore, dal 23 febbraio scorso sul sito del Ministero è pubblicata la « Guida alla nuova scuola secondaria superiore », diffusa anche in formato cartaceo attraverso le istituzioni scolastiche.

Faccio pure presente che – come già sperimentato in occasione della revisione del regolamento sui licei – il 23 marzo scorso è iniziata sul web una vasta consultazione sulle Indicazioni nazionali sugli

obiettivi specifici di apprendimento dei licei. La consultazione coinvolge associazioni professionali e disciplinari, esperti, accademici, sindacati, insegnanti, forum degli studenti e la pubblica opinione e, fino al prossimo 23 aprile, è possibile commentare, sul sito <http://nuovilicei.indire.it>, le suddette indicazioni nazionali. La bozza del testo è consultabile sia per ogni singola disciplina che per ogni tipo di liceo. I risultati del dibattito saranno valutati da una Commissione appositamente nominata che avrà altresì il compito di procedere all'armonizzazione delle Indicazioni nazionali del primo ciclo dell'Istruzione.

Tutto ciò premesso, vengo alla specifica questione segnalata nell'interrogazione, concernente la nota stampa del 9 febbraio 2010 pubblicata dall'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna.

A tale proposito, la Direzione scolastica regionale ha evidenziato che il tono dell'intero comunicato, pensato in seguito alle manifestazioni sorte in città nella settimana precedente, è stato ispirato nella forma e nella sostanza al dialogo con tutta la comunità educante, alla disponibilità nei confronti delle famiglie e degli studenti ed alla prudenza nell'individuazione di argomenti e destinatari, come ripetutamente osservabile nel testo.

Nel comunicato si invitano, altresì, i dirigenti scolastici ad adottare un dialogo continuo con ragazzi e famiglie per far conoscere le motivazioni della riforma e

garantire le condizioni di sicurezza ed il diritto allo studio di tutti gli studenti.

Contestualmente, con senso di responsabilità da parte dell'Ufficio scolastico regionale e provinciale, la nota attira l'attenzione su un dato di fatto, vale a dire che (si cita testualmente) «la scuola e l'amministrazione scolastica hanno il dovere di tutelare il diritto di tutti gli studenti alla validità dell'anno scolastico (200 giorni effettivi di lezione), che potrebbe essere pregiudicato allo stato attuale da ulteriori interruzioni delle attività, considerando i 205 giorni di lezione programmati in genere dalle scuole».

Inoltre, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna ha svolto un'azione tempestiva di informazione delle scuole e della stampa e, per il loro tramite, delle famiglie e degli studenti, in varie fasi: sin da novembre, con le conferenze di servizio informative della fase di dialogo con le scuole, riservate ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali; dall'inizio di febbraio, amplificando in maniera immediata le informazioni diffuse dal Ministero per il tramite degli uffici scolastici provinciali e sugli organi di informazione stampa, radiofonica, televisiva, utilizzando anche tutti i mezzi offerti dalle moderne tecnologie (newsletter, comunicati stampa on line, sito www.istruzioneer.it); infine, proprio per le scuole di Bologna, con l'iniziativa «Il direttore generale risponde alle domande delle famiglie» attivata in collaborazione con il Corriere della sera — Edizione di Bologna.

ALLEGATO 7

5-02556 Ghizzoni: Sulla circolare del Miur relativa a collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto in discussione viene rappresentato che la circolare ministeriale n. 13 del 12 febbraio 2010, concernente i collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 448 del 1998, commi 8, 9 e 10, nella parte in cui indica gli elementi che le richieste di assegnazione dovranno contenere, non contiene più, diversamente dal passato, anche l'indicazione dell'ordine di priorità del personale richiesto da parte dell'associazione richiedente.

A tale riguardo, faccio presente quanto segue.

L'articolo 26 della citata legge n. 448 del 1998, al comma 8, nel prevedere l'abrogazione dell'articolo 456 del decreto legislativo n. 297 del 1994, ad eccezione dei commi 12, 13 e 14, ha introdotto sostanziali modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni in compiti connessi con la scuola, dei dirigenti scolastici e del personale docente.

Detta norma, in aggiunta al contingente di 500 unità di personale docente, educativo e dirigente scolastico da collocare in posizione di fuori ruolo presso l'amministrazione scolastica per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, all'articolo 26, comma 8 (secondo e terzo periodo), prevede la possibilità di assegnare personale docente e dirigente della scuola, nel limite massimo di cento unità, presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione dal disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tos-

sicodipendenti; prevede, inoltre, la possibilità di assegnare un ulteriore contingente di detto personale, nel limite massimo di cento unità, ad associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per la loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Per l'anno scolastico 2010-2011, le disposizioni riguardanti le assegnazioni di cui all'articolo 26, comma 8, secondo e terzo periodo, nonché le assegnazioni previste dal comma 10 del medesimo articolo 26, sono state impartite con l'anzidetta circolare n. 13 del 12 febbraio 2010.

Nella stessa circolare è stato precisato che non devono essere prodotte nuove istanze per l'anno scolastico 2010-2011 per le assegnazioni presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti in quanto, ai sensi della circolare n. 25 del 2 marzo 2009, le assegnazioni in questione hanno durata biennale con conseguente collocamento fuori ruolo per gli anni scolastici 2010-2011. È stato pertanto pubblicizzato l'avviso rivolto alle associazioni in possesso dei prescritti requisiti, aspiranti all'assegnazione di personale scolastico per l'anno 2010-2011 ai sensi del comma 8, terzo periodo e del comma 10 dell'articolo 26 succitato.

Le associazioni interessate, oltre a dimostrare il possesso dei requisiti previsti, devono presentare anche il tipo di pro-

gramma e le iniziative che intendono attivare con l'indicazione del numero di unità di personale che deve essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca.

L'indicazione del numero delle unità del personale richiesto permette ai responsabili delle associazioni interessate la specifica autonomia progettuale per la migliore utilizzazione delle risorse assegnate, anche nella prospettiva del particolare momento di avvio delle riforme di politica scolastica.

Come già avvenuto in passato, la scelta e le successive assegnazioni tra le centinaia di richieste che annualmente pervengono avverrà anche quest'anno attraverso

il vaglio dei progetti che verranno presentati, secondo una visione globale delle finalità educative dei progetti medesimi, anche in relazione agli indirizzi di politica scolastica.

Nella stessa circolare è inoltre previsto che al termine di ciascun anno scolastico gli enti e le associazioni presso cui il personale presta servizio sono tenuti a presentare una relazione sull'attività svolta dal personale loro assegnato e sugli obiettivi raggiunti.

Alla luce di quanto esposto, le preoccupazioni espresse nell'interrogazione non hanno ragione d'essere.

ALLEGATO 8

**5-02581 Siragusa: Sull'attivazione dei licei musicali e coreutici,
in particolare in Sicilia****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione a quanto rappresentato nell'atto in discussione circa l'avvio dei licei musicali, desidero in primo luogo rassicurare l'onorevole interrogante circa la presunta, mancata attivazione, dal prossimo anno scolastico, dei licei medesimi nelle regioni del Sud.

Sono infatti previsti tre licei musicali in Campania (Benevento, Salerno e Napoli), tre in Puglia (Taranto, Brindisi, Acquaviva delle Fonti), uno in Calabria (Cinquefrondi), due in Sicilia (Palermo e Modica).

Inoltre, tutti i Licei musicali e coreutici attivati per il 2010/2011 sono comunque previsti nel piano dell'offerta formativa regionale, anche se non è stato possibile indire, dati i tempi ristretti, la Conferenza

Stato-Regioni, che, in ogni caso, sarà convocata per le attivazioni di tale percorso scolastico dall'anno scolastico 2011/2012.

Con riguardo, poi, alle classi di concorso relative alle discipline specifiche dei licei musicali e coreutica, le classi stesse sono in via di definizione. Faccio pure presente che, in fase di prima applicazione, si è ritenuto di attivare 34 licei musicali e 5 licei coreutici, individuando i relativi istituti scolastici tra quelli che già da anni effettuavano una sperimentazione consolidata.

Concludendo, è da ritenere — che le preoccupazioni espresse nell'interrogazione non abbiano ragione d'essere.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Atto n. 199 (*Esame e rinvio*) 74

SEDE CONSULTIVA:

DL 40/10 Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e rinvio*) 78

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione *ad interim* nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 81

Disposizioni in favore delle famiglie vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato delle proposte di legge C. 3007 Bergamini ed abb. (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) 85

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ed emendamenti (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni – Parere su emendamenti*) 85

ALLEGATO 1 (*Emendamenti e articoli aggiuntivi*) 89

ALLEGATO 2 (*Relazione approvata dalla Commissione*) 99

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 100

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di

autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Atto n. 199.

(*Esame e rinvio*).

Angelo ALESSANDRI (LNP), presidente e relatore, osserva che la Commissione è

chiamata ad esprimere il parere al Governo – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – sullo schema di schema di decreto del Presidente della Repubblica recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.

Prima di illustrare il contenuto di tale provvedimento, ritiene opportuno ricordare che, fin dall'autunno del 2008, la Commissione ha avuto modo di affrontare la questione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai fini dell'individuazione di un punto di equilibrio importante fra le esigenze di tutela del paesaggio e quelle di sviluppo del territorio, nonché fra il ruolo degli organi dello Stato e quello delle regioni e degli enti locali.

Sotto questo profilo, lo schema di regolamento in esame è il primo degli strumenti messi in campo dal Governo ai fini della individuazione, sul piano normativo, del citato punto di equilibrio. Esso individua, infatti, in attuazione dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo n. 42 del 2004 (cosiddetto «*Codice Urbani o del paesaggio*») un'autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità, che tuttavia rappresentano – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – circa il 75 per cento delle richieste che i cittadini e le imprese inoltrano ogni anno per poter realizzare interventi nelle aree di interesse paesaggistico. In tal senso, il provvedimento interviene con una serie organica di misure semplificatrici in ordine sia alla documentazione da presentare, sia all'*iter* procedurale e ai tempi di conclusione del procedimento stesso.

Ricorda, inoltre, con riferimento alla disciplina generale della materia, che il citato Codice del paesaggio prevede tre tipi di autorizzazione paesaggistica: quella ordinaria, disciplinata dall'articolo 146; quella relativa ad opere da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, regolata dall'articolo 147; quella «in via transitoria», prevista all'articolo 159 del Codice, concessa nelle more dell'adeguamento – previsto dall'articolo 143 – dei

piani paesaggistici. Ricorda, altresì, che il citato regime transitorio è stato prorogato più volte, anche a seguito dell'approvazione da parte della Commissione del citato atto di indirizzo al Governo, e, da ultimo, fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 23, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009.

Sempre con riferimento alla disciplina generale, osserva che la procedura ordinaria di autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del Codice (che entrerà in vigore contestualmente alla emanazione del provvedimento in esame) individua una procedura autorizzatoria che, rispetto al precedente T.U. del 1999, non si caratterizza più per il potere di annullamento del Ministero, quanto per la previsione di fasi istruttorie successive volte ad indirizzare le amministrazioni verso una corretta valutazione e a garantire il rilascio di autorizzazioni congruamente motivate. Essa va richiesta qualora i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, intendano intraprendere interventi o apportarvi delle modifiche. L'autorizzazione paesaggistica costituisce, pertanto, un provvedimento fondamentale ai fini dell'edificazione in quanto, a monte del permesso di costruire, consente la realizzazione di interventi edificatori nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Il suo rilascio spetta ora, ai sensi dell'articolo 146, comma 6, alla regione che esercita tale funzione avvalendosi di propri uffici oppure può delegarne l'esercizio a province, ovvero a forme associative e di cooperazione fra enti locali. La disciplina dell'articolo 146 riconduce, in buona sostanza, le competenze sull'autorizzazione paesaggistica nell'ambito della Soprintendenza, che, ai sensi del comma 5, deve esprimere un parere obbligatorio, preventivo e vincolante su tutte le istruttorie. Il successivo comma 8 del medesimo articolo 146, prevede, infatti, l'incardinamento del parere della Soprintendenza all'interno dello stesso procedimento di rilascio dell'autorizzazione, in quanto la regione si può pronunciare solo dopo aver acquisito il parere vincolante del Soprintendente.

Detto questo per la procedura ordinaria, rileva, invece, che lo schema di regolamento in esame interviene individuando l'area della procedura semplificata relativa agli interventi definiti « di lieve entità », traducendo in norme concrete quanto stabilito, ma fin qui rimasto inattuato, dal comma 9 del citato articolo 146 del Codice del paesaggio, che prevedeva, appunto, l'emanazione, entro il 31 dicembre 2008, di un regolamento (da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e d'intesa con la Conferenza unificata), che stabilisse le procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.

Quanto al contenuto proprio dello schema di regolamento in esame, rileva, preliminarmente, che esso è composto da 7 articoli ed un Allegato, e che è volto, come sottolineato nella relazione illustrativa, a semplificare le « centinaia di migliaia di istanze di autorizzazione paesaggistica che, per la maggior parte, riguardano interventi di lieve entità », con conseguente decongestione degli uffici degli enti locali e delle soprintendenze. In tal senso, lo schema di regolamento appare predisposto tenendo conto di due direttrici: l'individuazione di un elenco di tipologie di interventi qualificabili come « di lieve entità »; la definizione di una procedura più breve, in relazione alla tempistica, e più semplice per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione.

Sotto questo profilo, rileva, anzitutto, che l'articolo 1, comma 1, dello schema di regolamento in esame assoggetta al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica quegli interventi di lieve entità – da realizzarsi su aree o immobili dichiarati di interesse paesaggistico, qualora essi comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici – che sono elencati nell'Allegato al provvedimento: si tratta di quarantadue tipologie di lavori che vanno dagli interventi su edifici esistenti, a quelli di manutenzione

idraulica, silvicoltura e difesa costiera, a quelli in zone cimiteriali, a quelli relativi alla realizzazione di impianti energetici, di telecomunicazione e altri interventi similari, nonché alla realizzazione di strutture mobili temporanee. Lo stesso articolo 1 del provvedimento prevede, peraltro, al comma 2, che tale elenco possa essere modificato o integrato con un decreto interministeriale, previa intesa con la Conferenza unificata.

Il successivo articolo 2 reca, invece, le norme relative alla semplificazione documentale. In tal senso, esso dispone che l'istanza di rilascio dell'autorizzazione semplificata deve essere accompagnata unicamente da una relazione redatta da un tecnico sulla scheda-tipo prevista dal successivo comma 2. Nella relazione il tecnico abilitato deve attestare la conformità dell'intervento alla disciplina del paesaggio ed alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia. Viene in tal modo esclusa l'applicazione del DPCM 12 dicembre 2005 che individua la documentazione necessaria al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, fatta eccezione per la scheda da utilizzare per la presentazione dell'istanza per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata. Le regioni possono concordare, inoltre, ai sensi del medesimo comma 2, ulteriori semplificazioni della documentazione con convenzioni con il Ministero per i beni e le attività culturali. Infine, il comma 3 dell'articolo in discorso prevede, ove possibile, la presentazione dell'istanza per via telematica e, nel caso riguardi attività industriali o artigianali, tramite lo sportello unico, se istituito.

Passando, quindi, all'articolo 3, osserva che esso opportunamente dispone un abbreviamento dei tempi del procedimento autorizzatorio semplificato, prevedendo al comma 1 che lo stesso debba concludersi nel termine complessivo di 60 giorni e al comma 2 che entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione effettui gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotti, ove ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di

conclusione anticipata del procedimento. Per effetto di tali prescrizioni, si ottiene, pertanto, una riduzione di ben il 40 per cento dei termini previsti dall'articolo 146 del *Codice del paesaggio* per la conclusione del procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica: da 105 giorni (40 presso l'ente locale, più 45 giorni per il parere vincolante del Soprintendente, più 20 giorni per l'adozione del provvedimento definitivo) a 60 giorni complessivi (30 giorni presso l'ente locale per l'istruttoria e la eventuale conclusione negativa anticipata, più 25 giorni per il parere vincolante del Soprintendente, più 5 giorni per l'adozione del provvedimento definitivo).

Osserva, poi, che il successivo articolo 4 reca l'elenco delle semplificazioni procedurali, le quali si riferiscono in primo luogo al contenuto della documentazione da presentare a corredo dell'istanza; in secondo luogo alle valutazioni e accertamenti che l'amministrazione e la Soprintendenza interessate devono compiere in sede istruttoria; in terzo luogo al contenuto del parere del Soprintendente e del provvedimento conclusivo dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione semplificata; infine ai termini di decorrenza dell'efficacia di tale provvedimento.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 5 reca le norme sulla semplificazione organizzativa volte ad assicurare il sollecito esame delle istanze e non comportanti oneri per la finanza pubblica. In particolare, sottolinea che è previsto che presso ciascuna Soprintendenza siano individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica semplificata e che le regioni possano promuovere le opportune iniziative organizzative presso le amministrazioni.

Gli ultimi due articoli dello schema di regolamento in esame recano, quindi, norme relative all'entrata in vigore della nuova disciplina. In particolare, l'articolo 6 dispone che essa è immediatamente efficace nelle regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, è prevista l'adozione, entro 180 giorni, dei neces-

sari provvedimenti per disciplinare l'autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri contenuti nello schema di regolamento in esame. L'articolo 7, invece, dispone che l'entrata in vigore del regolamento in titolo sia contestuale a quella dell'articolo 146 del *Codice del paesaggio* sull'autorizzazione paesaggistica ordinaria, che, in forza delle richiamate proroghe legislative, sarebbe dovuta entrare in vigore dal 1° gennaio 2010.

Avviandosi alla conclusione, osserva quindi che sullo schema di regolamento in esame sono stati acquisiti sia l'intesa della Conferenza unificata, in data 26 novembre 2009, sia il parere favorevole del Consiglio di Stato, in data 8 febbraio 2010, che ha espresso, per lo più, osservazioni di carattere formale che sono state recepite.

Da ultimo, segnala due fatti che presentano, a suo avviso, elementi di un certo interesse per il prosieguo dell'esame del provvedimento. Il primo si riferisce alla sentenza della Corte Costituzionale n. 101 del 2010, con la quale la Corte dichiarata l'illegittimità di alcune norme della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 5 del 2007, modificate dalla successiva legge regionale n. 12 del 2008, che consentiva ai comuni di continuare ad utilizzare il regime transitorio previsto dal citato articolo 159 del *Codice del paesaggio*, in considerazione del fatto che la legge regionale non può rinviare il termine di entrata a regime della nuova autorizzazione paesaggistica. Secondo la Corte, le norme nazionali – in questa materia, di competenza legislativa statale esclusiva – fissano « standard minimi di tutela », che non possono essere modificati dalle regioni, ordinarie o a statuto speciale, né dalle province autonome.

Il secondo fatto, di carattere più generale, si riferisce alla recente emanazione da parte del Governo del decreto-legge n. 40 del 2010 in materia di semplificazione edilizia, in corso di conversione, che all'articolo 5 ha ampliato le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera, prevedendo che essi non siano più realizzabili con la denuncia di inizio attività (cosiddetta « DIA »), bensì senza al-

cun titolo abilitativo. Dovrà comunque essere inoltrata, per la maggior parte di tali interventi tra i quali rientrano anche quelli di manutenzione straordinaria, una comunicazione all'amministrazione comunale, anche in via telematica, ed allegate, ove occorrono, le autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative di settore.

Conclude, annunciando che, per tutte le sopraesposte ragioni, nonché in considerazione della delicatezza della materia e del rilievo che la nuova disciplina riveste per lo sviluppo dei territori e per la conferma del ruolo fondamentale delle autonomie locali, si riserva di predisporre una proposta di parere che tenga conto anche delle eventuali osservazioni critiche e suggerimenti che scaturiranno dal dibattito in seno alla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizzi.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 40/10 Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.

C. 3350 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente relatore*, in sostituzione del deputato Togni,

relatore sul provvedimento e impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alle Commissioni riunite VI e X sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 40 del 2010, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti « caroselli » e « cartiere », di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi a sostegno della domanda in particolari settori.

Per quanto riguarda la competenza della VIII Commissione, ricorda che le principali finalità del provvedimento sono il miglioramento dell'eco-sostenibilità ambientale, individuando, tra l'altro, come grandi filiere produttive la mobilità sostenibile, il sistema casa per le famiglie nonché l'efficienza energetica.

Annuncia, quindi, che si soffermerà in particolare sulle disposizioni che investono in maniera rilevante la competenza della VIII Commissione.

In tal senso, osserva, anzitutto che il comma 1 dell'articolo 4 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per il sostegno della domanda in particolari settori finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro. La dotazione del fondo risulta di 300 milioni di euro per il 2010. Concorrono al suo finanziamento: 200 milioni di euro, ai sensi del successivo comma 9, quale quota parte del maggior gettito fiscale proveniente dalle misure previste dagli articoli da 1 a 3 del decreto; 50 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili iscritte in conto residui del Fondo per la finanza d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 847, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), che a tal fine vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate all'istituendo Fondo per il sostegno della domanda; 50 milioni di euro mediante

riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 2010 relativa al credito d'imposta per investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010).

Ricorda, in proposito, che il comma 847 della legge n. 296 del 2006, ha disposto l'istituzione del Fondo per la finanza d'impresa al quale confluiscono le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, del Fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di rischio, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge finanziaria per il 2001 (interventi FIT) e dell'articolo 1, comma 222, della legge finanziaria per il 2005 (alienazione di fondi comuni di investimento). Il citato comma 236 della legge finanziaria per il 2010 ha invece disposto l'incremento di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 dell'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta in favore dei soggetti che effettuano investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo.

La definizione delle modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del Fondo è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, relativamente agli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell'ambiente, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Il decreto, oltre a stabilire un tetto massimo di spesa per ciascuna tipologia di contributi, dovrà prevedere la possibilità di avvalersi – ai fini della loro erogazione – della collaborazione di enti esterni alla pubblica amministrazione ed ogni ulteriore disposizione applicativa.

Il citato decreto attuativo è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* di martedì 6 aprile e prevede che beneficeranno degli incentivi i seguenti settori: motocicli, elettrodomestici ad alta efficienza, cucine componibili, abitazioni ecologiche, banda larga, rimorchi, macchine ad uso agricolo, nautica, gru per l'edilizia, apparecchi per

l'efficienza energetica industriale. In particolare, il decreto stabilisce: il limite massimo complessivo di spesa per ciascun settore beneficiario degli incentivi, precisando che con appositi decreti ministeriali possono disporsi variazioni compensative di tali limiti massimi in relazione alle disponibilità di risorse a seguito degli andamenti delle erogazioni; la misura dei contributi unitari per ciascuna finalizzazione e i requisiti per fruirne, precisando che le risorse del fondo sono erogate mediante contributi, in determinate percentuali di costo e con un limite massimo del contributo, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato dal venditore (al netto dei costi di gestione).

Una disciplina specifica è peraltro prevista per i contributi all'acquirente di immobili ad alta efficienza energetica, nel qual caso il contributo è stabilito in un importo per metro quadrato entro un determinato limite massimo complessivo ed è prevista (articolo 3) una particolare procedura per ottenere il beneficio incentrata sulla sussistenza dell'attestato di certificazione energetica. Si dispone inoltre che i contributi – concessi nel rispetto del regolamento «de minimis» – sono corrisposti per compravendite non anteriori alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto e comunque avvenute non oltre il 31 dicembre 2010, e che non sono cumulabili con altri benefici previsti sullo stesso bene dalle norme vigenti (fatta eccezione per gli incentivi per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica). Lo stesso articolo precisa anche che per motocicli, cucine, elettrodomestici, rimorchi, macchine agricole, motori fuoribordo, e gru la corresponsione del contributo è prevista per la vendita in sostituzione di beni corrispondenti e che la documentazione sulla relativa dismissione è a carico del venditore. Le risorse del Fondo saranno erogate, fatto salvo quanto previsto per i contributi destinati all'acquirente di immobili ad alta efficienza energetica, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita all'atto di acquisto dei beni, nelle percentuali di costo indicate per le singole tipologie di beni. Per l'erogazione dei con-

tributi si prevede che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione che abbiano l'esperienza tecnologica ed informatica per assicurare un diffusa operatività sul territorio del servizio richiesto. Le suddette risorse sono trasferite dal Ministero dello sviluppo economico all'organismo esterno che è altresì tenuto a pubblicare su apposito sito Internet una pagina informativa, contenente l'aggiornamento periodico sulle disponibilità residue e l'avviso di esaurimento delle medesime. Per l'acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica si prevede che la concessione del contributo sia subordinata alla sussistenza dell'attestato di certificazione energetica rilasciato da un soggetto accreditato. Infine, viene disciplinata anche l'ipotesi di revoca del contributo in caso di assenza dei requisiti previsti ovvero di documentazione irregolare o incompleta.

Vorrebbe segnalare due lacune nell'elenco degli interventi incentivati, ossia l'assenza di contributi per l'acquisto di mobili (diversi da quelli per cucina in uso con cucine componibili), che potrebbero costituire un volano all'industria italiana del settore, e l'assenza di contributi per il miglioramento dell'efficienza energetica del parco immobiliare esistente.

Il comma 6 istituisce il Fondo per le infrastrutture portuali, destinato al finanziamento delle opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo è finanziato con una quota non superiore al 50 per cento delle risorse risultanti dalla revoca del finanziamento statale destinato alla realizzazione del Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma. Le modalità di revoca e di rassegnazione delle risorse sono definite dai commi 7 e 8; quest'ultimo demanda quindi ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la destinazione della quota di finanziamento statale residua all'esito della procedura di revoca.

Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 1 (isti-

tuzione del Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro) e dal comma 2 dell'articolo 4 (agevolazioni fiscali per le imprese per investimenti in ricerca e sviluppo), nonché prevede l'utilizzo di parte delle maggiori entrate al fine di compensare gli effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica in conseguenza della insufficiente copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 5 del 2009, per la parte posta a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992.

Altrettanto rilevante è la previsione di cui all'articolo 5, con la quale sono state liberalizzate, rendendole quindi non più soggette neanche alla dichiarazione di inizio attività attualmente richiesta, numerose attività edilizie, quali tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e alcuni interventi di manutenzione straordinaria, nel caso che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti. Si prevedono minori vincoli anche per alcuni interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, per le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo e movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, per le serre mobili stagionali, per le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, per i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio, e per le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. La norma da ultimo citata fa salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle leggi regionali, le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonché le altre normative di settore disciplinanti l'attività edilizia, quali, ad esempio, le norme antisismiche, antincendio, e quelle contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004 (cosiddetto «*Codice Urbani o del paesaggio*»). Si stabilisce poi che, al fine di semplificare il rilascio del certificato di

prevenzione degli incendi per tali attività, il certificato stesso, ove previsto, sia rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Gli interventi previsti dall'articolo 5 possono quindi essere iniziati previa semplice comunicazione, anche per via telematica, all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente richieste dalla normativa di settore e, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, anche i dati identificativi dell'impresa che eseguirà i lavori.

Ritiene che in tale ultimo caso sarebbe opportuno aggiungere anche l'obbligo specifico di presentare al comune anche il documento unico di regolarità contributiva dell'impresa (DURC), al fine di assicurare comunque il rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, interventi questi ultimi che senz'altro possono assumere una certa rilevanza tecnica.

Segnala, inoltre, che alla lettera *d*) occorrerebbe aggiungere l'esclusione dall'attività edilizia libera anche delle attività per la realizzazione di depositi di stoccaggio di gas o di CO₂, accanto alle attività di ricerca di idrocarburi, anche ai fini della chiarezza normativa, considerata la rilevanza di tali attività nel momento attuale ai fini dell'approvvigionamento energetico e del contingentamento dei gas climalteranti.

Si tratta, quindi, di disposizioni estremamente rilevanti che investono direttamente le competenze della VIII Commissione; auspica, pertanto, che su tale provvedimento venga svolto un serio ed approfondito dibattito anche al fine della predisposizione della proposta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per

l'amministrazione *ad interim* nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.

C. 3259 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Sergio PIZZOLANTE (Pdl), *relatore*, ricorda che l'accordo relativo all'istituzione di uno spazio aereo comune europeo (ECAA) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, oltre all'Islanda e alla Norvegia, da un lato, e gli Stati dei Balcani occidentali (per il Kosovo, la missione ONU UNMIK di amministrazione *ad interim*), dall'altro, costituisce un significativo superamento della precedente – e tuttora vigente – dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo, esso prevede l'allineamento progressivo delle parti contraenti ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. Va, tuttavia, segnalato che tra gli Stati balcanici contraenti dell'accordo in esame come controparti della CE figurano anche la Romania e la Bulgaria, divenute intanto membri dell'Unione europea a tutti gli effetti. In proposito, il comma 2 dell'articolo 31 dell'Accordo prevede che al momento dell'adesione all'Unione europea di una parte associata (cioè di uno Stato balcanico), quest'ultima passi automaticamente nel novero degli Stati membri della UE anche ai fini del presente accordo.

Come risulta dalla relazione introduttiva al disegno di legge, l'accordo in esame è il risultato delle linee-guida inaugurate dalla Commissione europea nel marzo 2005 e fatte proprie successivamente dal Consiglio UE, allo scopo di giungere alla conformità degli accordi bilaterali – vigenti nel settore tra ciascuno Stato mem-

bro e paesi terzi – con la normativa comunitaria in vigore, nel contesto di un ampliamento dell'accesso al mercato.

Ricorda che nello stesso alveo dell'accordo in esame si pone l'Accordo euro-mediterraneo UE-Marocco, il primo con un Paese non europeo, quale estensione dello spazio aereo comune europeo agli Stati interessati dalla Politica di vicinato: l'accordo è stato ratificato dall'Italia con la legge n. 158 del 2009.

Segnala parimenti che l'accordo in esame appartiene alla categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto esso, oltre alle disposizioni più strettamente economico-commerciali, da tempo delegate alla Comunità europea, contiene anche ulteriori previsioni di competenza del diritto interno degli Stati membri, i quali, pertanto, devono ratificare l'accordo.

Considerata la durata delle procedure di ratifica necessarie per il perfezionamento degli Accordi misti, è prassi che la Comunità europea concluda contestualmente i cosiddetti Accordi interlocutori (o interinali), che contengono le disposizioni commerciali e dai quali vengono scorporate le parti politiche che comportano le ratifiche da parte dei singoli Stati membri nonché il parere conforme del Parlamento europeo. Nel caso dell'accordo in esame, tuttavia, invece di un separato accordo interinale, l'articolo 29, comma 3, ne ha previsto la possibilità di applicazione in via provvisoria tra la CE e i suoi Stati membri e almeno uno dei Paesi balcanici, secondo il diritto interno delle parti, sin dalla data della firma.

La relazione introduttiva al disegno di legge chiarisce come, essendo impossibile un adeguamento contemporaneo di tutti i paesi del sudest europeo coinvolti dall'accordo in esame agli *standard* di sicurezza, controllo e gestione del traffico aereo e degli aeroporti, è stato previsto che successivi accordi separati integreranno quello in esame, l'applicazione del quale è, infatti, suddivisa in tre fasi, sottoposte al vaglio della Commissione europea e degli Stati membri. Il passaggio da una fase all'altra avverrà in tempi diversi tra i diversi paesi balcanici, e comunque, pro-

pedeutico al passaggio alla prima fase, è stato firmato con ciascun paese un protocollo integrativo dell'accordo in esame, che specifica caso per caso il cammino da compiere. La piena integrazione di mercato potrà realizzarsi soltanto nella terza fase, con pieno diritto di stabilimento e di esercizio del trasporto aereo di cabotaggio all'interno dell'Unione europea. L'accordo in esame si configura pertanto alla stregua di cornice preliminare di un processo di integrazione ancora piuttosto lungo.

Passando propriamente al contenuto dell'accordo in esame, ricorda che esso si compone di un preambolo, 34 articoli e 5 allegati e, come sopra ricordato, 9 protocolli.

L'articolo 1 enuncia gli obiettivi e i principi dell'accordo, che prevede l'applicabilità tra le parti contraenti delle disposizioni normative riportate nell'allegato I; una serie di protocolli, almeno uno per ciascuna parte associata (ovvero paese balcanico) riporta le disposizioni transitorie applicabili nei confronti di essa.

L'articolo 2 procede a una serie di definizioni, tra le quali spiccano quella di « partner ECA », quella di « convenzione » – che si riferisce alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944 –, e, infine, della SESAR (attuazione tecnica del Cielo unico europeo).

Gli articoli 5 e 6 contengono rispettivamente una clausola di salvaguardia dei rapporti tra le parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo – ovvero gli Stati membri della UE più l'Islanda e la Norvegia –, e una clausola di non discriminazione in ragione della nazionalità nell'ambito di applicazione dell'accordo in esame.

Gli articoli 7-9 riguardano il diritto di stabilimento, vietando ogni restrizione alla libertà in questo ambito nei confronti di cittadini o di imprese di uno Stato membro della Comunità europea o di un partner ECAA. L'assenza di previsioni sulla libertà di stabilimento di soggetti appartenenti ai paesi balcanici conferma, peraltro, il carattere nei loro riguardi meramente programmatico delle disposizioni dell'accordo di esame, poiché, come già

accennato, solo al completamento del processo di integrazione potrà essere riconosciuta analoga facoltà. È fatta salva l'applicabilità nazionale di disposizioni in materia di ingresso e soggiorno e più in generale di trattamento dei cittadini stranieri per motivi di politica pubblica, di sanità o di sicurezza.

In base all'articolo 11, concernente specificamente la sicurezza aerea, le parti si impegnano a garantire che i propri aeromobili, quando impiegati in scali di altre parti contraenti, rispettino le norme di sicurezza internazionale stabilite dalla Convenzione di Chicago del 1944, consentendo altresì adeguate ispezioni sulla regolarità dei documenti e sulla condizione degli aeromobili. In ogni caso, la competente autorità nazionale nel campo dell'aviazione civile può immediatamente adottare misure appropriate alla constatazione del mancato rispetto di norme essenziali, informandone tempestivamente le competenti autorità delle altre parti. Assai rilevante appare l'obbligo di ciascuna parte contraente di notificare alle altre ogni modifica della legislazione nazionale che possa incidere sullo statuto della competente autorità nel campo dell'aviazione civile.

Particolare rilievo assume l'articolo 12, dedicato alla protezione della navigazione aerea da illecite interferenze: le parti si impegnano ad attuare tutte le relative norme e meccanismi di controllo quali indicati nell'allegato I, fornendosi reciprocamente a richiesta tutta l'assistenza necessaria alla prevenzione di ogni atto illecito di sequestro, o di attentati alla sicurezza della navigazione aerea e dei relativi impianti e servizi. Ancor più stringente è l'impegno delle parti a fornirsi tutta l'assistenza necessaria in caso di messa in atto di sequestri o attentati alla navigazione aerea.

Per quanto concerne la gestione del traffico aereo, l'articolo 13 impegna le parti contraenti alla cooperazione al fine di estendere il « cielo unico europeo » all'accordo sullo spazio aereo comune europeo, rafforzando così le norme di sicurezza e accrescendo l'efficienza del traffico

aereo generale in Europa. In particolare, i paesi balcanici si impegnano a designare quanto prima organismi di controllo nazionali indipendenti dalle imprese che forniscono i servizi di trasporto aereo.

L'articolo 14, in materia di concorrenza, rimanda alle disposizioni dell'allegato III: quando tuttavia esistano accordi conclusi tra due o più parti contraenti, come gli accordi di associazione all'Unione europea, e questi contengano norme sulla concorrenza o gli aiuti di Stato, viene salvaguardata l'applicazione di dette norme tra le parti interessate. Le disposizioni dell'allegato III vengono inoltre salvaguardate rispetto a quanto disposto dai successivi articoli 15-17, che non si applica nei confronti di esse.

Sulla scorta dell'articolo 15, ciascuna parte si impegna a garantire la tutelabilità presso i propri tribunali nazionali dei diritti derivanti dall'accordo in esame: quando tuttavia sia in gioco la stessa possibilità di effettuare i servizi aerei previsti dall'accordo, le istituzioni della Comunità europea intervengono esercitando i poteri loro conferiti in base alle norme riportate nell'allegato I. Sulle decisioni adottate dalle istituzioni comunitarie è in tal caso competente in via esclusiva la Corte di giustizia delle Comunità europee.

L'articolo 16 stabilisce le procedure relative all'interpretazione delle disposizioni dell'accordo in esame e dell'allegato I, e l'articolo 17 contempla il caso dell'adozione in una delle parti contraenti di nuove disposizioni in materia di trasporti o nei settori connessi: mentre tale facoltà è assicurata per le parti UE, per l'Islanda e la Norvegia, per quanto concerne i paesi balcanici essi potranno adottare tali nuove disposizioni solo se conformi all'accordo in esame.

Gli articoli 18-22 riguardano il comitato misto, le sue competenze e le misure di salvaguardia che le parti possano adottare. Il comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti, ha il compito di gestire l'accordo e l'attuazione di esso, e a tal fine emana raccomandazioni e adotta decisioni, le quali ultime sono vincolanti per le parti. Al comitato

possono essere demandate controversie sull'applicazione e l'interpretazione dell'accordo: se il comitato non giunge a una decisione entro quattro mesi, le parti possono adire la Corte di giustizia secondo le procedure di cui all'allegato IV, per una decisione definitiva e vincolante. Nel frattempo le parti possano adottare misure di salvaguardia per un periodo non superiore a sei mesi, dopodiché ciascuna parte può giungere anche alla denuncia con effetto immediato dell'accordo in esame. Le misure di salvaguardia dovranno essere limitate nell'applicazione e nella durata a quanto strettamente necessario, considerando prioritariamente quelle meno suscettibili di perturbare il funzionamento dell'accordo. In ogni caso la parte contraente, prima di adottare le misure di salvaguardia, informa per mezzo del comitato misto le altre parti contraenti. Analoga notifica dovrà essere riservata da ciascuna parte contraente alle misure dopo la loro eventuale adozione.

Gli articoli 24-26 sono dedicati all'obbligo di reciproca consultazione delle parti, in seno al comitato misto, sull'evoluzione delle questioni relative al trasporto aereo nell'ambito delle organizzazioni internazionali, nonché su vari aspetti dei possibili sviluppi nei rapporti tra le parti contraenti e paesi terzi nelle medesime materie. Lo scopo di tali consultazioni è quello di adottare possibilmente comuni condotte qualora le questioni pongano problemi di comune interesse.

L'articolo 27 è dedicato alle disposizioni transitorie di cui ai protocolli I-IX, secondo le procedure di cui già in precedenza.

In base all'articolo 28 le disposizioni dell'accordo in esame prevalgono su quelle applicabili contenute in accordi bilaterali in vigore tra uno degli Stati balcanici e uno degli Stati membri dell'Unione europea (oppure la Norvegia o l'Islanda), ovvero in accordi bilaterali tra gli Stati balcanici stessi.

Gli articoli 29-34 contengono infine le consuete clausole finali dell'accordo: in particolare, è previsto che la comunità europea e i suoi Stati membri, unitamente

ad almeno uno degli Stati balcanici, possano decidere di applicare già dalla data della firma l'accordo in via temporanea. Al proposito tuttavia, come riportato nell'Analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, l'Italia ha depositato una dichiarazione unilaterale con la quale in sostanza non ritiene opportuno avvalersi di tale facoltà di applicazione in via provvisoria.

Si prevede la possibilità, a richiesta di una parte contraente, di riesaminare l'accordo: ciò avverrà comunque cinque anni dopo l'entrata in vigore di esso.

Vengono inoltre dettate le procedure per la cessazione dell'accordo, rispetto alle quali rileva in particolare il caso di cessazione o sospensione nei confronti di una parte associata la quale si sia visto rispettivamente cessare o sospendere il corrispondente accordo di associazione con la UE.

È infine prevista la possibilità di allargare lo spazio aereo comune europeo nei confronti di qualsiasi Stato o identità legati alla Comunità europea da un quadro di cooperazione economica stretta e che abbia deciso di omogeneizzare la sua legislazione in materia di trasporti aerei con quella comunitaria.

Il disegno di legge in esame, di autorizzazione alla ratifica, si compone di tre articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'accordo sullo spazio aereo comune europeo. L'articolo tre riporta la consueta norma per la quale la legge di autorizzazione alla ratifica entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La relazione introduttiva al disegno di legge segnala l'insussistenza di oneri per il bilancio dello Stato relativi all'attuazione dell'accordo in esame.

Alla luce del contenuto dell'accordo in esame, ritiene senz'altro che la Commissione possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Disposizioni in favore delle famiglie vittime del disastro ferroviario di Viareggio.

Testo unificato delle proposte di legge C. 3007 Bergamini ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Alessio BONCIANI (Pdl), *relatore*, sottolinea che il provvedimento in esame, composto da due articoli, intende fornire un ulteriore ristoro, rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente, alle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009.

A tal fine l'articolo 1 prevede che sia assegnata al commissario delegato, individuato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2009 nel Presidente della giunta regionale della Toscana, una somma di 10 milioni di euro a favore delle vittime del disastro ferroviario e di coloro che hanno riportato a causa dell'evento lesioni gravi, nonché la somma di 10 milioni di euro per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento delle iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi connessi alla ricostruzione.

Il Sindaco del Comune di Viareggio, secondo il comma 2, è chiamato ad individuare i destinatari del beneficio nonché l'entità dell'importo spettante a ciascun soggetto; a ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma non inferiore a 200.000 euro. Il comma 3 determina l'ordine entro il quale disporre il beneficio; a tal fine viene disposto che l'elargizione debba essere corrisposta *in primis* al coniuge superstite, poi, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico, ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento, e al convivente *more uxorio*.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria prevedendo l'utilizzo, per un importo di 10 milioni di euro, del Fondo di riserva per autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, e per

un importo di 10 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992, relative all'istituzione del Servizio di protezione civile, come determinata dalla Tabella C della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010).

Sottolinea che le somme che il testo unificato in esame prevede siano corrisposte non hanno quindi in alcun modo una funzione risarcitoria, né devono essere considerate un importo che viene versato in relazione a uno specifico titolo giuridico di chi lo percepisce. Osserva che, come è espressamente disposto, tali elargizioni « sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente ».

Ritiene che il provvedimento in esame possa costituire un segnale importante di attenzione nei confronti delle vittime del disastro di Viareggio; per tali motivi auspica che la Commissione esprima un parere favorevole sul testo in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ed emendamenti.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni – Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato l'8 aprile 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare gli emendamenti presentati e quindi ad esaminare la relazione sul disegno di legge. Successivamente, la Commissione esprimerà il parere sugli emendamenti presentati direttamente alla XIV

Commissione e da questa trasmessi per il parere.

Per quanto riguarda le proposte emendative presentate alla Commissione Ambiente, comunica che esse ammontano a circa 26, tra emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*).

Avverte, inoltre, che gli emendamenti Di Biagio 17.1, 17.2 e 17.5, Braga 17.4 e 17.6, Guido Dussin 17.3, in quanto riferiti all'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sono stati ripresentati alla XIV Commissione, in quanto riferiti ad articoli di competenza di altra Commissione (in particolare, la X Commissione). Comunica, inoltre, che sono stati ritirati gli emendamenti Mariani 15.1 nonché gli articoli aggiuntivi Ghiglia 15.01 e Guido Dussin 38.1.

Ricorda, quindi, che, poiché il disegno di legge comunitaria è esaminato dalla Camera in terza lettura, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati sono stati valutati innanzitutto alla luce dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, ai sensi del quale, riguardo ai progetti di legge già approvati dalla Camera e modificati dal Senato, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti.

Sulla base dell'indicato parametro regolamentare, fa presente che sono da considerare inammissibili le proposte emendative volte a modificare disposizioni del testo approvate dalla Camera e non modificate dal Senato, e per le quali si è quindi già compiuta la doppia lettura conforme costituzionalmente richiesta per l'approvazione delle leggi, ovvero volte ad introdurre materie nuove rispetto sia al testo approvato dalla Camera sia alle modifiche introdotte dal Senato.

Comunica quindi che la Presidenza ritiene inammissibili i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: Guido Dussin 8.1, in quanto recante modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 relativamente ai requisiti richiesti per l'accesso alla nomina di direttore dell'ente parco; Mariani 15.2 che sopprime la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15, non modificata dal Senato,

Fallica 17.01 recante misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, Fallica 18.1 che sopprime l'articolo 18 del provvedimento, non oggetto di modifiche da parte del Senato, Fallica 19.01 in quanto modifica la disciplina relativa alle operazioni di dragaggio, con particolare riferimento allo smaltimento dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio e bonifica dei porti nonché Ghiglia 20.01 relativo alle modalità di adozione del decreto con cui sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali.

Prima di passare all'esame degli emendamenti, propone che la Commissione chieda alla XIV Commissione di stralciare l'articolo 21, rilevando che, qualora tale proposta venisse approvata, la proposta di relazione si intenderà integrata con la condizione relativa alla richiesta di stralcio dell'articolo 21.

Mauro PILI (PdL), *relatore*, concorda con la proposta di richiesta di stralcio dell'articolo 21 avanzata dal presidente.

Raffaella MARIANI (PD) chiede chiarimenti sulla richiesta di stralcio, rilevando che a tutt'oggi non risulta presentato lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva rifiuti così come era stato anticipato dal rappresentante del Governo nella seduta dell'8 aprile scorso. Rileva che anche in questa occasione emerge una difficoltà nei rapporti tra la maggioranza ed il Governo anche solo in ordine alle comunicazioni da rendere alla Commissione e alla presenza in seduta di un rappresentante del Ministero dell'Ambiente.

Salvatore MARGIOTTA (PD) esprime perplessità sul fatto che la Commissione richieda lo stralcio di una disposizione contenuta nel provvedimento in esame senza essere stata coinvolta nelle modifiche che il Governo si appresta ad introdurre in materia di attuazione della direttiva rifiuti.

Agostino GHIGLIA (PdL), pur non potendo disconoscere che sussistono a volte

alcune problematicità nei rapporti tra la maggioranza parlamentare ed il Governo, ritiene importante sottolineare che erano stati informati i rappresentanti dell'opposizione dell'intenzione di richiedere lo stralcio dell'articolo 21, peraltro già prospettata la scorsa settimana.

Alessandro BRATTI (PD), nell'associarsi a quanto detto dal deputato Mariani, denuncia il comportamento del Governo che, in una materia delicata e importante come quella relativa alla gestione dei rifiuti, persevera, a suo avviso, in un atteggiamento che mortifica il ruolo e le prerogative della Commissione, negandole ogni spazio di riflessione e di intervento per la revisione della disciplina vigente. Ritiene, infatti, inaccettabile che la maggioranza motivi oggi la proposta di stralcio dell'articolo 21 del disegno di legge in esame facendo riferimento alla emanazione da parte del Governo – in data imprecisata – di un non meglio specificato provvedimento di recepimento della nuova direttiva quadro sui rifiuti. Allo stesso tempo, giudica grave che, mentre è ormai prossimo alla scadenza il termine per l'esercizio della delega per la revisione del decreto legislativo n. 152 il Governo e la maggioranza continuino a introdurre modifiche incoerenti e disorganiche allo stesso decreto legislativo sull'onda di spinte lobbistiche e particolaristiche.

Roberto TORTOLI (PdL) rileva che se è vero che nelle osservazioni svolte dal deputato Bratti sussistono alcuni elementi condivisibili, con particolare riferimento ad una certa difficoltà di rapporti fra Commissione e Ministero dell'ambiente, le stesse considerazioni appaiono contraddittorie quando criticano la proposta di stralcio delle disposizioni contenute nell'articolo 21 del disegno di legge in esame, che rappresenta lo strumento regolamentare più appropriato per consentire agli organi parlamentari competenti di effettuare una valutazione organica della normativa in materia di rifiuti.

Tommaso FOTI (PdL), nell'associarsi a quanto detto dal deputato Tortoli, esprime

stupore per l'atteggiamento dell'opposizione ritenendo che la proposta di stralcio dovrebbe incontrare il favore di tutti i gruppi parlamentari. Essa appare, infatti, come lo strumento più efficace per consentire al Parlamento – attraverso « l'azzeramento » del contenuto dell'articolo 21 del disegno di legge in esame – di procedere ad un approfondito esame del provvedimento governativo di recepimento della nuova direttiva quadro sui rifiuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di richiedere alla XIV Commissione di proporre all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 21 dal provvedimento in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, nel caso in cui la richiesta di proporre all'Assemblea lo stralcio non dovesse risultare accolta dalla XIV Commissione, riconvocherà nella giornata di domani la Commissione per esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 21.

Mauro PILI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Fallica 1.1, Ghiglia 16.2, Guido Dussin 22.1 e Fallica 44. 1. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bratti 16.1, 20.1, 20.2 e 20.3. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 20.4.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA esprime parere conforme a quello del relatore.

Alessandro BRATTI (PD) raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma, sollecitando, in caso contrario, il relatore a tener conto delle problematiche ad essi sottostanti nella proposta di relazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Fallica 1.1 e Ghiglia 16.2, respinge gli emendamenti Bratti 16.1, 20.1, 20.2 e 20.3, approva quindi gli emendamenti 20.4 del relatore, Guido Dussin 22.1 e Fallica 44.1.

Mauro PILI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di relazione (*vedi allegato 2*) che tiene in considerazione non solo la richiesta di stralcio delle disposizioni di cui all'articolo 21 deliberata dalla Commissione ma anche di alcune problematiche affrontate da alcuni emendamenti presentati dal deputato Bratti che, seppur di difficile risoluzione attraverso l'approvazione di proposte emendative, sollecitano, comunque, una riflessione che ritiene di poter condividere.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA esprime parere favorevole sulla proposta di relazione presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione, così come formulata dal relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del parere di competenza, alcuni emendamenti presentati direttamente presso tale Commissione, che investono gli ambiti di competenza della VIII Commissione. Avverte che è stato ritirato presso la XIV Commissione

l'emendamento Mariani 15.1, su cui quindi la Commissione non dovrà pronunciarsi.

Avverte, altresì, che gran parte degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione sono identici a quelli già presentati alla Commissione Ambiente, ad eccezione degli emendamenti Aniello Formisano 20.1 e 20.4, e Formisano 44.1

Pertanto, la Commissione esprimerà il parere solo su questi ultimi, rinviando per gli altri alla valutazione già espressa con riferimento agli identici testi presentati presso la Commissione Ambiente.

Mauro PILI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di parere sugli emendamenti trasmessi (*vedi allegato 3*), di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA esprime parere favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere sugli emendamenti formulata dal relatore. Delibera, altresì, di nominare, ai sensi dell'articolo 126-*ter*, comma 2, del Regolamento, il deputato Pili relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. (A.C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, allegato B, dopo la voce: 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, aggiungere la seguente: 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.

1. 1. Fallica, Terranova.

(Approvato)

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394).

1. Allo scopo di elevare gli standard di qualità nella gestione dei parchi nazionali, in coerenza con il vigente quadro normativo comunitario, all'articolo 9, comma 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al primo periodo, le parole da: « scelto » fino a: « per titoli » sono sostituite dalle seguenti: « tra soggetti aventi requisiti di alta professionalità e qualificata esperienza nella gestione di istituzioni pubbliche o private ».

8. 1. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

(Inammissibile)

ART. 15.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

15. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

(Ritirato)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

15. 2. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Regime transitorio dell'autorizzazione paesaggistica).

1. All'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, avente ad oggetto il regime transitorio per l'autorizzazione paesaggistica, le parole: « 31 dicembre 2009 », ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

15. 01. Ghiglia.

(Ritirato)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: Ministero dello sviluppo economico fino a: avvalendosi del.

16. 2. Ghiglia.

(Approvato)

ART. 16.

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: a seguito di valutazione di impatto ambientale.

16. 1. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

ART. 17.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: installazione inserire le seguenti: prevedendo l'assoggettamento alla disciplina della DIA di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a).

17. 1. Di Biagio, Antonino Foti.

(Ritirato)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , ove possibile,.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e aggiungere le seguenti parole: , ove possibile,.

17. 6. Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

(Ritirato)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare con le seguenti: affidare al CTI la definizione delle certificazioni e delle specifiche tecniche.

17. 2. Di Biagio, Antonino Foti.

(Ritirato)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e di conseguire con maggior efficacia gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole si considera ricompreso nell'ambito della definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa, allo scopo recata dalla Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per tale scopo nella produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, l'entità della tariffa di 28 euro cent/KWh di cui al rigo 6 della Tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, si applica anche all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all'articolo 103-tervicies del Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009. La presente disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

17. 3. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

(Ritirato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'autorizzazione a costruire impianti eolici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere rilasciata esclusivamente ai medesimi soggetti che hanno avviato l'iter autorizzativo.

17. 4. Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

(Ritirato)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, utilizzata sul sito di produzione da uno o più soggetti connessi con rete senza obbligo di connessione di terzi, eventualmente gestita da un unico soggetto responsabile che può essere anche diverso dai soggetti utilizzatori, non è assoggettata ad alcun corrispettivo tariffario né ad alcun onere di sistema. L'energia elettrica prelevata dai soggetti di cui sopra da rete con obbligo di connessione di terzi tramite almeno un punto di connessione, è assoggettata esclusivamente alla componente tariffaria AS, fermo restando che a detta energia si applicano le medesime modalità adottate per la regolazione dei prelievi dalla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi da parte dei clienti finali senza produzione. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto sopra disposto.

5. Sono abrogati il comma 27, articolo 30 e il comma 5, articolo 33, legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché al comma 6, articolo 33 della medesima legge sono soppresse le parole: « di cui al comma 5 ».

17. 5. Di Biagio.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto).

1. Per le Regioni e gli Enti locali, così come definiti dal decreto legislativo 18 agosto 2001 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a centotanta mesi.

2. Con la Convenzione prevista all'articolo 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definiti, altresì, gli oneri di gestione da riconoscersi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. La copertura di tali oneri è disposta a valere sulle risorse complessivamente confluite nel Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Nel triennio 2010-2012, il decreto di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicura una quota non inferiore a 15 milioni di euro, per anno, in favore di interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO, al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica. La durata dei finanziamenti agevolati concessi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi non può essere superiore a centoquarantaquattro mesi. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

17. 01. Fallica, Terranova.

(Inammissibile)

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1. Fallica.

(Inammissibile)

ART. 19.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-bis.

(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84).

1. All'articolo 5, comma 11-*quater* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: «su autorizzazione della regione territorialmente competente» sono aggiunte le parole: «o, in alternativa, con le modalità di cui all'articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale 7 novembre 2008», e le parole: «uguale a 1 m» sono sostituite dalle seguenti: «quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 100 cm con coefficiente di permeabilità pari a $1,0 \times 10^{-9}$ m/s».

2. L'articolo 6-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, si interpreta nel senso che la classificazione dei rifiuti ivi prevista si effettua, quanto ai limiti di quantificazione, conformemente a quanto previsto dalla citata tabella A2 dell'Allegato A, e che l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e s.m.i.

19. 01. Fallica, Terranova.

(Inammissibile)

ART. 20.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20.

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) rifiuto inerte: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fi-

sica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altri materiali, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale di sostanze inquinanti nella massa del rifiuto, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, tali da non determinare un peggioramento della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento e dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento della cave contemplati dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE. I suddetti rifiuti sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell'allegato III-bis.

2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, è aggiunto l'allegato III-bis, di cui all'allegato 1 alla presente legge.

ALLEGATO 1

(articolo 20, comma 2)

«ALLEGATO III-bis.

(articolo 3, comma 1, lettera c)

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE
DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE INERTI

1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, anche nel sito di deposito, i seguenti criteri:

a) i rifiuti non subiscono alcuna degradazione significativa o altre trasformazioni dello stato chimico e fisico significative che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l'ambiente o danni alla salute umana;

b) i rifiuti possiedono un tenore di zolfo sotto forma di solfuro pari allo 0,1 per cento oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all'1 per cento se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;

c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;

d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l'ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l'ambiente, il tenore di tali sostanze nel suolo e sottosuolo non deve superare i valori limite fissati dall'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento alla destinazione d'uso dell'area nella quale si intende conferire i rifiuti stessi, o ai livelli di fondo naturale dell'area stabiliti dagli Enti di Controllo; il tenore delle sostanze suddette deve essere inoltre tale da non modificare lo stato chimico ed ecologico delle acque sotterranee e superficiali;

e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di sostanze utilizzate nella prospezione, nell'estrazione, nel trattamento o nello sfruttamento delle cave tali da alterare significativamente la qualità delle risorse ambientali o da nuocere alla salute umana.

2. La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), e si basa sulle fonti d'informazione ».

20. 1. Bratti.

Al comma 1, capoverso c), sopprimere il quarto e il quinto periodo.

20. 2. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera c), sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più tipologie elencate in una apposita lista elaborata dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

20. 3. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, Allegato 1, apportare le seguenti modifiche:

al punto 1, lettera b), dopo le parole: « i rifiuti possiedono un tenore » inserire la seguente: « massimo »;

al punto 1, lettera d), dopo le parole: « nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di » inserire le seguenti: « sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o per la salute, in particolare As, »;

al punto 2, sostituire le parole: « dall'autorità » con le seguenti: « all'autorità »;

al punto 3, dopo le parole: « si basa sulle » inserire la seguente: « stesse ».

20. 4. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. All'articolo 212, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: « decreto » è sostituita dalla seguente: « decreti », le parole: « entro novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2010 », e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Nelle more dell'adozione del decreto di definizione delle modalità e degli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate ai sensi del presente articolo, l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali è consentita previa prestazione di idonea garanzia ai sensi della delibera 4 aprile 2009 recante « Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: Intermediazione commercio dei rifiuti ».

20. 01. Ghiglia.

(Inammissibile)

ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 1. Fallica.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21.

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti).

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera *p*) è sostituita dalla seguente:

p) sottoprodotto: una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, può non essere

considerato rifiuto ai sensi della lettera *a*), bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) è certo che la sostanza o l'oggetto saranno ulteriormente utilizzati;

2) la sostanza o l'oggetto possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

3) la sostanza o l'oggetto sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione;

4) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. Secondo quanto disposto all'articolo 5 comma 2 della direttiva 2008/98/CE, rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, purché rispettino le condizioni di cui ai precedenti punti, i residui delle lavorazioni agricole, di allevamento e forestali, qualora rispettino le condizioni di tracciabilità appositamente definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: « materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o » sono sostituite dalle seguenti: « materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati ».

3. All'articolo 186, comma 7-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il

terzo periodo è sostituito dal seguente: « I residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici, in termini di caratteristiche chimico-fisiche e geotecniche, per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti nell'allegato 5 alla parte IV del presente decreto per la specifica destinazione d'uso dell'area oggetto di recupero, tenendo conto dei potenziali impatti sulle acque sotterranee e superficiali e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto ».

4. Al paragrafo 1, lettera d), della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « non contaminati da inquinanti » sono aggiunte le seguenti: « , oltre che i residui di potatura delle superfici coltivate a vigneto purché non contengano sostanze inquinanti tali da alterare la qualità delle risorse ambientali o da nuocere alla salute umana ».

21. 2. Bratti.

Al comma 1, capoverso p), ultimo periodo, sostituire le parole: di allevamento e forestali, con le seguenti: forestali e zootecniche, compresi gli effluenti di allevamenti ed il digestato.

21. 3. Beccalossi.

Al comma 1, capoverso p), ultimo periodo, sopprimere le parole da: qualora rispettino sino alla fine del periodo.

21. 4. Beccalossi.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

successive modificazioni, sono inserite le lettere seguenti:

a-bis) materie fecali, compresi gli effluenti zootecnici, vegetali ed altre sostanze naturali non pericolose, inclusi gli sfalci e le potature di manutenzione del verde pubblico e privato, utilizzate nelle attività agricole o in impianti aziendali, o interaziendali, per produrre energia, calore o biogas; *a-ter)* il digestato prodotto in impianti agricoli di digestione anaerobica, aziendali o interaziendali, che utilizzano le biomasse di origine animale e vegetale, utilizzato nelle attività agricole.

2-bis. All'articolo 185, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, il numero 5 è sostituito dal seguente:

5) le carogne;

2-ter. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, il primo capoverso è soppresso.

21. 5. Beccalossi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Ai fini delle attività di recupero relative alla formazione di rilevati ed al riutilizzo per recuperi ambientali di cui all'articolo 13.6.3, lettera c), del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante « individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nell'impiego dei gessi derivanti dalle produzioni di acidi organici, in particolare di acido tartarico naturale derivante dai sottoprodotti vitivinicoli, ed in cui la presenza di sostanza organica rappresenta un elemento costituente il rifiuto naturalmente presente e non un elemento esterno inquinante, nell'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 del medesimo decreto 5 febbraio 1998, non è richiesto il parametro del "COD" ».

21. 6. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. fini delle attività di recupero relative alla formazione di rilevati ed al riutilizzo per recuperi ambientali, nell'impiego dei gessi derivanti dalle produzioni di acidi organici, in particolare di acido tartarico naturale derivante dai sottoprodotti vitivinicoli, ed in cui la presenza di sostanza organica rappresenta un elemento costituente il rifiuto naturalmente presente e non un elemento esterno inquinante, nell'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 del decreto 05 febbraio 1998, non è richiesto il parametro del "COD" ».

21. 6. (Nuova formulazione). Guido Dussin, Lanzarin e Togni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Le parole « si disfi » di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, di seguito denominato decreto legislativo n. 152, si interpretano nel senso di « qualsiasi comportamento attraverso il quale una sostanza, un materiale o un bene vengono abbandonati in un luogo pubblico o sottoposto ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo n. 152. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere dai soggetti incaricati al ritiro degli elenchi abbonati e dei relativi allegati presso gli utenti telefonici sino alla consegna ai soggetti autorizzati alle operazioni di cui agli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

21. 7. Aracri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al paragrafo 1 della Sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti lettere:

h) farina di vinacciolo disoleata;

i) oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati disciplinati nel loro utilizzo energetico dalla norma UNI/TS 11163.

21. 8. Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al paragrafo 1 lettera f), della Sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella tabella il valore massimo delle ceneri è sostituito dal seguente: « 6 per cento ».

21. 9. Il Relatore.

ART. 22.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 28 febbraio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 30 giugno 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2009. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE sono comunicate ai produttori di

apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei RAEE, o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 30 giugno 2010 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, esportate, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2009, suddivise secondo l'Allegato IA del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali. Entro lo stesso termine i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma 2, lettera e), del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008.

22. 1. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

(Approvato)

ART. 38.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: « e adeguamento alla sen-

tenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07 »;

b) dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

1-*bis*. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), le parole: « resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima »;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

h) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

4) la lettera *m-bis*) è abrogata;

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

1-*ter*. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione dal presente

codice, da altre leggi richiamate nel bando o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera *h*), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera *c*), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettere *e*) ed *i*), si intendono gravi le violazioni ostative, secondo la normativa vigente in materia, al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso

degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera *m-quater*), il concorrente allega, alternativamente: *a*) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *b*) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *c*) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma *1-bis* si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

38. 1. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

(Ritirato)

ART. 44.

Al comma 1, al capoverso 15, sopprimere la lettera c).

44. 1. Fallica.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 »;

considerato, in particolare, che l'articolo 21, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 riguardo alla materia dei rifiuti, in particolare innovando la definizione di « sottoprodotto » ed introducendo, inoltre, una diversa disciplina per quanto attiene a taluni materiali derivanti da attività agricole e industriali;

considerato, peraltro, che le citate disposizioni contenute nell'articolo 21 rientrano nella materia disciplinata dalla cosiddetta nuova direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), contenuta nell'Allegato B della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria per il 2008);

tenuto conto, altresì, che, secondo quanto dichiarato dal rappresentante del Governo nella seduta dell'8 aprile 2010, è in via di predisposizione lo schema di decreto legislativo di recepimento della richiamata nuova direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), da emanare sulla base della delega recata dalla citata legge comunitaria entro il termine di recepimento della direttiva medesima (12 dicembre 2010),

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente condizione:

si proponga all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni contenute nell'articolo 21 del disegno di legge, in quanto incidenti su materia oggetto della delega legislativa – in corso di attuazione – di cui all'articolo 1 della legge comunitaria per il 2008 per il recepimento della nuova direttiva quadro sui rifiuti, ai fini di consentire l'introduzione delle innovazioni contenute nell'articolo 21 nell'ambito di un recepimento organico della direttiva medesima;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo una nuova proroga al 31 dicembre 2010 relativa al regime transitorio dell'autorizzazione paesaggistica

valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a tenere conto, nell'ambito della definizione della procedura di autorizzazione relativa alle attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a) dei profili relativi alla valutazione di impatto ambientale;

valuti la Commissione di merito nell'ambito dell'attuazione delle norme comunitarie l'opportunità di invitare il Governo a definire delle linee guida in sede tecnica volte ad individuare con chiarezza la classificazione dei rifiuti inerti in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale.

ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (legge comunitaria 2009), trasmessi dalla XIV Commissione ai fini del prescritto parere di competenza;

considerato che:

gli emendamenti Bratti 16.1, 20.2 e 20.3 sono di contenuto identico agli emendamenti Bratti 16.1, 20.2 e 20.3 presentati presso la VIII Commissione e da questa già respinti;

l'emendamento 44.2 del Governo è di identico contenuto all'emendamento Fal-

lica 44.1 presentato presso la VIII Commissione e da questa già approvato;

la VIII Commissione ha deliberato di richiedere alla XIV Commissione di proporre all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 21, al fine di consentire un recepimento organico della nuova direttiva sui rifiuti (2008/98),

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Aniello Formisano 20.1, 20.4 e 44.1.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Fiat SpA, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM (2009) 490 def.) 101

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sull'incidente ferroviario in Val Venosta (*Svolgimento e conclusione*) 101

RISOLUZIONI:

7-00226 Nizzi: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale nel trasporto aereo da e per la Sardegna.

7-00299 Meta: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale con la Sardegna con particolare riguardo all'applicazione di tariffe aeree agevolate nei voli da e per la Sardegna (*Discussione congiunta e rinvio*) 103

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*). 106

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 108

ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore*) 109

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 aprile 2010.

Audizione di rappresentanti di Fiat SpA, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM (2009) 490 def.)

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 13 aprile 2010 — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene

il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 14.35.

Sull'incidente ferroviario in Val Venosta.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, esprime a nome di tutta la Commissione il profondo cordoglio per le vittime del grave incidente

ferroviario che è avvenuto nella giornata di ieri in Val Venosta, nella provincia di Bolzano, e la solidarietà nei confronti dei familiari e dei feriti. Fa presente che secondo le notizie già di dominio pubblico, un treno regionale è deragliato sulla linea che congiunge la Val Venosta con Merano a causa di una frana di grandi proporzioni. La frana, provocata, a quanto sembra, dalla rottura di un tubo per l'irrigazione, ha investito la linea ferroviaria proprio nel momento in cui era attraversata dal treno R108 della società di trasporti SAD, gestita dalla provincia autonoma di Bolzano. Il treno, composto da due vagoni passeggeri e da una motrice centrale, era partito da Malles alle 8.20 del mattino e sarebbe dovuto pervenire a Merano alle ore 9.43. Osserva che a rendere ancora più grave la tragedia concorre il fatto che si tratta di una linea molto utilizzata da studenti e pendolari e il deragliamento è avvenuto in un orario di punta. Allo stato sono accertati nove morti e ventotto feriti. Ritiene opportuno che come Commissione si proceda, se possibile, già nella prossima settimana, all'audizione del Ministro Matteoli e dei rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano, per acquisire un quadro informativo completo sulle cause e sulla dinamica dell'incidente e per valutare eventuali interventi da adottare.

Dario GINEFRA (PD) si associa alle espressioni di cordoglio verso i familiari delle vittime del tragico incidente ferroviario occorso in Val Venosta. Ricorda che un'analoga frana, che fortunatamente non ha prodotto vittime, è occorsa nella zona di Montaguto, tra Benevento e Foggia, e che ad oggi nessuna decisione è stata presa dal Ministero in ordine agli interventi di contenimento della frana e ripristino della linea ferroviaria e della viabilità sulla strada statale 90 cosiddetta « delle Puglie ». Chiede quindi al Presidente che nell'ambito dell'audizione con il Ministro Matteoli possano essere acquisiti elementi informativi anche riguardo alla frana di Montaguto.

Mario LOVELLI (PD) si associa anch'egli alle parole di cordoglio espresse dal

presidente Valducci. Condivide l'esigenza di prevedere un'audizione del Ministro Matteoli e dei rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano, e ritiene utile, al riguardo, che venga prevista un'audizione anche dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Rileva che l'articolazione dei gestori della rete ferroviaria italiana è molto estesa e ricorda che l'incidente ferroviario è occorso su una linea ferroviaria dismessa dalle Ferrovie dello Stato e presa in carico dalla provincia autonoma di Bolzano. Giudica indispensabile che venga fatto un approfondimento sui temi della sicurezza e della regolazione dei trasporti, anche al fine di adottare soluzioni legislative efficaci.

Settimo NIZZI (PdL) associandosi al cordoglio per i familiari delle vittime dell'incidente della Val Venosta, rileva l'opportunità di prevedere un'audizione anche dei rappresentanti di RFI e di Trenitalia, in relazione alla caduta di un masso a seguito di una frana lo scorso dicembre nella linea ferroviaria tra Chilivani e Sassari, che è costata la vita al macchinista del convoglio ferroviario. Fa presente che ad oggi la linea ferroviaria risulta interrotta, che non è ancora stato effettuato nessun intervento di ripristino e che tale interruzione crea un grave pregiudizio a pendolari e studenti che sono costretti ad utilizzare mezzi di trasporto terrestri su gomma.

Vincenzo GAROFALO (PdL), associandosi anch'egli alle espressioni di cordoglio del presidente e dei colleghi, osserva che le cause che hanno determinato l'incidente sono da riferirsi alle condizioni geoambientali del territorio in cui sono posizionate le linee ferroviarie. Fa presente che sia la linea ferroviaria nella quale è occorso l'incidente sia il materiale rotabile in esercizio su di essa è tecnologicamente avanzato e che in questo caso non sono in discussione le condizioni di sicurezza strettamente riferite alla linea ferroviaria ma le condizioni ambientali. Ritiene utile quindi che sia prevista un'audizione dei titolari delle linee ferroviarie anche al fine

di verificare se c'è un monitoraggio delle condizioni ambientali dei territori nei quali insistono le linee ferroviarie.

Antonio MEREU (UdC), esprimendo anch'egli un profondo cordoglio nei confronti dei familiari delle vittime dell'incidente, si associa alle considerazioni del collega Garofalo. Ritiene infatti che il problema da affrontare non sia relativo alla sicurezza delle linee ferroviarie bensì alla stabilità dei territori circostanti. Ricorda che le frane sono sempre più frequenti e giudica quindi indispensabile che la Commissione possa acquisire elementi informativi al riguardo.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA, riguardo alla frana occorsa tra Foggia e Benevento, nella località di Montaguto, fa presente che nella giornata di ieri si è dato avvio ai primi interventi di rimozione dei detriti e che entro l'estate sarà ripristinata del tutto la viabilità stradale e ferroviaria. Sottolinea, al riguardo, che l'onere degli interventi, che sarà oggetto di una successiva compensazione, è stato assunto da Ferrovie dello Stato al fine di dare avvio immediato ai lavori di ripristino della linea ferroviaria.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 14.50

7-00226 Nizzi: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale nel trasporto aereo da e per la Sardegna.

7-00299 Meta: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale con la Sardegna con particolare riguardo all'applicazione di tariffe aeree agevolate nei voli da e per la Sardegna.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-00226 Nizzi, rin-

viata da ultimo nella seduta del 16 dicembre 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che è stata presentata la risoluzione n. 7-00299 Meta e altri, relativa al medesimo argomento. Il seguito della discussione della risoluzione n. 7-00226 Nizzi e Pili si svolgerà pertanto congiuntamente con la risoluzione 7-00299 Meta.

La Commissione concorda.

Amalia SCHIRRU (PD), in qualità di cofirmataria della risoluzione, fa presente che recentemente la compagnia aerea Alitalia ha deciso di cancellare le agevolazioni tariffarie previste per i nati in Sardegna non ivi residenti. Ricorda che l'iniziale regime di continuità territoriale prevedeva tariffe agevolate anche per i nati in Sardegna ma non residenti e che su tale regime è intervenuta la Commissione europea, che con una decisione del 2007 ha fatto rilevare la violazione del principio di non discriminazione tra i cittadini sardi non residenti in Sardegna e gli altri cittadini europei. Ricorda altresì che la regione Sardegna è intervenuta attraverso un accordo stipulato con le compagnie aeree volto a compensare le eventuali perdite derivanti dall'applicazione del regime onerato anche per i cittadini sardi non più residenti, al fine di superare gli svantaggi derivanti dall'insularità. Osserva che il trasporto di persone e merci in Sardegna risente delle difficoltà sia logistiche sia economiche derivanti dall'insularità. Ricorda che il principio di insularità è riconosciuto da numerosi atti europei ed è stato da ultimo riconosciuto anche dal Parlamento italiano nella legge che ha delegato il Governo ad emanare disposizioni in materia di federalismo fiscale. Sottolinea che la finalità della risoluzione è quella di chiedere un impegno al Governo volto a pervenire ad un nuovo regime di continuità territoriale che elimini in maniera definitiva le discriminazioni subite dai cittadini che intendono andare in Sardegna. Ritiene indispensabile

infatti che siano stanziati risorse statali e non regionali volte a compensare le agevolazioni tariffarie necessarie per le tratte aeree che servono la Sardegna, anche al fine di facilitare il trasporto di persone e merci nella regione e dare certezza normativa alle poche aziende produttrici della regione. Auspica in conclusione che si possa pervenire all'elaborazione di un testo unificato.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA osserva che le risoluzioni vertono entrambe sulla medesima materia. Ribadendo puntualmente le considerazioni già svolte al riguardo dal rappresentante del Governo nella seduta del 16 dicembre 2009 riguardo alla risoluzione 7-00226, fa presente che tale risoluzione ripercorre puntualmente le alterne vicende che hanno accompagnato la continuità territoriale della Sardegna dal 2000 sino ad oggi. Ritiene tuttavia necessarie alcune precisazioni in ordine alle singole questioni affrontate nell'atto di indirizzo.

Relativamente alla proroga del primo regime di continuità territoriale previsto nei decreti del 2000 oltre la data prestabilita, con una sostanziale alterazione del principio iniziale, osserva che il regime previsto dai decreti del 2000 è terminato ben prima della prevista data di scadenza. Difatti, dopo due anni di esercizio soggetto a compensazione finanziaria, in sede di verifica dell'opportunità o meno di proroga degli oneri per la terza annualità, è emersa nel 2004, la disponibilità dei vettori ad operare sulle rotte sarde solo sulla base di una accettazione degli oneri imposti senza più la compensazione finanziaria. Non di proroga oltre la data stabilita può pertanto parlarsi, bensì di cambiamento totale delle connotazioni iniziali degli oneri di servizio pubblico. Le continue proroghe al sistema di accettazione degli oneri sono riconducibili all'esigenza di non privare il territorio del diritto alla mobilità nelle more dell'adeguamento da parte dell'Italia ai rilievi posti dalla Commissione europea con la decisione del 23 aprile 2007 n. 332 e che ha determinato l'abrogazione del decreto ministeriale

n. 35 del 2005 e la successiva emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2008.

In merito all'alterazione del principio iniziale derivante dalle continue proroghe che avrebbe impedito di tenere conto delle diverse esigenze della Regione Sardegna e del nuovo scenario del mercato aereo, rileva che tali esigenze non sono mai emerse neanche nel corso delle ripetute sessioni della conferenza dei servizi che ha condotto alla emanazione del predetto decreto ministeriale né è mai stata rilevata da parte di alcuno la volontà o la necessità di applicare una tariffa unica a residenti e non residenti. È stata viceversa più volte ribadita, anche in sede di concertazione con la Commissione europea per la trasposizione dei « *desiderata* » comunitari nel decreto di imposizione, l'esigenza della differenziazione tariffaria tra residenti e non residenti. Al riguardo ritiene utile ricordare che la Commissione europea, in data 23 aprile 2007, ha ritenuto che l'applicazione di tariffe agevolate per i nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna, sia sproporzionata ed incompatibile con il Regolamento.

Per quanto riguarda l'asserita mancata comunicazione dell'ENAC ai vettori per i ribassi tariffari segnala che nel corso della vigenza degli attuali oneri di servizio sono state effettuate le istruttorie relative all'aggiornamento delle tariffe per l'adeguamento a seguito della variazione del prezzo del carburante, che regolarmente sono state comunicate ai vettori nelle forme previste.

Da ultimo, relativamente ai trasporti dei barellati rappresenta che ogni compagnia regolamenta autonomamente la materia e tale regolamentazione è applicata indistintamente a tutti i passeggeri che necessitano di tale servizio senza discriminazioni tra collegamenti operati in libero mercato e collegamenti sottoposti ad oneri di servizio pubblico. Ciò posto, le mutate condizioni di mercato, come espressamente previsto dal decreto ministeriale n. 103 del 2008 (par. 8.2 dell'allegato) e dalla normativa comunitaria, oggi rappresentata dal regolamento CE

n. 1008/2008 (articoli 16 e 18), permettono o addirittura rendono necessaria la revisione del regime onerato attualmente imposto sui voli sardi. Inoltre deve essere sempre sottoposto a valutazione il rapporto tra il regime imposto e l'obiettivo di garantire lo sviluppo socio-economico della Regione Sardegna.

Nel corso di vari incontri tra luglio e settembre 2009 tra la Regione Sardegna ed il Ministero sono state espresse valutazioni negative sul vigente regime onerato da parte della Regione, e poiché dal 1° gennaio 2010 le funzioni e gli oneri relativi alla continuità sono trasferiti alla Regione Sardegna, in base all'articolo 1, commi 837 e 840, sono in corso di studio con la Regione Sardegna le modalità di passaggio di dette funzioni, per permettere nel più breve termine possibile una revisione dell'attuale regime onerato.

In merito osserva che proprio nella giornata del 9 dicembre scorso, si è tenuta presso il Ministero una prima riunione con la Regione Sardegna, l'ENAC e i tecnici del Ministero per definire la questione della regolamentazione del passaggio alla Regione delle competenze in materia di continuità territoriale. Le varie problematiche sollevate dai deputati Nizzi e Pili potrebbero comunque essere risolte in sede di riscrittura dei decreti di imposizione con l'inserimento di particolari regole che favoriscano gli utenti che viaggiano su collegamenti onerati rispetto agli altri. Per quanto riguarda la tassazione che grava sulla continuità territoriale sarda, rappresenta, infine, che le tariffe indicate dal decreto ministeriale n. 103 del 2008 sono già comprensive di IVA e al netto delle tasse ed oneri aeroportuali dovuti per tutte le tariffe aeree e per le tariffe delle altre continuità territoriali nazionali.

Relativamente alla risoluzione Meta 7-00299, fa presente che l'impegno chiesto al Governo può essere accolto nei limiti della delega conferita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli al presidente della Regione Cappellacci. Ricorda al riguardo che in data 23 dicembre 2009 è stata conferita al presidente della

regione una delega ad indire e presiedere una Conferenza di servizi al fine di individuare il contenuto degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da o per la Sardegna e nella quale esaminare la fattibilità di un'eventuale procedura di gara d'appalto per affidare in esclusiva e dietro compensazione finanziaria a carico della regione Sardegna i servizi aerei di linea operanti in regime onerato. Ribadisce che la Commissione europea ha posto dei vincoli ineludibili rispetto all'eventuale previsione di tariffe agevolate per i cittadini nati in Sardegna ma non ivi residenti.

Mauro PILI (PdL) evidenzia che il rappresentante del Governo ha interamente ripetuto le considerazioni svolte nella precedente seduta e rileva che sarebbe invece auspicabile che in primo luogo le strutture del Ministero incaricate dell'istruttoria delle risposte si facessero carico di predisporre interventi più puntuali e più aggiornati. Quanto alla ripartizione delle competenze in materia di continuità territoriale, osserva che rimangono in capo allo Stato tutte le procedure e che la modifica statutaria che la regione Sardegna ha operato in attuazione dell'articolo 1, comma 840, della legge n. 296 del 2006 avoca alla regione delle competenze che invece sono dello Stato. Quanto alla affermazione resa dal sottosegretario che non è mai stata rilevata da parte di alcuno la volontà o la necessità di applicare una tariffa unica a residenti e non residenti, ritiene che tale affermazione sia del tutto destituita di fondamento dal momento che sia la regione Sardegna sia anche i cittadini sardi chiedono da tre anni l'applicazione di una tariffa unificata per i residenti e i non residenti. Considera ragionevole la proposta avanzata attraverso la risoluzione di adottare una tariffa unica, sottoposta ad oneri di servizio pubblico, che preveda una maggiorazione sul costo del biglietto pari all'8 per cento, per far fronte agli oneri di impresa. Ricorda che il principio volto alla compensazione finanziaria dei mancati guadagni derivanti dall'applicazione di tariffe agevolate è stato superato a partire dal 2004, attra-

verso un rinnovo della convenzione con le compagnie aeree aggiudicatrici del servizio, anche in ragione della remuneratività delle tratte medesime. Osserva che se le compagnie non dovessero accettare di esercire le tratte onerate, pur avendo esse dei profitti di impresa derivanti dall'applicazione dell'8 per cento, la risoluzione propone di effettuare una gara, con compensazione a carico dello Stato, in cui sia possibile effettuare offerte sia al rialzo che al ribasso, a testimonianza che non si intende favorire in alcun modo le compagnie aeree. Ricorda infine che il presidente del Consiglio ha espressamente assunto l'impegno di intervenire nella ridefinizione della continuità territoriale in modo tale da applicarla a tutti i cittadini dell'Unione europea e non a limitarla ulteriormente. Quanto alla possibilità evidenziata dal rappresentante del Governo di risolvere le problematiche sollevate nella risoluzione in sede di riscrittura dei decreti di imposizione, fa presente che tali decreti saranno scritti in sede di conferenza dei servizi e quindi alla presenza dei rappresentanti dell'ENAC e delle compagnie aeree.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA osserva che la delega cui ha fatto precedentemente riferimento presuppone un indirizzo condiviso tra Regione e Ministero, cui gli altri soggetti dovranno attenersi.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta anche al fine di verificare se sia possibile pervenire alla definizione di un testo unificato.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 aprile 2010 — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 15.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.

C. 3259 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere alla III Commissione Affari esteri il parere sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo fra la Comunità europea e gli Stati dei Balcani in materia di spazio aereo comune europeo. Fa presente che l'accordo relativo all'istituzione di uno spazio aereo comune europeo (ECAA) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, oltre all'Islanda e alla Norvegia, da un lato, e gli Stati dei Balcani occidentali, dall'altro, prevede una progressiva apertura dei rispettivi mercati del trasporto aereo nonché l'allineamento dei Paesi contraenti ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. Rileva che esso appartiene alla categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto, oltre alle disposizioni più strettamente economico-commerciali, da tempo delegate alla Comunità europea, contiene anche ulteriori previsioni di competenza del diritto interno degli Stati membri, i quali, pertanto, devono ratificare l'accordo.

Ricorda che fra gli Stati balcanici contraenti dell'accordo come controparti della Comunità europea figurano anche la Romania e la Bulgaria, divenute intanto membri dell'Unione europea; al riguardo il

comma 2 dell'articolo 31 dell'Accordo prevede che al momento dell'adesione all'Unione europea di una parte associata (cioè di uno Stato balcanico), quest'ultima passi automaticamente nel novero degli Stati membri della UE anche ai fini dell'accordo in esame.

Osserva che la relazione introduttiva al disegno di legge chiarisce come, essendo impossibile un adeguamento contemporaneo di tutti i Paesi del sud-est europeo coinvolti dall'accordo in esame agli standard di sicurezza, controllo e gestione del traffico aereo e degli aeroporti, è stato previsto che successivi accordi separati integreranno quello in esame, l'applicazione del quale è infatti suddivisa in tre fasi, sottoposte al vaglio della Commissione europea e degli Stati membri. Sottolinea che il passaggio da una fase all'altra avverrà in tempi diversi tra i diversi Paesi balcanici, e comunque è stato firmato con ciascun Paese un apposito protocollo integrativo, che specifica caso per caso i momenti successivi dell'iter. Evidenzia che la piena integrazione di mercato potrà realizzarsi soltanto nella terza fase, con pieno diritto di stabilimento e di esercizio del trasporto aereo di cabotaggio all'interno dell'Unione europea. Rileva che l'atto all'esame della Commissione si configura pertanto quale impianto generale di un processo di integrazione il cui completamento avverrà in tempi piuttosto lunghi.

Passando ad una breve illustrazione del contenuto del provvedimento, fa presente che l'Accordo si compone di un preambolo, 34 articoli e 5 allegati e 9 protocolli. L'articolo 1 enuncia gli obiettivi e i principi dell'accordo. L'articolo 2 reca le definizioni, tra le quali spicca quella di «convenzione», che si riferisce alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944. Osserva che di particolare rilevanza sono le disposizioni di cui agli articoli 7-9, che riguardano il diritto di stabilimento, vietando ogni restrizione alla libertà in questo ambito nei confronti di cittadini o di imprese di uno Stato membro della Comunità europea o di un partner ECAA; l'assenza di previsioni sulla libertà di stabilimento di sog-

getti appartenenti ai Paesi balcanici conferma peraltro il carattere nei loro riguardi meramente programmatico delle disposizioni dell'accordo di esame, poiché, come già accennato, solo al completamento del processo di integrazione potrà essere riconosciuta analoga facoltà. Osserva che, in base all'articolo 11, concernente specificamente la sicurezza aerea, le parti si impegnano a garantire che i propri aeromobili, quando impiegati in scali di altre parti contraenti, rispettino le norme di sicurezza internazionale stabilite dalla Convenzione di Chicago del 1944, consentendo altresì adeguate ispezioni sulla regolarità dei documenti e sulla condizione degli aeromobili. In ogni caso, la competente autorità nazionale nel campo dell'aviazione civile può immediatamente adottare misure appropriate alla constatazione del mancato rispetto di norme essenziali, delle altre parti. È disposto l'obbligo per ciascuna parte contraente di notificare alle altre ogni modifica della legislazione nazionale che possa incidere sullo statuto della competente autorità nel campo dell'aviazione civile. Sottolinea la rilevanza dell'articolo 12, dedicato alla protezione della navigazione aerea da illecite interferenze: le parti si impegnano ad attuare tutte le norme e i meccanismi di controllo quali indicati nell'allegato I, fornendosi reciprocamente a richiesta tutta l'assistenza necessaria alla prevenzione di ogni atto illecito di sequestro, o di attentati alla sicurezza della navigazione aerea e dei relativi impianti e servizi.

Per quanto concerne la gestione del traffico aereo, evidenzia che l'articolo 13 impegna le parti contraenti alla cooperazione al fine di estendere il «cielo unico europeo» all'accordo sullo spazio aereo comune europeo, rafforzando così le norme di sicurezza e accrescendo l'efficienza del traffico aereo generale in Europa. In particolare, i Paesi balcanici si impegnano a designare quanto prima organismi di controllo nazionali indipendenti dalle imprese che forniscono i servizi di trasporto aereo. L'articolo 14, in materia di concorrenza, rimanda alle disposizioni dell'allegato III: quando tuttavia

esistano accordi conclusi tra due o più parti contraenti, come gli accordi di associazione all'Unione europea, e questi contengano norme sulla concorrenza o gli aiuti di Stato, viene salvaguardata l'applicazione di dette norme tra le parti interessate. Segnala anche l'articolo 17, il quale contempla il caso dell'adozione in una delle parti contraenti di nuove disposizioni in materia di trasporti o nei settori connessi: mentre tale facoltà è assicurata per le parti UE, per l'Islanda e la Norvegia, per quanto concerne i Paesi balcanici essi potranno adottare tali nuove disposizioni solo se conformi all'accordo in esame. In base all'articolo 28 le disposizioni dell'accordo in esame prevalgono su quelle applicabili contenute in accordi bilaterali in vigore tra uno degli Stati balcanici e uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero in accordi bilaterali tra gli Stati balcanici stessi.

Sottolinea che gli articoli 29-34 contengono infine le clausole finali dell'accordo: in particolare, è previsto che la Comunità europea e i suoi Stati membri, unitamente ad almeno uno degli Stati balcanici, possano decidere di applicare già dalla data della firma l'accordo in via temporanea. Al proposito, tuttavia, ricorda che – come riportato nell'Analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica – l'Italia ha depositato una dichiarazione unilaterale in base alla quale non intende avvalersi di tale facoltà di applicazione in via provvisoria. Fa presente che è prevista infine la possibilità di allargare lo spazio aereo comune europeo nei confronti di qualsiasi Stato o identità legati alla Comunità europea da un quadro di cooperazione economica stretta e che abbia deciso di omogeneizzare la sua legislazione in materia di trasporti aerei con quella comunitaria.

In ultimo fa presente che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'accordo sullo spazio aereo comune europeo.

In conclusione, propone che la Commissione esprima parere favorevole al disegno di legge di ratifica in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda.

C. 3350 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive), competenti in sede referente per l'esame del provvedimento hanno fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 22 aprile, ore 14.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione (*vedi allegato 1*) e ne illustra i contenuti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda. (C. 3350 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante: « Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti « caroselli » e « cartiere », di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (C. 3350 Governo);

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 2 demanda ad un decreto ministeriale l'adozione, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, di disposizioni attuative dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di autoservizi di trasporto pubblico non di linea;

come più volte evidenziato dalla IX Commissione e come da ultimo ribadito negli ordini del giorno 9/3210/44 Valducci e 9/3210/61 Montagnoli, accettati dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 febbraio 2010, occorre stabilire un termine adeguato per pervenire, attraverso un costruttivo confronto con tutte le organizzazioni rappresentative delle categorie inte-

ressate e nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali, ad una definizione della disciplina sulla materia, che, per un verso, impedisca l'esercizio abusivo dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e, per l'altro, salvaguardi i principi di libero esercizio dell'impresa, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza;

contestualmente occorre rimuovere gli ostacoli non giustificati che, sulla base delle modifiche introdotte alla citata legge n. 21 del 1992 dal comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, verrebbero a determinarsi per lo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente, con grave pregiudizio per l'occupazione del settore e con danno per gli utenti, con particolare riferimento agli obblighi di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, di stabilire la sede dell'impresa e la rimessa esclusivamente in tale comune, di presentare ai comuni diversi una comunicazione relativa a ogni singolo servizio, con eventuale pagamento di un importo di accesso, di far sostare i veicoli, nei comuni in cui sia esercito il servizio di taxi, esclusivamente presso la rimessa e di indicare nel foglio di servizio i dati del committente;

con riferimento al fondo per interventi a sostegno della domanda, di cui al

comma 1 dell'articolo 4, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 marzo 2010, con il quale sono stati individuati i settori destinatari dei finanziamenti ed è stato fissato l'importo delle risorse destinate a ciascun settore, ha opportunamente finalizzato quote delle risorse disponibili per interventi in settori riconducibili al comparto dei trasporti e delle comunicazioni; in particolare sono stati destinati:

a) 12 milioni di euro per contributi per l'acquisto di motocicli di categoria « euro 3 », con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria « euro 0 » o « euro 1 »;

b) 20 milioni di euro per la sostituzione di motori fuori bordo di vecchia generazione con motori a basso impatto ambientale e per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto;

c) 8 milioni di euro per l'acquisto di nuovi rimorchi, dotati di dispositivo di frenata « ABS », e contestuale radiazione di un rimorchio con più di 15 anni di attività, privo di dispositivo di frenata « ABS »;

d) 20 milioni di euro per contributi per una nuova attivazione di banda larga a favore di persone con età compresa tra 18 e 30 anni;

nell'ambito degli ulteriori interventi di sostegno di cui al comma 5 dell'articolo 4 risulta prioritario inserire apposite misure volte a incentivare l'installazione e l'utilizzo di sistemi, tecnologie e dispositivi in grado di ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto da mezzi pesanti mediante emissioni di polveri sottili;

l'opportuna previsione di istituire un Fondo per le infrastrutture portuali, di cui al comma 6 del medesimo articolo 4, dovrebbe accompagnarsi all'introduzione di misure di sostegno alle imprese che svolgono le operazioni portuali e i servizi connessi, pesantemente colpite dalla crisi; in particolare, si dovrebbe disporre una diminuzione, per il periodo 2010-2012, dei contributi assicurativi dovuti da tali im-

prese e una riduzione dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per i veicoli e macchine industriali destinati ad essere utilizzati in siti portuali e non autorizzati a circolare sulla rete stradale;

sempre nell'ambito degli interventi di sostegno ai settori in crisi, si dovrebbe prevedere il differimento del termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi;

si rileva inoltre che, in relazione agli interventi finalizzati a obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità recati dal decreto-legge in esame, sarebbe opportuno prevedere anche una disposizione di carattere ordinamentale che, ridefinendo le modalità di determinazione della massa dei veicoli a alimentazione a metano, elettrica e ibrida, in modo da non penalizzare la portata utile, agevoli in misura considerevole l'impiego di tali veicoli;

si segnala altresì l'opportunità di individuare adeguate risorse finanziarie per garantire l'applicazione per l'intero anno 2010 delle tariffe agevolate per le spedizioni postali di prodotti editoriali;

occorre infine osservare che le disposizioni del comma 5 dell'articolo 1 prevedono, relativamente alle operazioni di alienazione e di dismissione di bandiera di navi, che gli obblighi di accertamento del pagamento dei crediti contributivi e di comunicazione dell'operazione si applichino anche nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in relazione ai crediti di natura tributaria da quest'ultima vantati. Tale previsione appare imporre un onere eccessivo rispetto alle finalità perseguite, considerato che le operazioni in questione non sono suscettibili di determinare artificialmente crediti IVA, in quanto non imponibili in relazione a tale tributo; occorre altresì tener conto che l'articolo 15 della legge n. 413 del 1984, al quale si rinvia, fa riferimento ai crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dall'operazione di alienazione o di dismissione di bandiera, mentre l'applica-

zione della medesima disposizione anche all'Agenzia delle entrate assume come riferimento i carichi tributari pendenti del soggetto proprietario, prospettando pertanto, anche in termini di prestazione di garanzie, un onere che può risultare sproporzionato rispetto all'entità dell'operazione in questione;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) al comma 5 dell'articolo 1, sopprimere le parole da: « e dell'Agenzia delle entrate » fino : « siano definitivamente accertate »;

2) sostituire il comma 3 dell'articolo 2 con i seguenti:

« 3. Allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione in ambito nazionale dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono adottate, entro il 31 dicembre 2010, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

3-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (Servizio di noleggio con conducente). — 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza spe-

cifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco »;

b) al comma 1 dell'articolo 5-bis sono soppresse le parole da: « e dei dati relativi al singolo servizio » fino alla fine del comma;

c) al comma 3 dell'articolo 11 sono soppressi il secondo e il terzo periodo;

d) al comma 4 dell'articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) è soppresso il secondo periodo;

2) al quarto periodo sono soppresse le seguenti parole: « 5) dati del committente »;

3) al comma 5 dell'articolo 4 aggiungere in fine la seguente lettera: « c-bis) interventi per incentivare l'installazione e l'utilizzo di sistemi, tecnologie e dispositivi in grado di ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto da mezzi pesanti mediante emissioni di polveri sottili »;

4) dopo il comma 8 dell'articolo 4, inserire i seguenti:

8-bis. A fini di sostegno del settore delle attività portuali, i contributi previdenziali dovuti dalle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono ridotti di due punti percentuali per l'anno 2010 e di cinque punti percentuali per gli anni 2011 e 2012.

8-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 8-bis, alla Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Gasolio impiegato come carburante per i veicoli e macchine industriali destinati ad essere utilizzati in siti portuali e non autorizzati a circolare sulla rete stradale: euro 126,90 per 1.000 litri ».

8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011 ».

Conseguentemente, al comma 9 dell'articolo 4 sostituire le parole: « Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, » con le seguenti: « »Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, dal comma 8-*bis*, valutati in 11,5 milioni di euro per l'anno 2010 e in 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, e dai commi 8-*ter* e 8-*quater*, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, »;

5) all'articolo 4 aggiungere in fine i seguenti commi:

« 9-*bis*. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 7-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano, alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omolo-

gazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa in ordine di marcia di cui al presente comma non può superare il limite massimo di una tonnellata. Per i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano la riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità ».

9-*ter*. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 9-*bis* del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

6) all'articolo 4 aggiungere in fine il seguente comma:

« 9-*bis*. Per l'anno 2010, il termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui al comma 5 dell'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è differito al 16 giugno »;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità, nell'ambito degli interventi a sostegno di diversi settori dell'economia del Paese recati dal presente provvedimento, di individuare risorse adeguate per assicurare che continuino ad applicarsi per l'intero anno 2010 le tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali di cui ai decreti ministeriali del 13 novembre 2002 e del 1° febbraio 2005.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 e abbinata (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e abbinata C. 3089 Jannone (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	118
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	121

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali,

nali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica in esame composto di tre articoli, il primo dei quali autorizza il Capo dello Stato a ratificare il

Protocollo di modifica alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, volto all'istituzione dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, concluso a Bruxelles l'8 maggio 2003. L'articolo 2 reca la clausola di esecuzione del Protocollo, mentre l'articolo 3 riporta la consueta previsione dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Ricorda che la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 291 del 1998, ha previsto la creazione di un Sistema informativo doganale (SID), il quale è gestito dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e permette lo scambio di informazioni a livello comunitario utilizzando la rete Ccn/Csi (Common Communication Network/Common System Interface), piattaforma comune che ha lo scopo di assicurare tutte le trasmissioni per via elettronica tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità. Il SID, operando sia come database sia come meccanismo di allerta, mira ad agevolare la prevenzione, l'individuazione e il perseguimento delle operazioni che sono contrarie alla regolamentazione doganale o agricola, rendendo più efficaci, mediante una più rapida diffusione delle informazioni, le procedure di cooperazione e controllo delle autorità competenti di cui al presente regolamento e consiste in una base di dati centrale cui si può accedere tramite terminali situati in ogni Stato membro e presso la Commissione. Il sistema comprende dati, raggruppati secondo le seguenti categorie: merci, mezzi di trasporto, imprese, persone, tendenze in materia di frode, competenze disponibili. L'utilizzo dei dati è limitato al perseguimento degli scopi stabiliti dalla Convenzione ed è subordinato all'adozione di norme interne conformi al dettato della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone nei confronti del trattamento informatizzato dei dati, fatta a Strasburgo il 28 gennaio 1981.

Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo, l'articolo 1, che ne costituisce la parte fondamentale, inserisce dopo il titolo V della Convenzione del 1995 tre ulteriori titoli.

Il nuovo titolo V A consta del solo articolo 12 A, il quale, al paragrafo 1, aggiunge al Sistema informativo doganale istituito dalla Convenzione del 1995 i dati previsti dal titolo V A, che devono afferire a una specifica banca dati denominata « Archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali ». Lo scopo dell'istituzione di tale banca dati, è quello di consentire alle autorità nazionali competenti per le indagini doganali, all'atto dell'apertura di un'indagine su una o più persone o imprese, di individuare prontamente le competenti autorità di altri Stati membri che a carico degli stessi soggetti abbiano in corso o abbiano ultimato indagini doganali. Ai fini della costituzione della predetta banca dati ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea comunica agli altri, nonché al Comitato istituito dall'articolo 16 della Convenzione del 1995, l'elenco delle violazioni gravi delle leggi nazionali, intese come quelle punibili con una pena o misure di sicurezza detentive non inferiori nel massimo a 12 mesi, oppure con un'ammenda non inferiore, nel massimo, alla somma di 15.000 euro.

Il nuovo titolo V B è invece dedicato alle modalità di utilizzazione dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, e consta di tre articoli.

L'articolo 12 B stabilisce che l'introduzione di dati sui fascicoli d'indagine può riguardare unicamente persone o imprese che siano o siano state oggetto di un fascicolo d'indagine in quanto sospettate di gravi violazioni delle leggi nazionali, ovvero in quanto nei loro confronti sia constatata la commissione o la partecipazione a una di tali violazioni o, ancora, in quanto siano state oggetto di sanzione amministrativa o penale in relazione a dette violazioni. La disposizione specifica inoltre che i dati sono inseriti separatamente per ogni persona o impresa e che non sono possibili collegamenti tra banche dati.

L'articolo 12 C consente a uno Stato membro di non procedere alla registrazione dei dati di cui in precedenza, qualora e fintantoché ciò possa nuocere all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato medesimo, soprattutto in riferimento alla materia della protezione dei dati.

L'articolo 12 D limita l'introduzione dei dati e la relativa consultazione alle autorità competenti, elencando inoltre precisamente i dati di carattere personale consultabili (rispettivamente: cognome, nome, pseudonimo, data di nascita, per le persone; ragione sociale, denominazione commerciale, numero di identificazione IVA per le imprese).

Il nuovo titolo V C, che consta del solo articolo 12 E, riguarda i tempi di conservazione dei dati nell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, e prevede che tempi di conservazione siano fissati in conformità delle normative in vigore nello Stato membro che fornisce i dati medesimi, e che in nessun caso essi possano superare il periodo di tre anni per i dati su fascicoli di indagini in corso, di sei anni per i dati relativi a fascicoli che hanno consentito la constatazione di violazioni e di dieci anni per i dati relativi a fascicoli da cui sia scaturita una condanna o un'ammenda. Si prevede inoltre l'automatica cancellazione dei dati al superamento dei periodi massimi di conservazione sopra indicati, nonché l'immediata cancellazione dei dati riguardanti una persona o un'impresa che risultino estranee ai fatti oggetto di indagine.

Gli articoli da 2 a 5 del Protocollo contengono le consuete clausole finali degli strumenti internazionali. In particolare, l'articolo 2 disciplina le modalità di entrata in vigore del Protocollo, la quale avviene dopo la notifica dell'ottava ratifica, e stabilisce, inoltre, che siano introdotti nell'archivio di identificazione solo i dati registrati in indagini dopo l'entrata in vigore del Protocollo stesso.

Gli articoli 3 e 4 regolano l'adesione al Protocollo di ogni futuro Stato membro dell'Unione europea che parallelamente aderisca anche alla Convenzione del 1995,

mentre l'articolo 5 designa come Depositario del Protocollo il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

Poiché il provvedimento non presenta profili problematici per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Andrea LULLI (PD), a nome del proprio gruppo dichiara voto favorevole.

Anna Teresa FORMISANO (Udc), a nome del proprio gruppo dichiara voto favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.

C. 3259 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola PELINO (PdL) *relatore*, osserva preliminarmente che l'Accordo in esame costituisce un significativo superamento della precedente – e tuttora vigente – dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo esso prevede l'allineamento progressivo delle parti contraenti ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei

consumatori e dell'ambiente. L'Accordo appartiene alla categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto esso, oltre alle disposizioni più strettamente economico-commerciali, da tempo delegate alla Comunità europea, contiene anche ulteriori previsioni di competenza del diritto interno degli Stati membri, i quali, pertanto, lo devono ratificare.

L'Accordo in esame, esso si compone di un preambolo, 34 articoli e 5 allegati e 9 protocolli.

L'articolo 1 enuncia gli obiettivi e i principi dell'accordo, che prevede l'applicabilità tra le parti contraenti delle disposizioni normative riportate nell'allegato I; una serie di protocolli, almeno uno per ciascuna parte associata (ovvero paese balcanico) riporta le disposizioni transitorie applicabili nei confronti di essa.

L'articolo 2 procede a una serie di definizioni, tra le quali spiccano quella di « partner ECAA[1] », quella di « convenzione » — che si riferisce alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944 — e, infine, della SESAR (attuazione tecnica del Cielo unico europeo).

Gli articoli 5 e 6 contengono rispettivamente una clausola di salvaguardia dei rapporti tra le parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo — ovvero gli Stati membri della UE più l'Islanda e la Norvegia —, e una clausola di non discriminazione in ragione della nazionalità nell'ambito di applicazione dell'accordo in esame.

Gli articoli 7-9 riguardano il diritto di stabilimento, vietando ogni restrizione alla libertà in questo ambito nei confronti di cittadini o di imprese di uno Stato membro della Comunità europea o di un partner ECAA. L'assenza di previsioni sulla libertà di stabilimento di soggetti appartenenti ai paesi balcanici conferma peraltro il carattere nei loro riguardi meramente programmatico delle disposizioni dell'accordo di esame poiché, come già accennato, solo al completamento del processo di integrazione potrà essere riconosciuta analoga facoltà. È fatta salva l'applicabilità nazionale di disposizioni in ma-

teria di ingresso e soggiorno e più in generale di trattamento dei cittadini stranieri per motivi di politica pubblica, di sanità o di sicurezza.

In base all'articolo 11, concernente specificamente la sicurezza aerea, le parti si impegnano a garantire che i propri aeromobili, quando impiegati in scali di altre parti contraenti, rispettino le norme di sicurezza internazionale stabilite dalla Convenzione di Chicago del 1944, consentendo altresì adeguate ispezioni sulla regolarità dei documenti e sulla condizione degli aeromobili.

Particolare rilievo assume l'articolo 12, dedicato alla protezione della navigazione aerea da illecite interferenze: le parti si impegnano ad attuare tutte le relative norme e meccanismi di controllo quali indicati nell'allegato I, fornendosi reciprocamente a richiesta tutta l'assistenza necessaria alla prevenzione di ogni atto illecito di sequestro, o di attentati alla sicurezza della navigazione aerea e dei relativi impianti e servizi. Ancor più stringente è l'impegno delle parti a fornirsi tutta l'assistenza necessaria in caso di messa in atto di sequestri o attentati alla navigazione aerea.

Per quanto concerne la gestione del traffico aereo, l'articolo 13 impegna le parti contraenti alla cooperazione al fine di estendere il « cielo unico europeo » all'accordo sullo spazio aereo comune europeo, rafforzando così le norme di sicurezza e accrescendo l'efficienza del traffico aereo generale in Europa. In particolare, i paesi balcanici si impegnano a designare quanto prima organismi di controllo nazionali indipendenti dalle imprese che forniscono i servizi di trasporto aereo.

L'articolo 14, in materia di concorrenza, rimanda alle disposizioni dell'allegato III. Quando tuttavia esistano accordi conclusi tra due o più parti contraenti, come gli accordi di associazione all'Unione europea, e questi contengano norme sulla concorrenza o gli aiuti di Stato, viene salvaguardata l'applicazione di dette norme tra le parti interessate. Le disposizioni dell'allegato III vengono inoltre sal-

vaguardate rispetto a quanto disposto dai successivi articoli 15-17, che non si applica nei confronti di esse.

Sulla scorta dell'articolo 15, ciascuna parte si impegna a garantire la tutelabilità presso i propri tribunali nazionali dei diritti derivanti dall'accordo in esame. Sulle decisioni adottate dalle istituzioni comunitarie è in tal caso competente in via esclusiva la Corte di giustizia delle Comunità europee.

L'articolo 16 stabilisce le procedure relative all'interpretazione delle disposizioni dell'accordo in esame e dell'allegato I, e l'articolo 17 contempla il caso dell'adozione in una delle parti contraenti di nuove disposizioni in materia di trasporti o nei settori connessi: mentre tale facoltà è assicurata per le parti UE, per l'Islanda e la Norvegia, per quanto concerne i paesi balcanici essi potranno adottare tali nuove disposizioni solo se conformi all'accordo in esame.

Gli articoli 18-22 riguardano il comitato misto, le sue competenze e le misure di salvaguardia che le parti possano adottare. Il comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti, ha il compito di gestire l'accordo e l'attuazione di esso, e a tal fine emana raccomandazioni e adotta decisioni, le quali ultime sono vincolanti per le parti. Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, ma anche su richiesta di una parte contraente.

Gli articoli 24-26 sono dedicati all'obbligo di reciproca consultazione delle parti, in seno al comitato misto, sull'evoluzione delle questioni relative al trasporto aereo nell'ambito delle organizzazioni internazionali, nonché su vari aspetti dei possibili sviluppi nei rapporti tra le parti contraenti e paesi terzi nelle medesime materie. Lo scopo di tali consultazioni è quello di adottare possibilmente comuni condotte qualora le questioni pongano problemi di comune interesse.

L'articolo 27 è dedicato alle disposizioni transitorie di cui ai protocolli I-IX, secondo le procedure di cui già in precedenza.

In base all'articolo 28 le disposizioni dell'accordo in esame prevalgono su quelle applicabili contenute in accordi bilaterali in vigore tra uno degli Stati balcanici e uno degli Stati membri dell'Unione europea (oppure la Norvegia o l'Islanda), ovvero in accordi bilaterali tra gli Stati balcanici stessi.

Gli articoli 29-34 contengono infine le consuete clausole finali dell'accordo. In particolare, è previsto che la Comunità europea e i suoi Stati membri, unitamente ad almeno uno degli Stati balcanici, possano decidere di applicare già dalla data della firma l'accordo in via temporanea. Vengono inoltre dettate le procedure per la cessazione dell'accordo, rispetto alle quali rileva in particolare il caso di cessazione o sospensione nei confronti di una parte associata la quale si sia visto rispettivamente cessare o sospendere il corrispondente accordo di associazione con la UE. È infine prevista la possibilità di allargare lo spazio aereo comune europeo nei confronti di qualsiasi Stato o identità legati alla Comunità europea da un quadro di cooperazione economica stretta e che abbia deciso di omogeneizzare la sua legislazione in materia di trasporti aerei con quella comunitaria.

Passando ad illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica, sottolinea che esso consta di tre articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'accordo sullo spazio aereo comune europeo. L'articolo 3 riporta la consueta norma per la quale la legge di autorizzazione alla ratifica entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricorda, infine, che la relazione introduttiva al disegno di legge stabilisce che dall'attuazione del provvedimento in esame non derivano nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco.

Nuovo testo C. 2165 e abbinata.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2010.

Ludovico VICO (PD) chiede se sia stata fornita alla Commissione la documentazione sulla proposta di legge abbinata Reguzzoni C. 2550, richiesta nella seduta dello scorso 16 marzo.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica che alla Commissione non è pervenuta la documentazione integrativa richiesta dal deputato Vico. Osservato che tale documentazione avrebbe dovuto più opportunamente essere richiesta presso la Commissione di merito, sottolinea la necessità di procedere alla deliberazione del parere alla VII Commissione.

Ludovico VICO (PD) lamenta che i deputati della X Commissione, in sede consultiva sul provvedimento in titolo, non sono stati messi nelle condizioni di conoscere gli elementi per l'istruttoria legislativa del provvedimento Reguzzoni C. 2550, dal momento che sulla proposta non è stato elaborato il consueto dossier da parte del Servizio studi della Camera dei deputati, ma solo una scheda di analisi degli effetti finanziari da parte del Servizio bilancio.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottolinea che si dovrebbe prevedere un finanziamento anche a favore dell'abbazia di Pontida, in provincia di Bergamo.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ribadisce che le osservazioni del collega Vico dovrebbero essere più opportunamente sollevate presso la Commissione di merito e

indice la votazione sulla proposta di parere.

I deputati del gruppo del Partito democratico, in segno di protesta, abbandonano l'aula della Commissione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e abbinata C. 3089 Jannone.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2010.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del nuovo testo risultante dall'approvazione di una serie di emendamenti presso la Commissione di merito, in seguito agli approfondimenti svolti dal Governo, al quale la Commissione bilancio aveva chiesto una relazione tecnica, in merito all'impatto finanziario delle misure ivi previste.

Ricorda che il testo in esame reca una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare un'attività d'impresa. In relazione a ciò, e sulla scia di quanto già previsto in particolare dal decreto-legge « anticrisi » n. 78 del 2009, la proposta in esame trasferisce parte delle risorse attualmente destinate agli ammortizzatori sociali a favore di specifici interventi idonei all'avvio di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione, soprattutto nel settore delle imprese artigiane e delle micro-impresе.

Confrontato al testo sul quale era stata svolta la relazione lo scorso 12 gennaio, il nuovo testo precisa, al comma 1 dell'articolo 1, che le misure agevolative per i lavoratori che si apprestano ad avviare

un'attività di impresa, sono corrisposte in alternativa a quanto previsto dall'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter del citato decreto-legge n. 78 del 2009 (ovvero gli incentivi erogati dall'INPS ai lavoratori destinatari del trattamento di sostegno al reddito che intraprendono un'attività di lavoro autonoma e la liquidazione delle somme ancora non percepite per il trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria già deliberate), chiarendo altresì — con corrispondente modifica dell'articolo 8 concernente la copertura finanziaria — che agli oneri derivanti appunto dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 si provvede a carico delle medesime risorse economiche. Nella stessa ottica di salvaguardia degli equilibri finanziari, un'ulteriore modifica all'articolo 1, comma 9, chiarisce che i soggetti che decidono di non proseguire nell'attività di impresa, possono iscriversi nelle liste di mobilità e quindi reinserirsi nel circuito lavorativo precedente, solo qualora la decisione di interrompere l'attività sia stata determinata da comprovate difficoltà economiche, ovvero da un evento improvviso ed imprevisto che generi l'impossibilità di continuare l'attività medesima; correlativamente, al comma 4 dell'articolo 2 è previsto che, qualora i citati soggetti tornino a percepire redditi da lavoro dipendente, essi sono tenuti alla cessione del quinto in favore dei soggetti eroganti a garanzia del debito.

Un'ulteriore modifica di rilievo è stata apportata all'articolo 7, che reca disposizioni in merito all'inquadramento previdenziale dei soci delle cooperative artigianali, con la previsione che l'efficacia delle disposizioni medesime (il cui onere è stato quantificato in 8,8 milioni di euro annui) decorra dal 1° gennaio 2012.

Infine, il nuovo articolo 9 prevede la presentazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di una relazione del Governo sull'attuazione delle misure sperimentali di cui all'articolo 1, che dia conto della loro efficacia e individui le eventuali modifiche che si dimostrino necessarie anche nella prospettiva

di un'estensione delle previsioni medesime a diverse categorie di lavoratori (quali i lavoratori socialmente utili).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta sollecitare la Commissione di merito sull'opportunità di modificare la formulazione del comma 9 dell'articolo 1, al fine di chiarire meglio il caso di interruzione dell'attività per comprovate difficoltà economiche o per un evento improvviso ed imprevisto che generi l'impossibilità di continuare l'attività medesima. Pavea, infatti, che una tale formulazione del testo potrebbe determinare un notevole contenzioso (*vedi allegato*).

Andrea LULLI (PD) esprime perplessità su una tecnica legislativa che sempre più frequentemente fa ricorso a regimi derogatori della normativa vigente che, in questo specifico caso, riguarda l'istituto della cassa integrazione guadagni. Sottolinea di essere favorevole, in linea di principio, ad interventi di sostegno e promozione dell'autoimprenditorialità, del resto già previsti dalla legge n. 223 del 1991, ma ritiene che debbano essere effettuati con strumenti diversi dalla deroga alla normativa in materia di CIG. Giudica, infatti, incomprensibile che, in base alla normativa vigente, si possa erogare un trattamento di integrazione salariale se il lavoratore si è dimesso dalla propria impresa. Ritiene che il testo in esame, lungi dal rappresentare una semplificazione normativa, introduca elementi di confusione che produrranno necessariamente un aumento del contenzioso.

Ludovico VICO (PD), nel condividere le osservazioni del collega Lulli, ribadisce che la legge n. 223 del 1991 prevedeva misure di promozione di nuova imprenditorialità e che a tale fine era stato costituito un apposito fondo. Ricorda altresì che per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale sia ordinario che straordinario non è in alcun caso prevista l'interruzione del rapporto di lavoro, sottolineando che i contributi per la cassa integrazione ordinaria sono a carico

dell'impresa e del lavoratore, quelli per la cassa integrazione straordinaria a carico dell'INPS, mentre il trattamento di mobilità è a carico della fiscalità generale. Osserva, pertanto, che dal punto di vista della tecnica legislativa sarebbe più opportuno prevedere la costituzione di un fondo apposito per finanziare le iniziative di autoimprenditorialità.

Alberto TORAZZI (LNP), nel comprendere le perplessità manifestate dai deputati Lulli e Torazzi, sottolinea che la finalità delle modifiche introdotte nel nuovo testo in esame è volta a fronteggiare il gravissimo momento di crisi occupazionale che interessa l'intero territorio italiano. Osservato che gli imprenditori non intendono più rischiare il proprio patrimonio in una situazione di elevatissima incertezza economica, ritiene necessario promuovere forme di imprenditorialità tra i lavoratori che rischiano il posto di lavoro al fine di aumentare i livelli occupazionali, operazione essenziale per la ripresa economica del Paese.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, osserva che la questione posta dai deputati Lulli e Vico appare assai delicata, ma che a causa della mancanza di risorse non si può seguire la strada maestra dell'individuazione di un apposito fondo, dovendosi invece ricorrere a risorse già stanziare e non ancora utilizzate. Sottolinea altresì che la forma di finanziamento della nuova imprenditorialità prevista dal testo in esame è motivata dall'eccezionale gravità dell'attuale situazione economica.

Andrea LULLI (PD), nel dichiarare l'astensione del proprio gruppo, ribadisce le perplessità espresse sul nuovo testo in esame, e chiede se il lavoratore costretto a dimettersi dalla propria impresa per accedere ai benefici per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa

o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, continui a maturare il trattamento di fine rapporto. Sottolinea altresì che le disposizioni in esame promuovono forme di autoimprenditorialità che, nella realtà, saranno totalmente finanziate dai contributi versati dai lavoratori.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2010.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che nella prossima seduta dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative al testo elaborato dal relatore ed assunto dalla Commissione quale testo base.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e abbinata C. 3089 Jannone.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge (C. 2424 Antonino Foti e abbinate) recante: Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione del comma 9 dell'articolo 1 (ove è prevista la possibilità di iscriversi alle liste di mobilità solo qualora la decisione di interrompere l'attività sia stata determinata da comprovate difficoltà economiche, ovvero da un evento improvviso ed imprevisto che generi l'impossibilità di continuare l'attività medesima) che potrebbe creare un notevole contenzioso.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (<i>Esame e rinvio</i>)	123
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Casartigiani, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e CNA, di rappresentanti della CGIL, di rappresentanti della CISL, di rappresentanti della UIL, di rappresentanti dell'UGL e di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1441- <i>quater</i> -D, recante « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro »	128
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	129
--	-----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	130
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.	
7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.	
7-00306 Paladini: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	134

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	138
--	-----

SEDE REFERENTE

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 10.50.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-quater-D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che oggi ha inizio l'esame del disegno di legge C. 1441-quater-D, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Al riguardo, segnala anzitutto che tale provvedimento è stato iscritto, a seguito dell'ultima riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 26 aprile 2010. Avverte, inoltre, che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di giovedì 8 aprile è stata preannunciata la proposta di prevedere – sia pure senza il consenso unanime dei gruppi – la limitazione della discussione, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del Regolamento, alle sole parti del disegno di legge che formano oggetto del messaggio presidenziale; nello specifico, fa presente che, a seguito di un articolato confronto, si è proposto di circoscrivere l'esame parlamentare agli articoli 20, 30, 31, 32 e 50, che, pur non costituendo integralmente oggetto dei rilievi del Capo dello Stato, risultano co-

munque tutti – in via diretta o incidentale – citati nel messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica.

Sottolinea, altresì, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella medesima riunione, ha anche definito – con il consenso dei soli gruppi di maggioranza – le modalità di svolgimento dell'iter del provvedimento, in modo da consentire la conclusione dell'esame in sede referente nei termini previsti dal calendario dei lavori dell'Assemblea. In particolare, comunica che si è convenuto di prevedere che nella giornata di oggi, martedì 13 aprile, dopo la relazione introduttiva, abbia luogo lo svolgimento di un rapido ciclo di audizioni informali e che, sempre nella giornata di oggi, a partire dalle ore 14 e al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, prosegua l'esame preliminare, che si concluderà nella mattina di domani, mercoledì 14 aprile. Fa presente, inoltre, che nella stessa giornata di domani, mercoledì 14 aprile, a partire dalle ore 14,15, dopo l'eventuale replica del relatore e del rappresentante del Governo, avrà luogo la preannunciata deliberazione sulla proposta di limitazione della discussione. Segnala, quindi, che alle ore 16 di lunedì 19 aprile sarà fissato il termine per la presentazione di emendamenti, il cui esame si svolgerà nella giornata di martedì 20 aprile (con eventuale seduta al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea) e, se necessario, nella giornata di mercoledì 21 aprile (dalle ore 8,30 sino all'inizio delle votazioni in Aula), in modo da garantire, entro giovedì 22 aprile, la deliberazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

Segnala, infine, che – essendo il provvedimento in esame collegato alla manovra finanziaria – esso rimane sottoposto a specifiche regole di emendabilità. In particolare, ricorda che per tale disegno di legge sussiste, anzitutto, un preciso regime che stabilisce le modalità di presentazione delle proposte emendative in Commissione e in Assemblea. Inoltre, rammenta che la presidenza è tenuta ad assicurare il rispetto della prescritta disciplina in tema di

ammissibilità delle proposte emendative, fissata dal Regolamento (in particolare ai sensi dell'articolo 123-bis, oltre che – nelle linee generali – dell'articolo 89 del Regolamento medesimo) e dalle norme legislative vigenti.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, fa presente che il disegno di legge AC 1441-quater-D è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, per una nuova deliberazione, con messaggio del 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione: come è stato rilevato, si è trattato della prima volta che l'attuale Presidente assume un provvedimento di questa natura. In proposito ricorda, per inciso, che l'articolo 74 riconosce al Capo dello Stato un'ampia discrezionalità in materia, limitandosi soltanto a chiedere che il rinvio avvenga « con un messaggio motivato »; il medesimo articolo afferma altresì che – se approvata nuovamente dalle Camere – la legge deve essere promulgata.

Fa notare, quindi, che il messaggio in questione contiene un rinvio motivato e circostanziato, che affronta, in premessa e in termini generali, anche il tema della complessità del provvedimento che, nel corso di ben quattro letture, si è caricato di un numero crescente di articoli spesso riguardanti materie eterogenee. Ciò premesso – con l'auspicio di una attenta riflessione sul modo in cui procedere nel futuro alla definizione di provvedimenti legislativi – rileva che il messaggio di rinvio indica le disposizioni su cui è richiesta una nuova deliberazione, soffermandosi, in particolare e con precise osservazioni anche di merito, sull'articolo 31, che modifica le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, e sull'articolo 20, relativo alle responsabilità nei confronti del personale militare che presta la sua opera sul naviglio di Stato.

Per tali ragioni, facendo seguito a quanto già emerso nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, segnala che

l'oggetto della relazione odierna sarà costituito dalla disamina dei contenuti del messaggio, con particolare riferimento agli specifici articoli (*in primis*, 20 e 31, ma anche 30, 32 e 50) richiamati dal Presidente della Repubblica, considerato anche che il provvedimento in esame, essendo già passato attraverso quattro letture parlamentari, è ormai ampiamente noto a tutti i componenti della Commissione. Preannuncia, altresì, che sarà proposto a tempo debito di circoscrivere ai cinque articoli citati il riesame del provvedimento.

Per quanto attiene all'articolo 31, fa presente che il messaggio presidenziale, ritenendo apprezzabile un indirizzo normativo teso all'introduzione di strumenti arbitrari (compresi quelli che introducono la possibilità di un giudizio secondo equità) volti a prevenire e accelerare la risoluzione delle controversie, evidenzia tuttavia la necessità di definire, in via legislativa, meccanismi meglio idonei ad accertare l'effettiva volontà compromissoria delle parti, con riguardo al contratto individuale, e a tutelare il lavoratore, soprattutto nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro. Inoltre, il messaggio mette in luce che la possibilità di pervenire a una decisione arbitrale « secondo equità » non può in ogni caso compromettere diritti costituzionalmente garantiti, o comunque indisponibili, di cui è titolare il lavoratore; nel settore del pubblico impiego, tale possibilità va altresì coniugata con il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

Rileva inoltre che, per quanto attiene all'articolo 20, il messaggio evidenzia la necessità di una riformulazione della norma volta ad assicurare, escludendo profili di rilevanza penale (in linea con gli adattamenti del resto previsti al riguardo dal testo unico in materia di sicurezza sul lavoro), l'effettiva sussistenza di un autonomo titolo di responsabilità sul quale fondare il diritto al risarcimento per i danni arrecati alla salute dei marinai impiegati sul naviglio di Stato, prevedendo

altresì l'istituzione di un apposito fondo che provveda ad assicurare l'effettivo risarcimento.

Infine, fa notare che il messaggio del Capo dello Stato sottolinea l'opportunità di una riflessione anche su disposizioni in qualche modo connesse a quelle citate — presenti negli articoli 30, 32 e 50 — che riguardano gli stessi giudizi in corso « e che oltretutto rischiano, così come sono formulate, di prestarsi a seri dubbi interpretativi e a potenziali contenziosi ».

Ripercorrendo, quindi, in ordine numerico gli articoli oggetto del messaggio, ricorda anzitutto che l'articolo 20 reca disposizioni in materia di infortuni e di igiene del lavoro; in particolare, attraverso l'interpretazione autentica dell'articolo 2, lettera b), della legge n. 51 del 1955, si mira ad escluderne l'applicazione non soltanto, come da essa espressamente previsto, per il « lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili », ma anche per il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito. Al riguardo, fa presente che la norma, inserita in occasione della prima lettura da parte del Senato (la seconda in assoluto), ha dato luogo ad un'ampia discussione in Commissione. Fa altresì notare che il messaggio di rinvio indica alcuni criteri all'interno dei quali ricondurre la norma stessa, includendo aspetti che richiedono una copertura finanziaria. In proposito, fa presente che il relatore trarrà le sue conclusioni sulla base del dibattito e sul contributo eventualmente fornito dal Governo nel rispondere alle osservazioni del messaggio presidenziale.

Sottolinea, poi, che l'articolo 30 reca disposizioni relative al controllo giudiziale sul rispetto delle « clausole generali » contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro, alla certificazione dei contratti di lavoro nonché alle valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali. In particolare, il comma 1 è volto a delimitare il potere di controllo giudiziale sulla ricorrenza dei presupposti previsti dalle cosiddette « clausole generali » contenute nelle

disposizioni di legge relative ai rapporti di lavoro subordinato privato ed agli altri rapporti di lavoro (sostanzialmente di carattere « parasubordinato ») di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, nonché ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001; il comma in esame ricomprende tra le richiamate clausole anche le norme in materia di instaurazione del rapporto di lavoro e recesso dal medesimo rapporto, di esercizio dei poteri del datore di lavoro, nonché in caso di trasferimento di azienda. Osserva, inoltre, che tale articolo reca anche disposizioni volte a riaffermare, nei confronti del giudice, il ruolo dell'accertamento effettuato in sede di certificazione dei contratti di lavoro, nonché disposizioni relative agli elementi presenti nei contratti collettivi e individuali di lavoro (la cosiddetta « tipizzazione delle cause ») di cui il giudice deve tener conto nei contenziosi relativi ai licenziamenti individuali. Quanto a tale articolo, dichiara essere convinzione del relatore che la materia sia stata adeguatamente oggetto di disamina nel corso delle diverse letture. Ciò non esclude il ricorso a qualche limitato chiarimento che non fu possibile, nella terza lettura in Commissione e in Aula, in quanto l'articolo era stato oggetto di una doppia lettura conforme tra Camera e Senato.

Passando all'articolo 31, che rappresenta il fulcro del messaggio di rinvio, rammenta che esso ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (articoli da 409 a 412-quater); in estrema sintesi, la disposizione trasforma il tentativo di conciliazione, attualmente obbligatorio, in una fase meramente eventuale, introduce una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003. In particolare, osserva che il comma 9 dell'articolo 31

riguarda i limiti alla pattuizione di clausole compromissorie nelle controversie individuali di lavoro di cui all'articolo 409: attraverso tali clausole, le parti possono rinviare alle modalità di esecuzione dell'arbitrato di cui agli articoli 412 (presso la commissione di conciliazione) e 412-*quater* (presso il collegio di conciliazione e arbitrato irrituale), a determinate condizioni.

In proposito, riprendendo l'esame del testo, fa notare che nel messaggio del Presidente della Repubblica – anche mediante un richiamo puntuale della giurisprudenza della Corte costituzionale (ripresa e sviluppata anche dalla Corte di Cassazione) – si sottolineano alcune problematiche, che intende riassumere per facilità di analisi. In primo luogo, ritiene vada riconosciuto che nel messaggio di rinvio nessun rilievo critico è rivolto all'introduzione di forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro, nemmeno sotto il profilo del ricorso all'arbitrato irrituale e alla conseguente espressione del lodo secondo equità. Tuttavia, nel messaggio di rinvio vengono poste questioni riguardanti, in una relazione di coerenza tra di loro, gli ambiti all'interno dei quali è ammissibile un arbitrato secondo equità per sua natura in deroga alle norme di legge. A tale proposito, il messaggio ritiene insufficienti tanto il limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento « che non appare come tale idoneo a ricomprendere tutte le ipotesi di diritti indisponibili al di là di quelli costituzionalmente garantiti », quanto l'esclusione per via negoziale della possibilità di inserire nella clausola compromissoria il deferimento ad arbitri delle controversie in materia di risoluzione del rapporto di lavoro. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, nel messaggio è apprezzato l'avviso comune sottoscritto, lo scorso 11 marzo, dalle parti sociali (con « auto-esclusione » della CGIL) con il quale le stesse si sono impegnate « a definire con tempestività un accordo interconfederale escludendo che il ricorso delle parti alle clausole compromissorie poste al momento della assunzione possa riguardare

le controversie relative al rapporto di lavoro; ma si afferma, nel contempo, che va meglio risolto il problema del rapporto tra legge e contratto e che l'individuazione dei diritti inderogabili è più ampia di quella riguardante la materia del licenziamento di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Un forte richiamo è contenuto, nel messaggio, rispetto alla sussistenza di una effettiva condizione di volontarietà da parte del lavoratore nel momento in cui è chiamato a sottoscrivere la clausola compromissoria. Fa notare che si legge nel messaggio che « non può non destare serie perplessità la previsione del comma 9 dell'articolo 31, secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia, ma anche nel momento della stipulazione del contratto, attraverso l'inserimento di apposita clausola compromissoria: la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro. Del resto l'esigenza di verificare che la volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie sia « effettiva » risulta dalla stessa formulazione del comma 9, che affida tale accertamento agli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003; garanzia che peraltro non appare sufficiente, perché tali organi – anche a prescindere dalle incertezze sull'ambito dei relativi poteri, che scontano più generali difficoltà di « acclimatamento » dell'istituto – non potrebbero che prendere atto della volontà dichiarata dal lavoratore, una volta che sia stata confermata in una fase che è pur sempre costitutiva del rapporto e nella quale permane pertanto una ovvia condizione di debolezza ».

Segnala, poi, che l'ultimo rilievo attinente all'articolo 31 riguarda le perplessità sollevate dal previsto decreto che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sarebbe autorizzato ad emanare per regolare la materia dell'arbitrato secondo equità, una volta trascorsi dodici mesi di

sostanziale inerzia delle parti sociali: il messaggio di rinvio ha ritenuto che vi fossero i presupposti di una delegificazione non in linea con quanto previsto dall'articolo 17 comma 2 della legge n. 400 del 1988.

Esaurito l'esame delle principali osservazioni contenute nel messaggio, osserva che – in qualità di relatore – non intende esporre punti di vista ed argomentazioni differenti, dal momento che l'orientamento della maggioranza e del Governo è quello di accogliere tali osservazioni. Lo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rispondendo ad una interrogazione della maggioranza lo stesso giorno del rinvio presidenziale, ha enucleato tre punti di riflessione con riferimento ai rilievi di merito e di opportunità sollevati dal Presidente della Repubblica: una più precisa definizione dell'arbitrato di equità; i limiti entro cui ammettere la possibilità per le parti di concordare il rinvio agli arbitri di futuri contenziosi all'atto dell'assunzione; lo spazio di intervento sostitutivo del Ministro in caso di mancato accordo tra le parti sociali.

Al riguardo, osserva che il Ministro ha ribadito, in primo luogo, che l'arbitrato di equità si realizza nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, che per il Governo già includevano i principi regolatori della materia del lavoro come richiesto dal messaggio e che come tali, quindi, possono essere ulteriormente esplicitati. Inoltre, rileva che il Governo ha confermato la propria fiducia verso la contrattazione collettiva, cui la legge assegna il compito di far entrare in vigore l'arbitrato coniugando le ragioni dei lavoratori e delle imprese, in modo che la scelta delle parti sia sempre libera e responsabile; in considerazione di ciò, si è prospettata l'eventualità di recepire nella legge i contenuti della citata dichiarazione comune dello scorso 11 marzo. Infine, il Ministro ha voluto ribadire che il Governo mantiene la fiducia nei confronti di un sistema sussidiario libero e pluralistico di contrattazione collettiva, che potrebbe diventare anche formalmente la sede esclusiva di regolamentazione delle clausole compro-

missorie, lasciando al Ministro del lavoro il solo compito di convocare le parti.

Alla luce dei rilievi del Capo dello Stato e delle dichiarazioni del Governo, tenendo presente la loro sostanziale convergenza, giudica possibile trovare adeguate soluzioni che, senza snaturare il progetto nel suo insieme, possano chiarire taluni aspetti e migliorare le norme. Sembra altresì possibile – a suo avviso – assumere le preoccupazioni, contenute nel messaggio, riguardanti l'estensione al pubblico impiego delle norme relative alla possibilità di fare ricorso ad un giudizio arbitrale d'equità, pur salvaguardando il fondamentale principio dell'uniformità del sistema di conciliazione ed arbitrato nelle controversie di lavoro, indipendentemente dal fatto che attengano al settore privato o a quello pubblico. Sulla scorta del dibattito e – conclusivamente – anche dei pareri delle Commissioni (si sottolinea, infatti, il ruolo riconosciuto alle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia), ritiene che sarà possibile per il relatore formulare gli interventi necessari, dedicando particolare attenzione a criteri e modalità in grado di rafforzare ulteriormente il principio della volontarietà del lavoratore nella sottoscrizione di una eventuale clausola compromissoria.

Passando, quindi, ad illustrare brevemente l'articolo 32, rammenta che esso reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali (commi 1-4) e sui criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casi in cui è prevista la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (commi 5-7). In proposito, per quanto riguarda le norme in tema di decadenza, fa notare che sono stati introdotti criteri di razionalità e uniformità che il relatore ritiene utile preservare; relativamente alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7, si tratta di norme che intervengono a risolvere controversie particolarmente delicate, che devono indurre a responsabili ed attente valutazioni.

Quanto, infine, all'articolo 50, fa presente che esso reca due norme di carattere

transitorio sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: in particolare, si introducono specifici criteri di determinazione della misura del risarcimento, per i casi di accertamento della natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa laddove il datore di lavoro abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato. Segnala che l'articolo in esame determina la misura del risarcimento nei casi in cui sia stata accertata la natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; fatte salve le sentenze passate in giudicato, infatti, nei casi richiamati, il datore di lavoro, nel caso in cui abbia offerto entro il 30 settembre 2008, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi della disciplina transitoria sulla stabilizzazione dell'occupazione, di cui all'articolo 1, commi da 1202 a 1210, della legge finanziaria per il 2007, è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione. Con riguardo alla descritta disposizione, osserva che anche questa norma merita di essere salvaguardata, in quanto tende a rendere sostenibili accordi negoziali di carattere collettivo intervenuti tra le parti sociali.

Per le motivazioni esposte, mentre ribadisce l'intenzione di sottoporre alla Commissione – al termine dell'esame preliminare – la proposta di limitare l'esame del provvedimento alle sole parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, ossia agli articoli 20, 30, 31, 32 e 50, auspica conclusivamente che – con lo spirito costruttivo che sembra accompagnare lo stesso messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica, il quale non manca di riconoscere il lungo e approfondito lavoro svolto dalle Camere (e nella XI Commissione) nei due anni di esame del provvedimento – si possa procedere a questo ulteriore passaggio parlamentare, di natura sostanziale e non meramente formale, nella consapevolezza della validità delle scelte di natura generale sinora compiute e dell'impostazione complessiva

del testo, al quale potranno essere apportati i correttivi di cui alle indicazioni fornite dal Capo dello Stato.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, preso atto della relazione introduttiva appena svolta, si riserva di sviluppare eventuali considerazioni in sede di replica, al termine del dibattito di carattere generale.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ricordare che, a breve, avranno luogo le audizioni informali programmate, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 aprile 2010.

Audizione di rappresentanti di Casartigiani, Confartigianato, Concommercio, Confesercenti e CNA, di rappresentanti della CGIL, di rappresentanti della CISL, di rappresentanti della UIL, di rappresentanti dell'UGL e di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1441-*quater-D*, recante « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro ».

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.05 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia,

l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.

C. 3259 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sulla ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. A tal proposito, osserva che lo scopo dell'accordo è quello di giungere alla conformità degli accordi bilaterali – vigenti nel settore tra ciascuno Stato membro e paesi terzi – con la normativa comunitaria in vigore, nel contesto di un ampliamento dell'accesso al mercato, che comprenda aspetti come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente.

Segnala altresì che l'accordo in esame appartiene alla categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto esso, oltre alle disposizioni più strettamente economico-commerciali, da tempo delegate alla Comunità europea, contiene anche ulteriori previsioni di competenza del diritto interno degli Stati membri, i quali, pertanto, devono ratificare l'accordo; esso si configura, pertanto, alla stregua di cornice

preliminare di un processo di integrazione ancora piuttosto lungo, che si articolerà in tre fasi, nelle quali successivi accordi separati dovranno integrare quello in esame, contemplando un progressivo adeguamento di tutti i paesi del sudest europeo – coinvolti dall'accordo in esame – agli standard di sicurezza, controllo e gestione del traffico aereo e degli aeroporti, secondo un percorso diverso caso per caso, che condurrà al riconoscimento finale del pieno diritto di stabilimento e di esercizio del trasporto aereo di cabotaggio all'interno dell'Unione europea.

Per quanto concerne i profili di competenza dalla XI Commissione, avverte che non si segnalano norme di diretto interesse, fatta eccezione per alcuni, marginali, riferimenti alla materia del lavoro, contenuti all'articolo 9 e all'articolo 23. Fa notare, infatti, che l'articolo 9, comma 2, prevede che le disposizioni degli articoli 7 e 8 dell'Accordo, in tema di diritto di stabilimento, non pregiudicano tuttavia l'applicabilità di disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi interni ai singoli ordinamenti degli Stati membri in materia di ingresso, soggiorno e occupazione o che prevedono un trattamento particolare per i cittadini stranieri per motivi di politica pubblica, sanità pubblica o pubblica sicurezza. Rileva, inoltre, che l'articolo 23 stabilisce che il personale coinvolto a vario titolo nell'applicazione dell'Accordo è tenuto, anche dopo la cessazione dalle proprie funzioni, a non divulgare informazioni coperte dal segreto professionale, soprattutto quelle relative alle imprese, ai rapporti commerciali tra esse o ai costi.

Pertanto, preso atto del contenuto del provvedimento e dei limitati profili di competenza della XI Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Elisabetta RAMPI (PD) fa notare anzitutto che, in occasione di un provvedimento importante come quello in esame, che mira a favorire una piena integrazione europea dei Paesi dell'area balcanica, il suo gruppo si sarebbe atteso un maggiore contributo della maggioranza, la cui scar-

sissima presenza rivela un flebile interesse per la materia; senza la partecipazione dei gruppi di opposizione, infatti, oggi non sarebbe possibile approvare la proposta di parere del relatore. Sottolinea, quindi, la necessità di prestare attenzione ad obiettivi primari, quali l'allineamento progressivo delle parti contraenti ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria – tra i quali menziona la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza la tutela dei consumatori e dell'ambiente – in vista della creazione di uno spazio comune europeo. Dopo essersi soffermata su talune parti dell'accordo multilaterale ritenute di più diretto interesse della Commissione, si interroga se non vi sia l'opportunità che l'Italia, a seguito della ratifica di tale accordo, non riveda la sua decisione in ordine alla provvisoria applicazione di tali disposizioni, fornendo comunque chiarimenti precisi al riguardo, in caso di scelta contraria. Da ultimo, fa notare che sussistono ancora rilevanti ostacoli lungo la creazione di uno spazio aereo comune, atteso che in ambito europeo mancano ancora *standard* omogenei nell'utilizzo di determinate forme tecnologiche di controllo dei passeggeri. Al riguardo, nel rilevare che l'Italia ricorre all'utilizzo di tali strumenti di controllo nei suoi aeroporti – si riferisce, ad esempio, al *body scanner* – a differenza della gran parte dei Paesi europei, che attendono di verificarne la reale efficacia e la potenziale nocività per la salute dei cittadini, ricorda che su tale argomento specifico il suo gruppo ha già presentato atti di sindacato ispettivo tesi a fare chiarezza sulla vicenda e a salvaguardare diritti fondamentali dei cittadini. In conclusione, nell'evidenziare la necessità di dare seguito al processo di integrazione europea in atto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore, ribadendo che la Commissione può deliberare al riguardo solo grazie al decisivo apporto dei parlamentari dei gruppi di opposizione, presenti in numero congruo, a differenza di quelli della maggioranza.

Teresio DELFINO (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolineando la necessità di assicurare forte e unitario sostegno alle tematiche connesse all'integrazione europea.

Maria Grazia GATTI (PD) evidenzia l'opportunità di approfondire quegli aspetti del provvedimento suscettibili di incidere su tematiche di diretta competenza della Commissione, riguardanti in particolare lo *status* giuridico del personale del trasporto aereo, con riferimento a potenziali conflitti che potrebbero sorgere tra la normativa comunitaria e quella italiana.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, con riferimento alla questione testé posta, ricorda che l'articolo 9, comma 2 (già illustrato nella sua relazione) prevede che le disposizioni degli articoli 7 e 8 dell'Accordo, in tema di diritto di stabilimento, non pregiudicano l'applicabilità di disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi interni ai singoli ordinamenti degli Stati membri in materia di ingresso, soggiorno e occupazione. Ritiene, pertanto, che non sussistano particolari difficoltà rispetto all'approvazione del provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA indi del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-quater-D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che stamattina ha avuto inizio l'esame del disegno di legge in titolo, con lo svolgimento della relazione introduttiva e di un rapido ciclo di audizioni informali, dalle quali sono emersi importanti elementi di riflessione sul merito del provvedimento, che potranno costituire un utile strumento di lavoro per la Commissione nel seguito dell'istruttoria parlamentare. Avverte, quindi, che si procederà ora con il seguito degli interventi di carattere generale, la cui conclusione è prevista per domani.

Ivano MIGLIOLI (PD) giudica reticente e imprecisa la relazione introduttiva svolta dal relatore, sia in ordine al merito del provvedimento – atteso che essa non indica alcuna proposta di modifica volta a rispondere adeguatamente alle indicazioni del Presidente della Repubblica – sia in relazione a questioni di metodo, dal momento che essa omette il dato significativo che l'organizzazione dei lavori parlamentari (peraltro caratterizzata da tempi eccessivamente ristretti e circoscritta solo a taluni limitati profili del testo) è stata decisa in assenza del consenso dei gruppi di minoranza. Rileva che lo stesso Presidente Napolitano ha esercitato per la prima volta in questa legislatura una prerogativa tesa a segnalare palesi difetti di costituzionalità del testo in esame, che erano stati a più riprese evidenziati dai gruppi di opposizione nel corso del lungo *iter* parlamentare del provvedimento, sia in sede di discussione generale che nel corso dell'esame degli emendamenti. Riferendosi, in particolare, alle norme sull'ar-

bitrato, osserva che il suo gruppo non è pregiudizialmente contrario a tale strumento di composizione delle controversie, ma al modo con cui è stato definito nel testo in esame, considerato lo spazio riservato alla valutazione di equità, che, potendo svolgersi in deroga alle disposizioni di legge e alla contrattazione collettiva, appare incapace di salvaguardare adeguatamente la parte debole del rapporto di lavoro.

Più in generale, ritiene essenziale che la maggioranza e il Governo – anziché prestarsi ad una operazione burocratica e formale di rilettura del testo, come se fossero costretti, a malincuore, a piegarsi alle volontà del Presidente della Repubblica, pur non essendone del tutto convinti sul piano del merito (come si evince da talune dichiarazioni rese agli organi di informazione dal deputato Cazzola) – considerino seriamente l'eventualità di rivalutare il provvedimento nel suo complesso. Ritiene, peraltro, inaccettabile che la maggioranza miri a concludere in tutta fretta questa ulteriore fase di esame parlamentare, limitandosi a trasfondere nel testo in esame il contenuto dell'avviso comune elaborato tra le parti sociali in ordine all'inapplicabilità delle clausole compromissorie in materia di risoluzione del rapporto di lavoro. Inoltre, nel far presente che quell'avviso comune (intervenuto successivamente all'approvazione della legge) ha reso esplicita una esigenza reale riguardante la salvaguardia del lavoratore al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, già segnalata dal suo gruppo nel corso del precedente esame parlamentare, rileva che, dalle stesse audizioni informali svolte in giornata sull'argomento, sono emerse posizioni delle parti sociali che risultano divergenti rispetto a quanto stabilito in quell'accordo sindacale, nonché perplessità in ordine all'eventualità, prevista dal presente provvedimento, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali regoli con proprio decreto la materia dell'arbitrato secondo equità, in caso di assenza degli accordi sindacali.

In conclusione, invita i gruppi di maggioranza ad una seria riflessione, affinché

non si faccia esclusivo affidamento sulla forza dei numeri, ma si dia ascolto ai consigli costruttivi dei gruppi di minoranza, che si dichiarano pronti da subito a collaborare proficuamente per un significativo miglioramento del testo in esame.

Giovanni PALADINI (IdV), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Miglioli, ritiene necessario ribadire che le valutazioni del suo gruppo sul provvedimento in esame sono nettamente diverse da quelle del relatore. Essendo, infatti, la materia del lavoro estremamente complessa, rileva come il testo rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica sia molto distante dalle esigenze dei cittadini e dei lavoratori, che invece invocano interventi mirati a sostegno delle proprie necessità. Fa notare che le disposizioni in materia di conciliazione e risoluzione arbitrale delle controversie, se approvate definitivamente, saranno fortemente penalizzanti per il mondo del lavoro: non comprende, quindi, come la maggioranza non abbia ancora capito questo elemento dato di fatto, dopo ben quattro letture parlamentari e il rinvio alle Camere della legge approvata.

In conclusione, auspica che la Commissione possa concretamente affrontare le tematiche esposte ed individuare soluzioni realmente efficaci per il futuro dei lavoratori.

Giuseppe BERRETTA (PD) prende atto con rammarico che il relatore, nel suo intervento introduttivo, ha oggi fornito del messaggio formulato dal Presidente della Repubblica — il primo in assoluto in materia di lavoro — una interpretazione che definisce «riduzionista», secondo la quale i rilievi formulati sul provvedimento non precluderebbero affatto la conferma di talune delle disposizioni in esso contenute. In realtà, ritiene che il Capo dello Stato, oltre ad aver messo in evidenza i numerosi vizi di incostituzionalità e di merito del testo in questione, che rendono obbligatoria l'abrogazione di quelle norme, abbia sollevato una questione più generale — sulla quale il relatore sembra abbia

inteso soprassedere — riguardante il modo di legiferare sbagliato del Governo in carica, che ha condotto a testi legislativi eterogenei e confusi (come quello in esame), suscettibili di incidere sulle materie più disparate. Dopo aver espresso perplessità in ordine alle modalità di organizzazione dei lavori parlamentari, che non sembrano garantire un adeguato approfondimento delle tematiche in questione, ritiene necessario intervenire seriamente sul testo, sia modificandone le parti segnalate dal Presidente della Repubblica, che appaiono anticostituzionali, gravemente lesive di diritti fondamentali dei lavoratori e suscettibili di aumentare il contenzioso in atto, sia rivendendone l'impianto complessivo, che, allo stato, appare eccessivamente frammentato e mal coordinato.

Auspica, pertanto, che la maggioranza chiarisca al più presto le modalità con cui intende dare seguito alle osservazioni contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica, anche con riferimento alla tempistica di esame del provvedimento, che, così come è stata definita, rende peraltro impossibile alle Commissioni in sede consultiva — tra cui la II Commissione, chiamata ad esprimere un parere rinforzato — di pronunciarsi con consapevolezza sul provvedimento in questione, in contrasto con quanto sostenuto dal Presidente della Repubblica circa il corretto svolgimento delle procedure parlamentari di approvazione delle leggi.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), a fronte delle preoccupazioni manifestate dai gruppi di opposizione in ordine ad una presunta indisponibilità della maggioranza a tradurre in concrete proposte di modifica le osservazioni svolte dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio alle Camere, si dichiara, al contrario, convinto che il relatore e il Governo sapranno ascoltare senza alcuna preclusione ideologica i suggerimenti dell'opposizione — laddove essi saranno tesi a rendere migliore il testo in esame — e presenteranno quanto prima valide ipotesi di miglioramento del provvedimento.

Giuliano CAZZOLA, *presidente e relatore*, ponendo una questione di corretto andamento dei lavori della Commissione, considerato che il seguito dell'esame del provvedimento in titolo è già previsto per il termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea di oggi, si domanda se non sia preferibile concludere a questo punto gli interventi e riprenderli nella citata seduta, in modo da affrontare anche l'altro punto all'ordine del giorno, relativo alle risoluzioni in materia di politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara di condividere l'ipotesi testé prospettata dalla presidenza.

Maria Grazia GATTI (PD), pur dichiarando l'interesse del suo gruppo allo svolgimento del seguito della discussione delle risoluzioni all'ordine del giorno, ritiene tuttavia indispensabile dedicare il tempo necessario al dibattito sul provvedimento in titolo. A tal fine, si domanda come sia possibile che la Commissione concluda l'esame in sede referente per la data prevista dal calendario dei lavori dell'Assemblea, ossia per il prossimo 26 aprile.

Giuliano CAZZOLA, *presidente e relatore*, fa notare come nell'ultima riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo si sia stabilito, senza l'obiezione di alcun gruppo parlamentare, di fissare per il 26 aprile la data di inizio della discussione in Assemblea del disegno di legge rinviato dal Presidente della Repubblica; in assenza di novità al riguardo, pertanto, la Commissione è vincolata al rispetto della data prevista.

Ivano MIGLIOLI (PD) segnala l'opportunità di concordare, all'interno della Commissione, la proposta di rinviare la data di inizio della discussione in Assemblea, consentendo a tutti i gruppi di lavorare con maggiore tranquillità sui delicati temi posti all'attenzione del Parlamento con il messaggio presidenziale di rinvio.

Giuliano CAZZOLA, *presidente e relatore*, si riserva di porre al presidente della Commissione la questione appena sollevata dal deputato Miglioli, ricordando tuttavia che domani è comunque prevista la votazione in Commissione sulla proposta di limitazione dell'esame del provvedimento alle parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica.

Maria Grazia GATTI (PD) esprime, anzitutto, forti perplessità su quanto stabilito, a maggioranza, dall'Ufficio di presidenza, che – secondo quanto comunicato stamani dal presidente – ha deciso di fissare un termine per la presentazione di emendamenti che, con ogni probabilità, verrà in scadenza in una fase antecedente alla deliberazione dell'Assemblea in ordine alla proposta di limitazione della discussione parlamentare. Stigmatizza, inoltre, la previsione di margini temporali eccessivamente ristretti per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva e, in particolare, del parere della Commissione Giustizia, che giudica fondamentale ai fini della prosecuzione dell'esame del disegno di legge in titolo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente e relatore*, pur ribadendo che la questione dell'eventuale richiesta di un rinvio della discussione in Assemblea sarà sottoposta al presidente della Commissione, intende precisare che – ove fosse confermato il termine del 26 aprile – l'organizzazione dei lavori della stessa Commissione non può che essere definita di conseguenza.

Lucia CODURELLI (PD), in relazione alle modalità di prosecuzione dei lavori della Commissione, si dichiara disponibile a passare subito al successivo punto all'ordine del giorno, soprattutto se il Governo è in grado di fornire un utile contributo alla discussione delle risoluzioni sulle politiche di sostegno all'occupazione femminile; in ogni caso, richiede alla presidenza di garantire l'impegno a non concludere il relativo dibattito in modo affrettato.

Giuliano CAZZOLA, *presidente e relatore*, assicura che gli impegni assunti dalla presidenza e dal Governo, in ordine all'approfondimento del dibattito sulle risoluzioni citate, saranno pienamente confermati, in quanto oggi il rappresentante del dicastero del lavoro e delle politiche sociali si limiterebbe soltanto ad illustrare taluni elementi di competenza, mentre la discussione delle risoluzioni proseguirà più approfonditamente nella prossima settimana, anche con la possibile presenza – secondo quanto richiesto da diversi gruppi – del Ministro per le pari opportunità.

Paola PELINO (Pdl), attesa la rilevanza dell'argomento oggetto delle risoluzioni iscritte al successivo punto all'ordine del giorno della Commissione, si domanda se non sia opportuno rinviarne direttamente la discussione alla prossima settimana e, dunque, proseguire oggi con il solo esame del provvedimento in titolo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, giudica opportuno che la Commissione, passando al successivo punto all'ordine del giorno, possa comunque acquisire sin d'ora il contributo del Governo su taluni aspetti connessi alle risoluzioni sulle politiche di sostegno dell'occupazione femminile, la cui discussione potrà successivamente essere rinviata alla prossima settimana.

Pertanto, preso atto che, quanto al provvedimento in titolo, non vi sono obiezioni ad una ripresa del dibattito nella seduta prevista al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

RISOLUZIONI

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 15.25.

7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

7-00306 Paladini: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è proseguita la discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00274 (a prima firma Codurelli) e n. 7-00285 (a prima firma Pelino) e che si è successivamente convenuto di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione. Comunica, quindi, che – facendo seguito a quanto già preannunciato dal gruppo dell'Italia dei Valori – è stata nel frattempo presentata anche la risoluzione n. 7-00306, a prima firma Paladini, vertente sull'identico argomento; per tale ragione, avverte che la Commissione discuterà anche la citata risoluzione congiuntamente alle altre già presentate.

Invita, quindi, il rappresentante del Governo a svolgere le proprie considerazioni sugli atti di indirizzo in discussione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI fa presente che si limiterà oggi ad esporre alla Commissione taluni elementi di riflessione riferiti ad alcuni, limitati, aspetti contenuti nelle risoluzioni in titolo, riservandosi il Governo di definire in una successiva seduta la posizione più complessiva sugli atti di indirizzo in discussione.

Al riguardo, fa notare che l'ordinamento italiano, in materia di parità tra uomo-donna, presenta una legislazione fra le più avanzate, intervenendo su tutti gli aspetti di particolare rilievo quali l'accesso alla occupazione, la parità retributiva, la protezione della maternità, i congedi parentali, le azioni e le misure di incentiva-

zione, anche economica, alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Giudica opportuno, inoltre, rammentare che, con riferimento alla promozione delle pari opportunità, l'ordinamento si è dimostrato, attraverso la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna nel lavoro, tra i più solleciti ad intervenire in materia.

Come evidenziato negli atti parlamentari in discussione, rileva che l'Italia registra un tasso di occupazione femminile più basso rispetto alla Unione Europea a 27; il ritardo rispetto all'Europa e ai *benchmark* di Lisbona è attribuibile sostanzialmente ai modesti tassi di occupazione femminile nelle Regioni del Mezzogiorno: in un *trend* positivo di crescita (1998 – 2008) le problematiche della occupazione femminile nel Paese sono, dunque, largamente imputabili ai persistenti differenziali tra Nord e Sud rispetto alla domanda di lavoro e alle reali opportunità occupazionali offerte dalle economie locali.

In quest'ambito, evidenzia che lo sviluppo di un modello familiare, che vede le donne più attive nel mondo del lavoro, richiede di superare la disomogenea distribuzione territoriale dei servizi per la prima infanzia, promuovendo il consolidamento e la diversificazione della offerta di asili e nidi anche presso le pubbliche amministrazioni e i luoghi di lavoro. Posto che un aumento dell'occupazione delle donne è sicuramente un obiettivo perseguito dall'Esecutivo, come testimonia il « Programma di azioni per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro-Italia 2020 », passa a dare indicazioni più puntuali dell'azione del Governo, avvalendosi, a tal fine, delle valutazioni contenute negli stessi documenti parlamentari.

Osserva che nell'ambito del citato « Piano Italia 2020 » è previsto il potenziamento dei servizi di assistenza per la prima infanzia attraverso il consolidamento e la diversificazione dell'offerta degli asili e dei nidi anche presso le PA e i luoghi di lavoro, come uno degli strumenti volti al raggiungimento delle pari opportunità nell'accesso al lavoro; è, poi, in fase

di attuazione il Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, per il quale è stato stanziato un finanziamento pari a 446 milioni di euro in risorse statali e 281 milioni di euro erogati dalle Regioni, per un totale di 727 milioni di euro per il triennio 2007-2009. Parallelamente, rileva che è attiva da due anni una sperimentazione di sezioni nido aggregate alla scuola dell'infanzia (2-3 anni); in particolare, per l'anno scolastico 2009-2010 è previsto uno stanziamento ulteriore di 19 milioni di euro.

In tale contesto ritiene che vada inserito anche il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale aggiuntiva 2007-2013 (QSN), approvato con decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, che prevede un meccanismo competitivo, ai fini dell'attribuzione di specifiche risorse, legato al conseguimento di risultati verificabili in termini di servizi collettivi in ambiti essenziali per la qualità della vita; tra gli obiettivi perseguiti rientra anche un aumento dei servizi socio-sanitari a favore dei bambini e anziani in modo da consentire una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro. In particolare, rispetto agli asili nido, sono stati fissati i seguenti traguardi: aumentare la percentuale dei comuni con servizi per l'infanzia dal 21 per cento al 35 per cento; elevare la percentuale di bambini che usufruiscono del servizio dal 4 per cento al 12 per cento. A tal fine, è stato avviato, nel gennaio dello scorso anno, il progetto « Azioni di sistema e assistenza tecnica per gli obiettivi di servizio-Servizi per l'infanzia », per il quale sono stati stanziati 2 milioni di euro per il periodo 2007 – 2013.

Segnala che il Governo, come anticipato, ha promosso il Progetto pilota NIDI PA, che riguarda la realizzazione di oltre 50 nidi aziendali presso le sedi centrali e periferiche della Pubblica Amministrazione nazionale; nella medesima direzione è rivolto il Piano di interventi del Dipartimento per le Pari Opportunità che intende, tra l'altro, favorire i nidi familiari attraverso l'esperienza delle cosiddette « *tagesmutter* » (mamme di giorno), ossia donne che ospitano a pagamento i bam-

bini in casa loro; un'esperienza già avviata con successo in alcune regioni del Nord. Infine, richiama il III Piano biennale di Azioni e di Interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, in fase di approvazione, con cui sono stati pianificati una serie di interventi che, pur vedendo come soggetto centrale il fanciullo, ha come destinatari anche la donna e in primo luogo la famiglia.

Osserva che la vigente normativa (articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2001) prevede che la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, quindi in contesti di vita particolarmente rilevanti sotto diversi profili, debba essere convalidata, ai fini della effettiva risoluzione del rapporto di lavoro, dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. Del fenomeno della convalida delle dimissioni, allo scopo di dare nuovo impulso agli strumenti di parità, si è occupato uno specifico Tavolo Tecnico di studio (istituito con decreto del gennaio dello scorso anno), composto da Consigliere di parità e da ispettori del lavoro, che, nell'ambito dei relativi compiti di impulso agli strumenti di parità, ha provveduto ad elaborare un modello di dichiarazione e un *report* per la rilevazione dei dati a livello nazionale, a partire dall'anno 2009; i suddetti modelli sono stati quindi diramati a tutti gli uffici al fine di garantire l'uniformità del comportamento del personale ispettivo nel delicato settore della convalida delle dimissioni e una maggiore efficacia al procedimento di accertamento dell'autenticità della volontà della lavoratrice o del lavoratore dimissionari, fornendo, nel contempo, specifiche istruzioni operative agli uffici territoriali. Ritiene, del resto, che debba essere considerato che l'abrogata legge n. 188 del 2007 sulle cosiddette « dimissioni in bianco » aveva introdotto una procedura che, alla prova dei fatti, si è rivelata di difficile gestione e non idonea

ad assicurare una adeguata tutela al lavoratore sotto il profilo del contrasto a forme di abuso.

Sottolinea che, in linea con le indicazioni contenute nella Direttiva ministeriale del 18 settembre 2008 su « Servizi ispettivi e attività di vigilanza », particolare attenzione è stata dedicata alla vigilanza speciale in merito al complesso delle leggi a tutela del lavoro. A questo proposito, fa presente che nel Documento di Programmazione dell'Attività di Vigilanza, relativo all'anno 2010, è stato stabilito di indirizzare l'attività ispettiva su specifici obiettivi programmatici, caratterizzati da irregolarità di rilevante impatto socio-economico, fra i quali anche le verifiche in merito all'esistenza di fenomeni discriminatori ed all'effettività della tutela delle lavoratrici madri. Al riguardo, precisa che tale tematica è stata sempre oggetto di particolare attenzione nell'esercizio dell'attività ispettiva da parte degli Uffici territoriali, come comprovato, da ultimo, dai risultati riferiti all'anno 2009 che riguardano: n. 406 violazioni amministrative in ordine alla tutela economica delle lavoratrici madri (con un incremento rispetto all'anno 2008 pari a + 67 per cento); n. 613 ipotesi di reato in ordine alla tutela fisica delle lavoratrici madri (con un incremento rispetto all'anno 2008 pari a + 155 per cento). Ricorda, inoltre, il lavoro del già richiamato Tavolo Tecnico istituito con lo scopo di favorire il coordinamento tra le attività svolte dagli uffici ispettivi del lavoro e le Consigliere di parità e la piena applicazione della normativa di parità e pari opportunità tra uomo e donna al fine di prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sul sesso.

Fa notare che una delle azioni previste nel « Piano Italia 2020 » è volta a dare un'efficace attuazione alle disposizioni recate dall'articolo 9 della legge n. 53 del 2000, che non ha fin qui prodotto i risultati attesi: ciò attraverso la promozione di progetti di « conciliazione » volti a sostenere i soggetti con responsabilità genitoriali e familiari, favorendo la rimozione degli ostacoli alla piena realizzazione dell'uguaglianza in ambito familiare

e lavorativo; una parte delle risorse verrà finalizzata ad attività di promozione ed informazione, allo scopo di diffondere in modo capillare sul territorio tutte le iniziative intraprese. Nell'ambito del Piano, il Governo ha previsto anche particolari iniziative, volte a incrementare la partecipazione femminile. In particolare, le linee di azione individuate sono cinque: il potenziamento dei servizi di assistenza per la prima infanzia e la sperimentazione dei buoni lavoro per la strutturazione dei servizi privati di cura e assistenza alla persona; la revisione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; nuove relazioni industriali per il rilancio del lavoro a tempo parziale e degli altri contratti a orario ridotto, modulato e flessibile; la nuova occupazione nel contesto dei cambiamenti in atto: lavori verdi anche al femminile; riportare a Bruxelles il Dossier « Contratti di inserimento al lavoro » per le donne del Mezzogiorno. Per tali linee guida sono stati stanziati 40 milioni di euro così ripartiti: 10 milioni di euro per favorire i nidi familiari; 4 milioni per la creazione di albi di badanti e *baby sitter*, italiane e straniere, appositamente formate; 12 milioni per *voucher* destinati all'acquisto di servizi di cura in strutture come ludoteche e centri estivi; 6 milioni per sostenere cooperative sociali che operano per la conciliazione in contesti svantaggiati; 4 milioni di euro per favorire il telelavoro femminile; 4 milioni per percorsi formativi di aggiornamento destinati a lavoratrici che vogliono reinserirsi nel mercato del lavoro dopo un periodo di allontanamento.

Osserva, inoltre, che nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di promozione dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini sul lavoro, a gravare sulla quota del Fondo di competenza dell'Ufficio della Consigliera nazionale di parità per l'anno 2009, sono già state impegnate risorse per la realizzazione di attività progettuali, che verranno sviluppate nel corso di tutto il 2010, volte allo sviluppo e promozione degli strumenti e delle

azioni previste nel predetto Piano. In particolare, si intende incentivare nuove tipologie di lavoro ad orario ridotto, modulato e flessibile in funzione di contrasto al lavoro nero e di incremento dei tassi di lavoro femminile; promozione delle politiche di conciliazione ed evoluzione della contrattazione collettiva e delle prassi aziendali per realizzare intese sugli orari e sui tempi di lavoro nell'ottica della conciliazione; costituzione dell'Osservatorio Nazionale sulla conciliazione e prevenzione delle discriminazioni e sviluppo delle buone prassi aziendali; implementazione dei servizi per le persone non autosufficienti tra i quali la sperimentazione di asili condominiali.

Segnala, infine, che all'interno del « Piano Italia 2020 » il Governo ha individuato anche strumenti di sostegno alle aziende che promuovono occupazione; inoltre, sono previsti l'avvio di un piano per incentivare la domanda di servizi da parte delle famiglie, introducendo il *voucher* come forma semplificata di pagamento, nonché il potenziamento di servizi alla persona (bambini e anziani), promuovendo convenzioni allo scopo di conciliare e condividere le necessità dei tempi di lavoro e di vita delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché stimolando una diversificazione dei servizi offerti coinvolgendo le famiglie, il volontariato, le attività *no profit*, nella logica di offrire modelli avanzati e reti di sostegno non solo più affidati alla soluzione pubblica.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario Viespoli per la sua dettagliata esposizione, auspica che sulla base del contributo fornito dal Governo sia possibile proseguire proficuamente, sin dalla prossima settimana, la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, anche mirando a una possibile unificazione dei testi presentati o, quanto meno, ad una convergenza tra i gruppi su taluni argomenti di merito.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 18.30.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*-D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nell'odierna seduta pomeridiana.

Marialuisa GNECCHI (PD) osserva che il 31 marzo il Presidente della Repubblica, in forza dei poteri conferitigli dall'articolo 74 della Costituzione, ha chiesto alla Camera una nuova deliberazione in ordine al disegno di legge in esame, rilevando che il titolo indica l'estrema eterogeneità del provvedimento in questione, che ha subito una profonda trasformazione nel corso del suo *iter*. Sottolinea che le parole contenute nel messaggio, ormai da diversi anni, sono rimaste « lettera morta ». In questo senso ritiene che debba essere ribadito con forza il senso del messaggio presidenziale, che investe il provvedimento nel suo complesso: dunque, in questa direzione dovrebbe essere re-impostato l'esame parlamentare.

Rileva che l'articolo 31 è il primo ad essere oggetto delle attenzioni del Capo dello Stato, laddove egli richiama la necessità di garantire i principi della volontarietà dell'arbitrato e della necessità di assicurare un'adeguata tutela del contraente debole, ossia il lavoratore: principi entrambi – continua il Presidente – più volte affermati dalla Corte costituzionale. Si tratta, a suo avviso, di un impegno preventivo, da parte del lavoratore, assunto nel momento nel quale è massima la

condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro. Osserva pertanto che si configura una rinuncia aprioristica a diritti garantiti, affidando all'arbitrato tutte le controversie future. Segnala, inoltre, gli ulteriori motivi di perplessità che il Capo dello Stato ha osservato derivare anche dalla novella operata all'articolo 412 del codice civile, laddove la clausola compromissoria può ricomprendere anche la « richiesta di decidere secondo equità nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento ».

Osserva che le disposizioni contrarie al diritto di azione dei lavoratori, sancito dall'articolo 24 della Costituzione, non finiscono con l'articolo 31: l'articolo 30, infatti, limita, al comma 1, il controllo giudiziale esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente. Si tratta, a suo giudizio, di una grave limitazione, laddove è chiaro che le violazioni dei diritti dei lavoratori riguardano spesso il merito dei provvedimenti dei datori di lavoro, sul quale adesso, invece, il giudice non potrebbe intervenire.

Ritiene che anche il comma 2 dell'articolo 30 contenga una palese violazione dei diritti garantiti dei lavoratori, oltre che l'introduzione di una pesante limitazione all'attività interpretativa dei giudici sottoposti adesso a certificazioni extragiudiziali a carattere vincolante, in aperto contrasto con l'articolo 101 della Costituzione secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alle leggi.

Fa notare che la volontà di ledere i diritti dei lavoratori appare chiara anche con l'articolo 32, laddove si incide direttamente sulle norme procedurali: l'articolo in questione è stato sostanzialmente modificato anche grazie all'azione del suo gruppo, sia in Commissione che in Aula, che ha cercato di limitare l'applicazione di regole fortemente penalizzanti per il lavoratore. Giudica del tutto illogica, dunque, la disposizione in esame, laddove il Go-

verno più volte è intervenuto sulla farraginosità e lentezza del sistema giudiziario.

Si sofferma poi sull'articolo 20, anch'esso contrastato nell'esame in Assemblea, che è oggetto di puntuali rilievi del messaggio presidenziale: si tratta di una presunta interpretazione autentica della legge n. 51 del 1955, con la quale si intende esonerare i vertici della Marina Militare da pesanti responsabilità per non aver applicato le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In proposito, fa notare che non vi sarebbe la possibilità di ricorrere ad un risarcimento analogo a quello che taluni superstiti dei militari coinvolti hanno già ricevuto, se rimanesse in vigore la norma contestata dal Presidente: il messaggio presidenziale ha, infatti, evidenziato quanto la norma in questione « non interpreta, ma apporta a tale disposizione una evidente modificazione integrativa ».

Infine, osserva che l'articolo 50, volto a introdurre norme di carattere transitorio sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, merita particolare attenzione, in quanto stabilisce che in caso di accertata natura subordinata di detti rapporti, il datore di lavoro sia tenuto unicamente a riconoscere un risarcimento con un'indennità compresa da un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità. Osserva che l'introduzione di un limite temporale, ivi prevista, apparentemente non sembra giustificata da alcun criterio oggettivo: si tratta della previsione di un risarcimento minimo per il lavoratore, che già fortunatamente è riuscito ad ottenere una sentenza di conversione del rapporto di lavoro precario in rapporto a tempo indeterminato. Ricorda, inoltre, che già la Corte costituzionale, con sentenza n. 214 del 2009, ha dichiarato incostituzionale una norma che « forfezzava » il danno derivante dalla illegittimità del contratto dei precari, impedendone la riconversione.

Maria Grazia GATTI (PD) desidera ribadire, preliminarmente, le critiche già espresse sull'organizzazione dei tempi di esame del provvedimento in titolo, ritenendo che i rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica avrebbero

richiesto una riflessione più ampia e approfondita e auspicando che il presidente della Commissione sia stato tempestivamente informato delle richieste prima formulate.

Invita, pertanto, la presidenza ad adoperarsi affinché la Conferenza dei presidenti di gruppo valuti l'opportunità di un ampliamento dei tempi di esame, giudicando grave, inoltre, la mancata assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite II e XI, atteso che, come è noto, i rilievi del Presidente della Repubblica si concentrano in particolare sull'istituto dell'arbitrato.

Richiama, quindi, le critiche mosse dal Presidente della Repubblica alla formulazione del testo, citando, a titolo di esempio, le evidenti contraddizioni tra le disposizioni in materia di rapporto di impiego a tempo parziale e la finalità di favorire l'occupazione femminile.

Ricorda, altresì, il richiamo del Presidente della Repubblica al principio della volontarietà dell'arbitrato e alla necessità di tutelare la parte debole, nonché alla giurisprudenza, costituzionale e ordinaria, in materia.

Rileva, quindi, che — come sempre avviene — soltanto i lavoratori più organizzati o tutelati riusciranno comunque a difendere e ad affermare i propri diritti, laddove le norme contenute nel provvedimento in esame e, in particolare, l'articolo 31 in materia di conciliazione e arbitrato sollevano una serie di questioni delicate e complesse soprattutto per i lavoratori più deboli.

In conclusione, auspica un chiaro ripensamento da parte dei gruppi di maggioranza in ordine alle modalità di esame del disegno di legge, oltre che alle scelte di merito adottate nel precedente *iter* parlamentare.

Giulio SANTAGATA (PD), intervenendo per alcune notazioni di metodo circa il provvedimento in esame, osserva che le audizioni svolte nella giornata odierna hanno evidenziato il tentativo delle parti sociali di recuperare quello spazio di contrattazione che l'attuale Governo ha fatto

di tutto per comprimere e che ora rischia, pertanto, di estendersi impropriamente a materie che sarebbe invece più opportuno disciplinare con legge.

Nel merito del disegno di legge all'esame della Commissione, si limita ad osservare che gli stessi lavoratori tentano sempre di risolvere il contenzioso in materia di lavoro attraverso strumenti diversi dal ricorso in sede giurisdizionale e che, pertanto, sembrerebbe opportuno mantenere l'arbitrato come canale alternativo a disposizione del lavoratore, senza obbligare quest'ultimo a sceglierlo una volta per tutte mediante una clausola compromissoria apposta al contratto, soprattutto se all'inizio del suo rapporto di lavoro.

Elisabetta RAMPI (PD), nel sottolineare come la decisione del Presidente della Repubblica di rinviare alle Camere il provvedimento sia un atto molto forte, che deve far riflettere sulla gravità delle misure in esso contenute, evidenzia come il messaggio di rinvio sia ricco di spunti, soprattutto in relazione alla imprescindibile centralità del tema della tutela del lavoro. Esprime, quindi, rammarico per la limitatezza del tempo accordato alla Commissione per il riesame del testo, oltre che per la proposta di limitare il dibattito ai soli articoli che sono oggetto del messaggio stesso.

Osserva che il Presidente della Repubblica ha chiesto di fatto modifiche sostanziali, esprimendo in particolare un giudizio fortemente negativo sulla disposizione

che prevede la possibilità di demandare le controversie di lavoro ad un arbitro, che deciderebbe in via equitativa e non in base alla legge, e di introdurre la relativa clausola compromissoria al momento della costituzione del rapporto di lavoro individuale, ossia quando il lavoratore è più che mai debole.

Ritiene che l'obiettivo di questa manovra, che tende a spostare il baricentro del rapporto di lavoro dalla legge e dal contratto collettivo verso il contratto individuale, sia quello di accrescere le diseguglianze sociali e di indebolire la rappresentatività dei sindacati.

Conclude, quindi, sottolineando l'esigenza di salvaguardare il giusto equilibrio tra legislazione in materia di lavoro, contrattazione collettiva e contratto individuale.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento per la giornata odierna, avverte che nella seduta già fissata per domattina dovrà concludersi l'esame preliminare: invita, pertanto, i deputati interessati a concentrare in quella seduta gli eventuali interventi, atteso che nella seduta pomeridiana sarà posta in votazione la proposta di limitazione dell'esame alle parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.20.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	141
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti riferiti all'emendamento 5.100 del Relatore</i>)	146
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	148
AVVERTENZA	145

SEDE REFERENTE

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito. Avverte, altresì, che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 5.100 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 5 (*vedi allegato 1*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Livia Turco 0.5.100.6, a condizione che sia riformulato nel modo seguente: al primo periodo, le parole « ai sensi del » siano sostituite dalle parole « secondo le modalità previste dal »; al secondo periodo, siano aggiunte, in fine, le parole « secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri »; al terzo periodo, dopo la parola « domiciliare », siano aggiunte le parole « , di norma, ». Esprime, quindi, parere contrario sui subemenda-

menti Miotto 0.5.100.1, Livia Turco 0.5.100.7 e Palagiano 0.5.100.2; parere favorevole sul subemendamento Livia Turco 0.5.100.4; parere contrario sui restanti subemendamenti Livia Turco 0.5.100.5 e 0.5.100.3.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA esprime parere conforme a quello del relatore su tutti i subemendamenti presentati e parere favorevole sull'emendamento 5.100 del relatore.

Livia TURCO (PD) riformula il suo subemendamento 0.5.100.6 nel senso proposto dal relatore.

La Commissione approva il subemendamento Livia Turco 0.5.100.6 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*). Respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Miotto 0.5.100.1 e Livia Turco 0.5.100.7.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Palagiano 0.5.100.2: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva il subemendamento Livia Turco 0.5.100.4 (*vedi allegato 2*).

Livia TURCO (PD) invita il relatore a chiarire le ragioni della contrarietà al suo subemendamento 0.5.100.5, che si riferisce all'assistenza dei soggetti in stato vegetativo, tema sul quale auspicava fosse possibile un'ampia convergenza.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritiene che il rifiuto di svolgere uno studio osservazionale sui soggetti in stato vegetativo, come pure il mancato svolgimento della richiesta indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge in materia di assistenza ai pazienti cerebrolesi, dimostri il sostanziale disinteresse della maggioranza e del Governo per questa problematica.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), pur comprendendo la proposta, contenuta nel subemendamento Livia Turco 0.5.100.5, di istituire un registro nazionale degli stati vegetativi, ritiene che andrebbe prioritariamente risolto il problema della mancanza di un registro nazionale dei tumori, il quale, pur essendo previsto, non è stato mai realizzato, perché le regioni non sono obbligate a trasmettere i dati in loro possesso.

Luciana PEDOTO (PD) ricorda che il suo gruppo ha presentato alcune interrogazioni sul problema sollevato dalla collega Mussolini.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA fa presente che il Ministero della salute ha proseguito l'encomiabile lavoro avviato nella XIV legislatura dalla commissione presieduta dall'allora sottosegretario Domenico Di Virgilio e che, a breve, saranno resi noti i risultati di tale attività. Avverte, inoltre, che a breve sarà altresì pubblicato, sempre a cura del Ministero della salute, un libro bianco sulle *best practices* in materia di assistenza ai soggetti in stato vegetativo. Fa presente, altresì, che il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie ha finanziato un progetto, coordinato dalla Fondazione Istituto neurologico « Besta » di Milano, dal titolo: « Progetto nazionale funzionamento e disabilità negli stati vegetativi e negli stati di minima coscienza », con l'obiettivo di definire e analizzare i bisogni di tutti i soggetti coinvolti (pazienti, familiari e operatori socio-sanitari), approfondire la strutturazione e il funzionamento della rete di servizi socio-sanitari presente sul territorio e chiarire l'entità complessiva del fenomeno, il conseguente impatto sul sistema sanitario, nonché l'impatto affettivo e socio-economico sulle famiglie. Osserva, infine, che l'istituzione di un registro nazionale degli stati vegetativi, come proposto dal subemendamento Livia Turco 0.5.100.5, non appare di facile realizzazione a causa del carattere temporaneo di questa patologia nella grande maggioranza dei casi.

Donata LENZI (PD) ritiene che le informazioni fornite dal rappresentante del Governo non spieghino in modo convincente le ragioni della contrarietà al subemendamento Livia Turco 0.5.100.5.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ritiene che anche dagli elementi forniti dal sottosegretario Roccella emerga chiaramente come non sia necessario approvare una norma di legge del tenore di quella contenuta nel subemendamento Livia Turco 0.5.100.5. Fa presente, inoltre, che la collega De Nichilo Rizzoli, relatore della proposta di legge recante istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici, ha confermato la sua disponibilità ad acquisire gli opportuni elementi conoscitivi nell'ambito dell'istruttoria legislativa.

La Commissione respinge il subemendamento Livia Turco 0.5.100.5. Approva, quindi, l'emendamento 5.100 del relatore (*vedi allegato 2*), come modificato dal subemendamento in precedenza approvato.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 5.100 del relatore, come modificato dai subemendamenti approvati, le restanti proposte emendative riferite all'articolo 5 si intendono precluse.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Argentin 6.13 e 6.129, auspicando altresì l'approvazione del suo emendamento 6.4; esprime, invece, parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 6.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Livia TURCO (PD) invita il relatore a chiarire i motivi della contrarietà al suo emendamento 6.11, sottolineando l'estrema importanza che può rivestire la figura del fiduciario, come disciplinata da tale emendamento. Auspica, pertanto, che

la maggioranza e il Governo dimostrino maggiore attenzione e disponibilità verso questa proposta emendativa.

Andrea SARUBBI (PD), premesso di aggiungere la propria firma all'emendamento Livia Turco 6.11, osserva come tale emendamento e l'emendamento 6.4 del relatore siano entrambi volti a colmare un'evidente lacuna del testo trasmesso dal Senato, cioè a disciplinare l'ipotesi di assenza della nomina di un fiduciario. L'unica differenza di rilievo tra questi due emendamenti consiste, a suo avviso, nella circostanza che l'emendamento Livia Turco 6.11 contempla la possibilità che, in mancanza del fiduciario, il consenso possa essere espresso anche dal convivente *more uxorio*. In proposito, auspica che il relatore e il Governo riconsiderino le ragioni della loro contrarietà.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva che, diversamente da quanto rilevato dall'onorevole Sarubbi, l'emendamento Livia Turco 6.11 differisce dall'emendamento 6.4 del relatore anche per il fatto di sopprimere il comma 4 dell'articolo 6 del testo approvato dal Senato, il quale prevede che il fiduciario si impegni a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Ritiene, inoltre, che l'inclusione del convivente *more uxorio* tra i soggetti abilitati ad esprimere il consenso rischi di generare un ampio contenzioso per l'incertezza che contraddistingue l'individuazione di tale figura.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) annuncia voto contrario sull'emendamento Livia Turco 6.11, ritenendo che la nomina del fiduciario non debba essere resa obbligatoria.

Laura MOLTENI (LNP) osserva che prevedere come obbligatoria la nomina di un fiduciario rischia di contraddire l'obiettivo primario della proposta di legge in esame, cioè il puntuale rispetto della vo-

lontà effettivamente espressa dal dichiarante.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) auspica che il relatore e il Governo approfondiscano ulteriormente il contenuto dell'emendamento Livia Turco 6.11, poiché ritiene che l'obbligo di nominare un fiduciario costituisca una soluzione di buon senso e un'efficace garanzia per il dichiarante. Quanto al problema del convivente *more uxorio*, ritiene che la decisione di escluderlo dal novero dei soggetti abilitati ad esprimere il consenso sarebbe tanto più grave qualora la nomina di un fiduciario non fosse obbligatoria. Osserva, inoltre, che i rischi paventati dal collega Polledri possono tranquillamente essere superati alla luce della consolidata giurisprudenza in materia di convivenza *more uxorio*.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) ritiene che, alla luce del crescente fenomeno delle convivenze di fatto, non si possa escludere l'eventuale convivente dal novero dei soggetti abilitati ad esprimere il consenso in mancanza di un fiduciario.

Donata LENZI (PD) dichiara di condividere le considerazioni svolte dai colleghi Mussolini e Della Vedova.

Antonio PALAGIANO (IdV) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento Livia Turco 6.11.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Livia Turco 6.11 e Argentin 6.12.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 6.1: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Argentin 6.14. Approva, quindi, l'emendamento Argentin 6.13 (*vedi allegato 2*), mentre respinge l'emendamento Argentin 6.15.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 6.2: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Argentin 6.16 (*vedi allegato 2*), mentre respinge l'emendamento Palagianò 6.6.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 6.3: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Argentin 6.17.

Donata LENZI (PD) illustra il suo emendamento 6.10, volto ad evitare che la responsabilità attribuita al fiduciario ecceda le sue reali competenze.

La Commissione respinge l'emendamento Lenzi 6.10.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra il suo emendamento 6.7, volto, al pari dei suoi emendamenti 6.8 e 6.9, ad assicurare che il fiduciario sia effettivamente messo in condizione di far rispettare la volontà del dichiarante.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che l'interpretazione dell'intervento svolto dal collega Polledri, proposta dall'onorevole Della Vedova, non rispecchi affatto né il contenuto di tale intervento né la posizione del suo gruppo, che, già nel corso dell'esame presso il Senato, si è dichiarato favorevole all'introduzione della figura del fiduciario, sostenendone e caldeggiandone l'introduzione nel testo. Pertanto chiunque, parente o meno, congiunto o meno, convivente *more uxorio* o meno, o anche semplice amico o conoscente del dichiarante, può senz'altro essere indicato come fiduciario. Annuncia, inoltre, voto contrario sull'emendamento Palagianò 6.7 volto ad eliminare dalla proposta di legge il principio di evitare l'abbandono terapeutico del dichiarante, ritenendo che questo riferimento debba

essere mantenuto in bilanciamento del principio, già inserito nel medesimo testo di legge, volto ad evitare l'accanimento terapeutico del dichiarante.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) annuncia voto contrario sull'emendamento Palagiano 6.7, ritenendo che esso rischi di incentivare pratiche eutanasiche.

Carmelo PORCU (Pdl) esprime netta contrarietà all'emendamento Palagiano 6.7, sottolineando come l'abbandono terapeutico rappresenti purtroppo un rischio più concreto che non l'accanimento terapeutico.

Livia TURCO (PD) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sull'emendamento Palagiano 6.7.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 6.7.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra il suo emendamento 6.8, sottolineando come esso non abbia alcun rapporto con la pratica dell'eutanasia e come le dichiarazioni dei colleghi denotino una certa confusione sul concetto di terapia e, dunque, di abbandono terapeutico.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva che l'emendamento Palagiano 6.8 antepone la volontà del paziente al divieto di abbandono terapeutico e, pertanto, persegue oggettivamente finalità eutanasiche.

Paola BINETTI (UdC) ricorda come l'accanimento terapeutico sia un concetto impiegato solo nel dibattito italiano, laddove nei Paesi anglosassoni si utilizza il termine « *futilities* », che rende più evidente come si tratti di un principio assolutamente oggettivo, al quale è estranea ogni considerazione relativa alla volontà del paziente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Palagiano 6.8 e 6.9.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 2024 Livia Turco.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.

C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e Carlucci e C. 3038 Garagnani.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

**SUBEMENDAMENTI RIFERITI
ALL'EMENDAMENTO 5.100 DEL RELATORE**

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al fine di garantire ed assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari. L'assistenza domiciliare è garantita dalla azienda sanitaria locale di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo si trovi.

0. 5. 100. 6. Livia Turco.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al fine di garantire ed assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. Con la procedura prevista dall'articolo 54 della legge 27

dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla rimodulazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

0. 5. 100. 1. Miotto.

Al comma 2, dopo le parole: linee guida, inserire le seguenti: sugli aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e prognostici dei pazienti in stato vegetativo al fine di valutarne gli esiti dei trattamenti riabilitativi, di nutrizione artificiale e di altri eventuali trattamenti di supporto vitale, di prevenzione e gestione delle complicanze.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro della salute con proprio decreto istituisce e disciplina le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del Registro osservazionale nazionale cui confluiscono i dati relativi agli aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e prognostici dei pazienti in stato vegetativo.

0. 5. 100. 7. Livia Turco.

Al comma 2, sostituire le parole: le regioni si conformano, *con le seguenti:* le regioni si dovranno conformare.

0. 5. 100. 2. Palagiano, Mura.

Al comma 2, dopo le parole: Trento e Bolzano, *inserire le seguenti:* , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

0. 5. 100. 4. Livia Turco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro della salute, con un proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, con il coinvolgimento delle società medico-scientifiche maggiormente rappresentative delle discipline coinvolte, affida all'Istituto superiore di sanità il compito di promuovere uno studio osservazionale sui soggetti in stato vegetativo, negli ambiti delle malattie neoplastiche terminali e in quelle cronico-degenerative avanzate, riferito allo stato della ricerca pura ed applicata su tali condizioni nonché sugli aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e prognostici e socio-assistenziali, anche al fine di valutare gli esiti a distanza dei trattamenti assicurati, compresi quelli di supporto vitale, nonché sulla prevenzione e gestione delle complicanze. La sistematica rilevazione ed archiviazione di tali dati presso l'ISS va a costituire il Registro nazionale degli stati vegetativi e forme neurologiche correlate.

0. 5. 100. 5. Livia Turco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nella definizione delle linee guida di cui al comma 2, particolare attenzione deve essere rivolta all'assicurazione e alla garanzia dell'assistenza ai pazienti in stato vegetativo al loro domicilio tramite l'azienda sanitaria locale di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo risiede.

0. 5. 100. 3. Livia Turco.

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

ART. 5.

1. Al fine di garantire ed assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo è assicurata attraverso le prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante definizione dei livelli essenziali di assistenza.

2. Il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo.

5. 100. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 5.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al fine di garantire ed assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dalla azienda sanitaria locale di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo si trovi.

0. 5. 100. 6. *(Nuova formulazione)* Livia Turco.

Al comma 2, dopo le parole: Trento e Bolzano, inserire le seguenti: , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

0. 5. 100. 4. Livia Turco.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

1. Al fine di garantire ed assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo è assicurata attraverso le prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante definizione dei livelli essenziali di assistenza.

2. Il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo.

5. 100. Il Relatore.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il dichiarante che abbia nominato un fiduciario può sostituirlo, con le

stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.

6. 13. Argentin, Turco Livia, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini.

Al comma 2, dopo le parole: interagire con il medico aggiungere le seguenti: con riferimento ai contenuti della dichiarazione anticipata di trattamento.

6. 16. Argentin, Turco Livia, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione <i>ad interim</i> nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Giovanni DELL'ELCE (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione *ad interim* nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.

C. 3259 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2010.

Giovanni DELL'ELCE, *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 14.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. Testo unificato C. 3007 e abb. (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	152
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	155
Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 e abb. (Parere alla XI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	153
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	156
AVVERTENZA	154

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009.

Testo unificato C. 3007 e abb.

(Parere alla IX Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Rife-

risce che il provvedimento prevede l'assegnazione al commissario straordinario per gli interventi urgenti conseguenti al disastro ferroviario di Viareggio della somma di dieci milioni di euro per speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime, nonché della somma di ulteriori dieci milioni di euro per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro. Rileva che il sindaco del comune di Viareggio, d'intesa con il commissario delegato, individua le famiglie delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto. Precisa che l'elargizione in favore dei famigliari delle vittime spetta anche ai soggetti diversi dai parenti, dagli affini e dal coniuge della vittima, se tali soggetti

risultano conviventi a carico della vittima stessa negli ultimi tre anni precedenti il disastro ferroviario e ai conviventi *more uxorio*. Osserva che le elargizioni ed i finanziamenti in questione sono esenti da ogni imposta e tassa e sono da considerare aggiuntive rispetto a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto secondo la normativa vigente. Fa notare che la disciplina recata dalla proposta di legge è riconducibile alla materia « perequazione delle risorse finanziarie », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Esprime quindi, a nome del suo gruppo, solidarietà ai familiari delle vittime del disastro ferroviario avvenuto in Val Venosta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Nuovo testo unificato C. 762 e abb.

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Maurizio Saia, illustra i contenuti del provvedimento in esame, recante disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo,

dell'intrattenimento e dello svago. Osserva che il provvedimento è volto, in particolare, ad estendere alcune forme di tutela previdenziale e sociale ai lavoratori dello spettacolo, che ne sono attualmente sprovvisti. Rammenta che le diverse professionalità impegnate nel settore dello spettacolo lavorano attualmente senza adeguate tutele contrattuali e previdenziali, in quanto la normativa vigente in materia risulta inadeguata. Evidenzia che il provvedimento delinea l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione e gli infortuni sul lavoro ai lavoratori dello spettacolo che svolgono la propria attività in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata, nonché l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione a tutto il personale artistico, teatrale e cinematografico. Sottolinea che il testo prefigura la predisposizione di un « foglio di ingaggio », teso a formalizzare i rapporti di lavoro per i lavoratori dello spettacolo, nonchè prevede gli agenti degli artisti di spettacolo quali figure professionali a cui affidarsi per la promozione e gestione della propria professionalità da parte dei lavoratori dello spettacolo. Il provvedimento, rileva, prescrive l'istituzione di un registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo; con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione, del predetto registro. Ravvisa l'esigenza che sia prevista l'intesa con la Conferenza unificata nel quadro della procedura di attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, con specifico riguardo alle previsioni di cui all'articolo 3, relative alla nuova figura professionale degli agenti degli artisti di spettacolo.

Il deputato Mario PEPE (PD) si associa alle considerazioni del relatore, proponendo che sia apposta al parere una specifica condizione tesa a prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata in sede di attuazione del provvedimento.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) evidenzia l'opportunità di coordinare i contenuti del provvedimento in titolo con le proposte di legge in corso di esame presso la VII Commissione, vertenti su analoga materia.

Davide CAPARINI, *presidente*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 e abb. (Parere alla XI Commissione della Camera).

ALLEGATO 1

**Disposizioni in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime
del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009
(Testo unificato C. 3007 e abb.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3007 e abb., in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante « Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio »;

considerato che il provvedimento prevede l'assegnazione di risorse al commissario straordinario per gli interventi urgenti conseguenti al disastro ferroviario di Viareggio per speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime e per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro;

rilevato che la disciplina recata dal provvedimento appare riconducibile alla materia « perequazione delle risorse finanziarie », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare all'articolo 1 che il completamento degli interventi di ricostruzione ed il finanziamento delle iniziative ivi richiamate debba avvenire d'intesa con gli enti locali interessati.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo (Nuovo testo unificato C. 762 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 762 e abb., in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante «Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago»;

considerato che il provvedimento contempla una serie di interventi volti, in particolare, ad estendere alcune forme di tutela previdenziale e sociale ai lavoratori dello spettacolo;

rilevato che il contenuto del provvedimento appare riconducibile alle materie di competenza esclusiva statale « sistema tributario e contabile dello Stato » e « previdenza sociale », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed o) della

Costituzione. Considerato altresì che con riferimento ai profili relativi alla disciplina dell'attività professionale assumono rilievo le materie di competenza legislativa concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, quali le « professioni » e la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia prevista l'intesa con la Conferenza unificata nel quadro della procedura di attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, con specifico riguardo alle previsioni di cui all'articolo 3, relative alla nuova figura professionale degli agenti degli artisti di spettacolo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

Esame del regolamento interno, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (<i>Esame e approvazione</i>)	157
ALLEGATO (<i>Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale</i>)	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA.

La seduta comincia alle 20.10.

Esame del regolamento interno, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(*Esame e approvazione*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, presenta una proposta di regolamento interno, sulla base di quanto prescrive l'articolo 3 della legge n. 42 del 2009. Tale proposta è stata già illustrata all'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nelle riunioni del 30 marzo e del 12 aprile scorsi, dove è stata oggetto di ampio dibattito. Illustra quindi i contenuti del regolamento, evidenziando che lo stesso è stato predisposto cercando di consentirne la più ampia condivisione da parte dei componenti la Commissione, individuando, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento parlamentare, le opportune soluzioni regolamentari sulle principali questioni emerse nel corso nell'esame.

Walter VITALI (PD), ritiene opportuno sottolineare il contenuto del proprio

gruppo alle soluzioni individuate dal Presidente nella formulazione della proposta in esame. Precisa che la previsione nel regolamento di un doppio relatore rappresenta il modo migliore per garantire anche alle opposizioni un ruolo rilevante nell'ambito dei lavori della Commissione. Ricorda che è la prima volta che in un regolamento viene previsto esplicitamente un riferimento alle opposizioni, osservando come, in tal modo, venga confermata l'utilità della condivisione delle responsabilità nello svolgimento dei compiti affidati alla Commissione, con riguardo anche alla funzione propositiva ad essa assegnata. Si esprime pertanto favorevolmente sulla proposta.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia l'onorevole Vitali per l'intervento e sottolinea il clima di collaborazione con cui si è intrapresa l'attività della Commissione.

Massimo Enrico CORSARO (PdL) esprime una valutazione positiva sulla proposta del Presidente e sull'attenzione che egli ha mostrato nei confronti delle esigenze di tutti i gruppi. Nel ricordare il carattere consultivo della Commissione, precisa che questa sarà tanto più autore-

vole quanto più i suoi componenti saranno in grado di condividere le soluzioni e le responsabilità.

Roberto Simonetti (LNP) esprime una valutazione positiva ed auspica che il clima di collaborazione instaurato accompagni i lavori della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che si procederà alla votazione dei singoli articoli e del testo nel suo complesso.

La Commissione approva all'unanimità, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, pone quindi in votazione il testo del regolamento interno nel suo complesso (*vedi allegato*).

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle 20.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.25 alle 21.15.

ALLEGATO

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE***(Articolo 3, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42)***ART. 1.***(Norme applicabili).*

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'attività e il funzionamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, istituita dal comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge.

2. La Commissione esercita le funzioni ad essa assegnate dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

ART. 2.*(Ufficio di Presidenza).*

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

2. Per l'elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un nome per i Vicepresidenti e un nome per i Segretari. Risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero dei voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano come parlamentare e, fra i parlamentari di pari anzianità, il più anziano di età.

3. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

ART. 3.*(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari).*

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

3. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

ART. 4.*(Programmazione dei lavori).*

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il calendario dei propri lavori per un periodo di norma mensile. Il calendario comprende lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 5.

2. Il calendario approvato con il consenso dei rappresentanti dei gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione è definitivo e comunicato alla Commissione. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza,

il calendario è predisposto dal Presidente, inserendovi anche proposte avanzate dai gruppi di opposizione in relazione all'esercizio delle funzioni assegnate alla Commissione. Il calendario così formulato diviene definitivo dopo la comunicazione alla Commissione.

ART. 5.

(Attività della Commissione).

1. La Commissione esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla predetta legge n. 42. La Commissione può ottenere dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e dal Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, di cui alla medesima legge n. 42, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni, anche mediante la richiesta di predisposizione di apposite relazioni.

2. La Commissione può deliberare di chiedere ai Presidenti delle Camere la proroga di venti giorni per l'espressione del parere sugli schemi di decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo dal Governo. In caso di urgenza, il Presidente può sottoporre tale deliberazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appositamente convocato. Della delibera è data comunicazione alla Commissione nella prima seduta utile.

3. Ai fini dell'esame degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Presidente incarica due relatori, uno dei quali sentiti i gruppi di opposizione.

4. Sulla base dell'attività conoscitiva svolta, la Commissione può, mediante l'ap-

provazione di un apposito documento, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili ai fini della predisposizione degli schemi di decreti legislativi di attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato ai Presidenti delle Camere ed al Governo.

5. Oltre ad avvalersi delle ordinarie procedure informative previste dal Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente, la Commissione può procedere ad audizioni del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale prevista dall'articolo 4 della legge n. 42 del 2009 e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 42 del 2009. Previa intesa con i Presidenti delle Camere, la Commissione può procedere all'audizione di ulteriori soggetti quando ciò risulti necessario per acquisire elementi di conoscenza finalizzati allo svolgimento delle funzioni assegnate alla Commissione.

6. Le procedure di cui ai commi 4 e 5 sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza nell'ambito delle decisioni relative alla programmazione dei lavori della Commissione di cui all'articolo 4, comma 2.

7. La Commissione riferisce alle Camere ogni sei mesi in merito allo stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21 della medesima legge.

ART. 6.

(Numero legale).

1. Per la validità delle deliberazioni relative all'approvazione dei pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, al documento di cui al comma 4 dell'articolo 5, per l'elezione dell'Ufficio di Pre-

sidenza e per la deliberazione sulle proposte di modifica al regolamento è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. Per le altre deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti.

2. Il Presidente non è obbligato a verificare la sussistenza del numero legale se non quando ciò sia richiesto da quattro componenti e la Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta di un'ora, ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva.

ART. 7.

(Deliberazioni della Commissione).

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, considerando presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano. Quattro componenti o uno o più rappresentanti di gruppi, che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione, possono chiedere la votazione nominale nella deliberazione sui

pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 5, sul documento di cui al comma 4 dell'articolo 5 e sulle proposte di modifica al regolamento. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

ART. 8.

(Pubblicità dei lavori).

1. Delle sedute della Commissione viene redatto il processo verbale.

2. Dei lavori della Commissione è pubblicato un resoconto sommario; si procede alla pubblicazione di un resoconto stenografico relativamente alle sedute nelle quali si svolgano le attività conoscitive di cui all'articolo 5, comma 5.

ART. 9.

(Modifiche al regolamento della Commissione).

1. Le modifiche al presente regolamento possono essere proposte da ciascun componente della Commissione. Le proposte, formulate in modo testuale con riferimento alle norme di cui si propone la modifica e debitamente motivate, sono presentate al Presidente della Commissione, che le trasmette agli altri componenti della Commissione medesima.

2. La discussione e la deliberazione sulle proposte di modifica al presente Regolamento hanno luogo in sedute della Commissione appositamente convocate con almeno una settimana di preavviso.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	162
Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega in materia di Famiglia, Droga e Servizio civile, Carlo Amedeo Giovanardi su questioni concernenti le adozioni internazionali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163

AUDIZIONI

Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega in materia di Famiglia, Droga e Servizio civile, Carlo Amedeo Giovanardi.

La seduta comincia alle 12.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, comunica che, in data 18 marzo 2010, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Maria Alessandra GALLONI, in sostituzione della senatrice Ombretta COLLI, dimissionaria.

La Commissione prende atto.

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega in materia di Fa-

miglia, Droga e Servizio civile, Carlo Amedeo Giovanardi su questioni concernenti le adozioni internazionali.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Carlo Amedeo GIOVANARDI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni le deputate Anita DI GIUSEPPE (IdV), e Sandra ZAMPA (PD), la senatrice Anna Maria SERAFINI (PD), la deputata Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC) e la senatrice Giuliana CARLINO (IdV).

Il sottosegretario Carlo Amedeo GIOVANARDI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 13 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sugli errori in campo sanitario
e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 164

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 13 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
20.10 alle 20.50.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. Emendamenti C. 3273 Governo 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 4

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 7

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002. C. 3236 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 4

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 8

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 4

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 9

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato C. 3007 Bergamini ed abb. (Parere alla IX Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*) 5

ALLEGATO 4 (*Parere approvato*) 10

AVVERTENZA 5

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Andrea Zoppini, Professore di istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi Roma Tre, in relazione all'esame della proposta di legge C. 1090 Vietti, recante la riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute 11

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002. C. 3236 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e altri Stati, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13

SEDE REFERENTE:

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	15
Disposizioni in favore delle vittime di delitti contro la persona o commessi mediante violenza alle persone. C. 2779 Bitonci (<i>Esame e rinvio</i>)	15
Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	17
Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi. C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO (<i>Proposta di testo unificato del relatore</i>)	20

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della III Riunione dell'Osservatorio parlamentare e di Governo per il monitoraggio dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali, svoltasi il 18 marzo 2010	21
--	----

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione del Commissario Generale dell' <i>United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East</i> (UNRWA), Filippo Grandi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	22

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	23
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	25
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione <i>ad interim</i> nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	23

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002. C. 3236 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	24
Sui lavori della Commissione	24

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002. C. 3236 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
--	----

SEDE LEGISLATIVA:

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu (<i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3269-ter</i>)	27
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu	28
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	29
Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato C. 3007 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	31
Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Nuovo testo unificato C. 2100 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica depositata dal rappresentante del Governo</i>)	38
Sui lavori della Commissione	37

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato C. 3007 ed abbinate (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 ed abbinate (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	50
Sui lavori della Commissione	59
ERRATA CORRIGE	59

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-01947 Garagnani: Iniziative normative sul sistema di selezione del personale docente universitario	60
--	----

5-02443 Giulietti: Sulla situazione dell'istituto IMAIE	61
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	64
5-02469 Vannucci: Sul riconoscimento del titolo di restauratore ai laureati di alcuni corsi di studio presso le Università di Urbino, Palermo e Torino	62
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	63
5-02474 De Pasquale: Sulla chiusura dei forum « Conosci e commenta la riforma », presenti sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ex Indire)	62
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	66
5-02500 Contento: Richiesta di contributi per servizi scolastici da parte del comune di Valvasone (PN) e di piccoli enti locali	62
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	67
5-02505 Scarpetti: Chiarimenti in ordine alla denominazione dei diplomi rilasciati dall'Istituto tecnico commerciale « F. Pacini » di Pistoia	62
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	68
5-02552 Zampa: Sulla contestazione studentesca della scuola secondaria di secondo grado di Bologna	62
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	69
5-02556 Ghizzoni: Sulla circolare del Miur relativa a collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente	63
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	71
5-02581 Siragusa: Sull'attivazione dei licei musicali e coreutici, in particolare in Sicilia ..	63
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	73
AVVERTENZA	63

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Atto n. 199 (<i>Esame e rinvio</i>)	74
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 40/10 Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	78
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione <i>ad interim</i> nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	81
Disposizioni in favore delle famiglie vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato delle proposte di legge C. 3007 Bergamini ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	85

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ed emendamenti (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni – Parere su emendamenti</i>)	85
ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	89
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	99
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	100

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Fiat SpA, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM (2009) 490 def.)	101
--	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sull'incidente ferroviario in Val Venosta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	101
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00226 Nizzi: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale nel trasporto aereo da e per la Sardegna.	
7-00299 Meta: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale con la Sardegna con particolare riguardo all'applicazione di tariffe aeree agevolate nei voli da e per la Sardegna (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	103

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>).	106
DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	108
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	109

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 e abbinata (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e abbinata C. 3089 Jannone (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	118
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	121

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (<i>Esame e rinvio</i>)	123
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Casartigiani, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e CNA, di rappresentanti della CGIL, di rappresentanti della CISL, di rappresentanti della UIL, di rappresentanti dell'UGL e di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1441- <i>quater</i> -D, recante « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro »	128
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	129
--	-----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	130
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.	
7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.	
7-00306 Paladini: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	134

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	138
--	-----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini,	
--	--

C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	141
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti riferiti all'emendamento 5.100 del Relatore</i>)	146
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	148
AVVERTENZA	145

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione <i>ad interim</i> nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. Testo unificato C. 3007 e abb. (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	152
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	155
Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 e abb. (Parere alla XI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	153
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	156
AVVERTENZA	154

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Esame del regolamento interno, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (<i>Esame e approvazione</i>)	157
ALLEGATO (<i>Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale</i>)	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA

AUDIZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	162
Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega in materia di Famiglia, Droga e Servizio civile, Carlo Amedeo Giovanardi su questioni concernenti le adozioni internazionali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO
SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 164

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

*Martedì 13 aprile 2010. — Presidenza del
presidente Riccardo MIGLIORI.*

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazioni del Presidente sulla Riunione autunnale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE (Palermo, 8-11 ottobre 2010)

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, avverte di avere convocato la Delegazione per un aggiornamento sulle attività in corso e soprattutto per definire le proposte relative alla Riunione autunnale di Palermo, di cui si discuterà lunedì prossimo, 19 aprile, alla riunione a Copenhagen del *bureau* dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Informa quindi sulla recente visita, lo scorso sabato 10 aprile, delle Delegazioni italiana e croata presso l'Assemblea OSCE nei comuni del Molise con minoranze linguistiche croate: Acquaviva Collecroce, San Felice del Molise e Montemitro. La Delegazione parlamentare italiana era composta dal Presidente della Delegazione italiana on. Riccardo Migliori e dal sen. Nino Randazzo mentre la Delegazione parlamentare croata era composta dal Presidente della delegazione croata Tonino Picula e dall'on. Frano Matusic, Presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento croato. Agli incontri hanno partecipato l'Ambasciatore di Croazia a Roma, Tomislav Vidošević, i parlamentari del Molise, on. Sabrina De Camillis e i sen. Giuseppe Astore e

Ulisse Di Giacomo. Nel corso della giornata i parlamentari italiani e croati hanno incontrato il Presidente della regione Molise, sen. Angelo Michele Iorio; il Presidente del Consiglio regionale del Molise, on. Michele Picciano; il Presidente della provincia di Campobasso, on. Nicola D'Ascanio; i sindaci dei tre comuni. La giornata ha rappresentato un'importante occasione di approfondimento della conoscenza di una realtà poco nota in Italia ed in Croazia, che riveste un profondo valore culturale ed offre un'ulteriore opportunità di amicizia e collaborazione tra i due Paesi. Nel corso degli incontri, è stato affrontato, in particolare, il tema della tutela delle minoranze nazionali e delle minoranze linguistiche.

Riferisce quindi sulla missione svolta a Palermo, lo scorso 7 aprile, insieme con il senatore Vizzini, per incontrare il Sindaco di Palermo, on. Diego Cammarata, il Presidente della Provincia, on. Giovanni Avanti, e l'assessore Russo presso la Regione in rappresentanza del Presidente Lombardo. A tutti è stata illustrata l'iniziativa di ottobre a Palermo e chiesta la disponibilità a partecipare all'organizzazione degli eventi sociali.

Illustra quindi la bozza di programma della Riunione autunnale di Palermo: al riguardo, sottolinea, in particolare, la previsione dello svolgimento di un'intera giornata, venerdì 8 ottobre, del Forum del Mediterraneo, al quale si potrebbero invitare, oltre che i Paesi mediterranei partner per la cooperazione dell'OSCE, anche

gli altri Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Precisa che questa ipotesi è finalizzata a valorizzare maggiormente la dimensione mediterranea dell'OSCE, obiettivo unanimemente condiviso dalla Delegazione italiana e, da ultimo, segnalato dallo stesso Rappresentante speciale del Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE per gli affari del Mediterraneo. La Conferenza parlamentare comincerà sabato 9 ottobre, al mattino, e sarà suddivisa in tre mezze giornate da dedicare ai cosiddetti tre cesti dell'OSCE: la sicurezza e prevenzione dei conflitti, la cooperazione economica e la dimensione umana.

Riassume quindi i contributi offerti da alcuni parlamentari della Delegazione. Il senatore Del Vecchio si è offerto di svolgere un proprio ruolo, in quanto Presidente della sezione Mediterraneo orientale del gruppo italiano dell'Unione interparlamentare, per contattare i Paesi della sponda sud. Il senatore Compagna ha suggerito di affrontare nel Forum del Mediterraneo tematiche ulteriori rispetto a quelle tradizionalmente affrontate in ambito OSCE, ad esempio la cooperazione culturale, il diritto allo studio, la realizzazione di opere infrastrutturali. Il senatore Randazzo ha evidenziato il rischio che il tema della tutela dei diritti umani solleciti la suscettibilità di qualche Paese della sponda sud, per esempio con riferimento ai respingimenti degli immigrati clandestini ed ha proposto di invitare alla Riunione di Palermo un rappresentante dell'Unione africana. L'on. Mantini ha proposto di affrontare le questioni dei piani di investimento in materia di energia solare e della corruzione finanziaria. L'on. Mecacci ha evidenziato che vi sono Paesi dell'area OSCE in cui la lotta alla corruzione ed alla criminalità rappresenta in realtà uno strumento per la repressione dell'opposizione politica; ha quindi suggerito di invitare tra i relatori anche rappresentanti di soggetti non governativi, come Transparency international. L'on. D'Amico ha proposto di affrontare i seguenti temi a Palermo: contrasto ai traffici illeciti nel Mediterraneo (esseri umani,

droga, armi, auto rubate); il problema del mantenimento e della salvaguardia delle identità socio-culturali dei singoli Paesi del Mediterraneo, con particolare riferimento a Cipro; dare seguito alla risoluzione approvata a Vilnius su «Linee guida per gli aiuti e l'assistenza ai rifugiati», prevedendo anche misure di «border sharing» tra gli Stati europei per la divisione dei rifugiati già presenti, in modo che non gravino solamente sui Paesi di primo approdo; il sostegno allo sviluppo dei Paesi del sud del Mediterraneo, e del Centro Africa, per contrastare l'emigrazione principalmente motivata da problemi economici.

Sottolinea che le proposte avanzate andranno comunque sottoposte al Segretariato ed alla Presidenza dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, in occasione del *bureau* che si svolgerà a Copenhagen il prossimo 19 aprile.

Informa quindi che il prossimo 17 aprile sarà in Baku, su invito dell'Associazione per lo sviluppo della società civile in Azerbaijan e di Eurasie. Il prossimo 22 aprile, si recherà in Armenia su invito del Presidente della Delegazione armena all'Assemblea OSCE.

Per quanto attiene ai prossimi impegni, il Forum parlamentare transasiatico si svolgerà ad Almaty, in Kazakistan, dal 14 al 16 maggio: trattandosi di una missione impegnativa, per la distanza ed i costi, propone una forma di autoregolamentazione di massima, prevedendo la partecipazione di un rappresentante per gruppo. Ricorda che la partecipazione al Forum parlamentare transasiatico deve essere confermata entro il 20 aprile, anche per provvedere ai visti di ingresso nel Paese.

La sessione annuale, per la quale sollecita la più ampia partecipazione dei colleghi, si svolgerà ad Oslo, dal 6 al 10 luglio: la prenotazione alberghiera va effettuata entro il 28 maggio.

Avverte infine di avere espresso le proprie condoglianze, anche a nome della Delegazione, all'Ambasciatore di Polonia a Roma e al Presidente della Delegazione

polacca all'Assemblea parlamentare dell'OSCE per il grave incidente aereo dello scorso 10 aprile.

Informa infine di essere stato nominato, dal Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, componente del Comitato *ad hoc* sulla trasparenza e la responsabilità.

Laura ALLEGRINI (PdL) osserva che il tema, sollevato dal giornalista Roberto Saviano, del coinvolgimento dell'OSCE nel controllo dell'influenza della mafia sulle elezioni, potrebbe essere oggetto di valutazione.

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, rispondendo alla senatrice Allegrini, osserva che Saviano aveva avanzato quella proposta alla vigilia delle elezioni regionali dello scorso 28 marzo, con un articolo sul quotidiano *La Repubblica*, cui aveva fatto seguito un'intervista sullo stesso giornale a Jens Enschenaecher, portavoce dell'ODIHR: in proposito, aveva personalmente precisato che non vi erano precedenti di osservazioni dell'OSCE-ODIHR di elezioni amministrative in Paesi a democrazia avanzata. Osserva comunque che, sulla materia dell'osservazione internazionale delle elezioni, si potrebbero prevedere opportune razionalizzazioni, al fine di renderle più utili ed efficienti.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene, con riferimento alla proposta del Presidente di prevedere una limitata partecipazione al Forum parlamentare transasiatico in Kazakistan, per ragioni di *budget*, che occorra in generale prevedere soluzioni equilibrate, che consentano la partecipazione complessiva dei componenti della Delegazione alle attività internazionali.

Quanto all'osservazione internazionale delle elezioni, riferisce in ordine alla sua

esperienza in Kirghizistan e Tajikistan, dove ha personalmente riscontrato numerose violazioni dei principi di trasparenza e correttezza: ebbene, rispetto a tali situazioni, ritiene non utile la modulistica utilizzata e soprattutto sottolinea l'esigenza di rafforzare l'influenza politica nelle sedi internazionali dell'OSCE, in particolare nei casi in cui l'Organizzazione esprime giudizi critici sullo svolgimento delle operazioni elettorali.

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, rispondendo all'onorevole Barbieri, invita i componenti la Delegazione a predisporre proposte di risoluzione, da esaminare nella sessione annuale di Oslo, proprio sul tema dell'osservazione elettorale, per quanto attiene sia al miglioramento della modulistica utilizzata, sia al seguito da dare ai giudizi critici dell'Organizzazione sullo svolgimento delle elezioni.

Claudio D'AMICO (LNP) ribadisce la propria proposta di affrontare, nell'ambito delle problematiche mediterranee di interesse dell'OSCE, quella della situazione nell'isola di Cipro, ascoltando in proposito l'opinione della Delegazione di Cipro.

Quanto all'osservazione internazionale delle elezioni, ritiene che occorrerebbe razionalizzare la relativa attività, che adesso avviene in base all'invito dei Governi dei singoli Paesi.

Laura ALLEGRINI (PdL) osserva che l'osservazione internazionale delle elezioni dovrebbe avvenire, eventualmente in forma limitata, in tutti i Paesi dell'OSCE.

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 9,80



16SMC0003090